# TRIEST NGO

## DOSSIER DOCUMENTALE IPR FTT
## ALLEGATI DOCUMENTALI A1-A15

Indice del fascicolo probatorio. La numerazione delle pagine si riferisce al presente PDF unificato.


| All. | Pagine | Documento |
|---|---|---|
| **A1** | 2-14 | IPR FTT, Atto costitutivo / Instrument of Constitution, 16 settembre 2015. |
| **A2** | 15-16 | IPR FTT, conferenza stampa del 2 settembre 2016. |
| **A3** | 17-18 | Petizione per l'intervento degli organi delle Nazioni Unite e la nomina del Governatore del Territorio Libero di Trieste, 2012-2013. |
| **A4** | 19 | Deposito presso il Registry dell'OHCHR, Ginevra, 31 marzo 2017 (13.760 nominativi). |
| **A5** | 20-22 | Comunicazione individuale all'Agenzia delle Entrate collegata alla causa RG 1757/2017. |
| **A6** | 23-34 | Tribunale di Trieste, sentenza n. 587/2018, RG 1757/2017. |
| **A7** | 35-42 | Atto di citazione per revocazione della sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 278/2020, RG 312/2020 - estratto, pp. 1-8. |
| **A8** | 43-64 | Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 8600/2022. |
| **A9** | 65-68 | Causa relativa al Porto Franco, atto di citazione d'appello RG 242/2023 - estratto, pp. 1-4. |
| **A10** | 69-71 | Progetto STARGATE, «VARCO ACCESSI E CONTROLLO - I.P.R. F.T.T.». |
| **A11** | 72-79 | STARGATE, modello contrattuale Rev. 3, 14 maggio 2018. |
| **A12** | 80-87 | Tribunale di Trieste, sentenza n. 1438/2019, procedimento n. 266/16 RG Tribunale, 10 ottobre 2019. |
| **A13** | 88 | Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Trieste, proc. n. 1195/2020 RG APP, conclusioni del 16 giugno 2021. |
| **A14** | 89 | Laura Tonero, «Al sogno Tlt un conto di 200.000 euro. La resa: “Verseremo 48 rate in 8 anni”», Il Piccolo, 1 settembre 2026, p. 20. |
| **A15** | 90-91 | Laura Tonero, «Tasse disconosciute in nome del Tlt. Ecco i 550 che credettero all'abbaglio», Il Piccolo, 11 settembre 2026, pp. 18-19. |


Nota: A7 e A9 sono estratti di atti di parte che riproducono le decisioni richiamate; i documenti originali sono mantenuti senza annotazioni aggiunte. A13 riproduce fotograficamente le conclusioni della Procura Generale disponibili nel fascicolo.

# ATTO COSTITUTIVO

CONSIDERATO che la popolazione sovrana di uno Stato costituito e riconosciuto dalle Nazioni Unite non può rimanere priva della rappresentanza internazionale del proprio Stato senza gravissima lesione dei propri diritti civili, politici, sociali ed economici, dei diritti economici delle sue imprese e dei diritti degli altri Stati e delle loro imprese che hanno relazioni con tale Stato;

CONSIDERATO che con la fine della Guerra fredda e dopo la dissoluzione della Jugoslava sono venuti meno da tempo tutti i motivi politico-strategici che avevano indotto le Nazioni Unite a lasciare in sospeso la questione del Free Territory of Trieste e del suo Porto Franco internazionale;

CONSIDERATO che il ripristino della piena funzionalità ed efficienza del Free Territory of Trieste e del suo Porto Franco internazionale è uno strumento importante per le strategìe di sviluppo del nuovo sistema economico e finanziario internazionale:

**1.** Con la firma del presente atto è costituita quale soggetto di diritto internazionale un'organizzazione di rappresentanza internazionale provvisoria di Stato del Free Territory of Trieste - F.T.T., che è costituito e riconosciuto dal 15 settembre 1947 quale Stato sovrano membro di diritto delle Nazioni Unite garantito dal Consiglio di Sicurezza e dotato di Porto Franco internazionale in esecuzione della Risoluzione S/RES/16 (1947) del Consiglio di Sicurezza e del Trattato di Pace con l'Italia firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, con le successive modificazioni territoriali conseguenti alle Risoluzioni S/RES/753 (1992) e S/RES/754 (1992) del Consiglio di Sicurezza.

**2.** La denominazione ufficiale di tale organizzazione di rappresentanza è «**International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste**», in sigla «**I.P.R. F.T.T.».** Le sue denominazioni alternative ufficiali in italiano, sloveno e tedesco sono: «*Rappresentanza Internazionale Provvisoria del Territorio Libero di Trieste – Začasno Mednarodno Predstavništvo Svobodnega Tržaškega Ozemlja – Provisorische Internationale Vertretung des Freien Territoriums Triest*.» Il simbolo ufficiale dell'organizzazione è la bandiera di Stato del F.T.T. (alabarda di Trieste bianca in campo rosso) accompagnata dalla sigla «**I.P.R. F.T.T.»**

**3.** Il presente Atto Costitutivo viene redatto in lingua italiana ed in lingua inglese; ambedue tali versioni sono testi autentici. Successive versioni ufficiali in altre lingue dovranno essere accettate e convalidate dalla I.P.R. F.T.T.

## SEZIONE I - Poteri e mandato di rappresentanza internazionale

**4.** La **I.P.R. F.T.T.** assume dalla data di oggi, 16 settembre 2015, la rappresentanza internazionale provvisoria di Stato del Free Territory of Trieste, poiché tale rappresentanza è stata abbandonata e violata dal Governo italiano al quale era stata affidata quale amministratore civile provvisorio per conto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, il quale non ha ancora provveduto a nominare un nuovo organo di rappresentanza internazionale del Free Territory of Trieste.

**5.** La conseguente mancanza di un organo di rappresentanza internazionale del Free Territory of Trieste ha recato gravissimi danni all'esercizio dei diritti e dei legittimi interessi economici, sociali, politici e culturali del Free Territory of Trieste, della sua popolazione sovrana e del suo Porto Franco internazionale, ed all'esercizio dei diritti e degli interessi legittimi degli altri Stati e delle loro imprese nei rapporti politici ed economici con il Free Territory of Trieste e con il suo Porto Franco internazionale.

**6.** La I.P.R. F.T.T. viene perciò costituita ed agisce quale rappresentanza temporanea straordinaria di Stato per delega diretta di cittadini, residenti, imprese ed organizzazioni del Free Territory of Trieste e di altri Stati, che quali soggetti di diritto privato, di diritto pubblico e di diritto internazionale incaricano la I.P.R. F.T.T. di rappresentare e difendere in ogni sede istituzionale, diplomatica e giudiziaria i loro diritti ed i loro interessi legittimi nelle materie e nei modi qui di seguito descritti.

**7.** I danni economici, sociali, politici e culturali gravissimi che hanno reso necessario costituire la I.P.R. F.T.T. per delega diretta dei soggetti che vi hanno diritto ed interesse legittimo sono determinati dai fatti seguenti.

7.1. Con la firma del Memorandum d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954 il Governo italiano amministratore è subentrato ufficialmente all'Allied Military Government Free Territory of Trieste - A.M.G. F.T.T. anche nella rappresentanza internazionale del Free Territory of Trieste:

a) nell'Organizzazione delle Nazioni Unite, della quale il Free Territory of Trieste è Stato membro di diritto dal 15 settembre 1947 per effetto dell'entrata in vigore del Trattato di pace con l'Italia;

b) nelle relazioni con il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite stabilite dall'art. 21, n. 3, dall'Allegato VI e dall'Allegato VII del Trattato di Pace con l'Italia, che obbligano l'Autorità amministratrice provvisoria del Free Territory of Trieste anche a presentare al Consiglio di Sicurezza relazioni ordinarie e straordinarie sull'esercizio del mandato di amministrazione;

c) nei trattati e negli accordi internazionali di Stato del Free Territory of Trieste stipulati dall'A.M.G. F.T.T. con l'Italia (19.3.1948, 9.3.1952), con gli USA

(15.10.1948, 11.2.1949, 29.3.1951, 19.4.1951) e con le Nazioni Unite (10.10.1952);

d) nelle organizzazioni europee ed internazionali delle quali il Free Territory of Trieste era già divenuto Stato membro per accordi specifici stipulati dall'A.M.G. F.T.T. quale suo primo Governo provvisorio: ERP (poi ECA); OEEC (poi OECD); EPU (poi IMA, ora IMF); ECMT; ICPO (Interpol) ed altre;

e) nelle organizzazioni comunitarie europee alle quali il Free Territory of Trieste è stato successivamente aggregato in forma provvisoria quale territorio europeo di cui uno Stato membro ha assunto la rappresentanza estera, ma non ha la sovranità: CECA, CEE, CE, UE (art. 79 Trattato CECA, art. 234 Trattato CEE, art. 307 Trattato CE, art. 351 Trattato sul funzionamento dell'UE).

7.2. Al momento di subentrare all'AMG FTT nelle organizzazioni internazionali sopra elencate, il Governo italiano amministratore aveva depositato dichiarazioni ufficiali con le quali informava che avrebbe esercitato anche la rappresentanza di Stato del Free Territory of Trieste e che per motivi pratici l'avrebbe esercitata per mezzo delle rappresentanze diplomatiche della Repubblica Italiana.

7.3. Il Governo italiano amministratore ha invece utilizzato le rappresentanze diplomatiche dell'Italia per disattivare di fatto la rappresentanza internazionale di Stato del Free Territory of Trieste in tutte le organizzazioni internazionali, senza però rinunciare ufficialmente ad esercitarla.

7.4. Con questo stratagemma politico il Governo italiano ha paralizzato la difesa internazionale della popolazione sovrana del Free Territory of Trieste contro le violazioni del mandato di amministrazione civile provvisoria, del Trattato di Pace con l'Italia e della sovranità di Stato del Free Territory of Trieste che sono state commesse dallo stesso Governo italiano per favorire ingiustamente lo Stato italiano.

7.5. Il Governo italiano amministratore ha commesso tali violazioni sostituendo gradualmente l'amministrazione civile provvisoria del Free Territory of Trieste con l'amministrazione diretta dell'Italia per simulare che il Free Territory of Trieste non sia uno Stato sovrano, ma una provincia dello Stato italiano. e per impedire le elezioni democratiche degli organi legislativi ed amministrativi del Free Territory.

7.6. In questo modo il Governo amministratore ha imposto illegalmente ai cittadini ed alle imprese del Free Territory of Trieste la giurisdizione, le tasse ed il debito pubblico di uno Stato terzo, e gli ha consentito di impossessarsi illegalmente delle entrate finanziarie e dei beni pubblici di Stato del Free Territory of Trieste, di paralizzare illegalmente lo sviluppo del Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste per dirottarne i traffici sui porti dello stesso Stato terzo, e di imporre alla popolazione pesanti politiche nazionaliste.

7.7. Con tali azioni, che sono vietate dal diritto internazionale e dal Trattato di pace con l'Italia, il Governo italiano amministratore ha violato sia la democrazia ed i diritti civili, politici, economici e culturali della popolazione sovrana del Free Territory of Trieste, sia i diritti permanenti e gli interessi legittimi di tutti gli altri Stati sul Porto Franco internazionale e sui registri navali del Free Territory of Trieste (Trattato di pace. Allegato VI articoli 33 e 34, Allegato VIII).

7.8. Tale situazione è obiettivamente determinata dal conflitto di interessi tra il ruolo del Governo italiano quale amministratore civile provvisorio del Free Territory of Trieste e quale governo ordinario dello Stato italiano confinante, il quale si trova in note, gravi condizioni di corruzione politico-istituzionale e di indebitamento pubblico.

7.9. Dal 18 giugno 2013 al 15 giugno 2015 un'organizzazione rappresentativa di un numero rilevante di cittadini del Free Territory of Trieste ha presentato al Governo italiano richieste formali motivate (vedi sotto ai punti 38 e 39) affinché esso ripristini la corretta amministrazione civile provvisoria separata da quella dello Stato italiano, con l'avvertenza che omettere di ripristinarla equivarrà a rinuncia al mandato internazionale. Il termine così stabilito per il ripristino della corretta amministrazione è scaduto il 15 settembre 2015 senza che il Governo italiano abbia provveduto o reagito.

## SEZIONE II - Giurisdizione

**8.** La I.P.R. F.T.T. è un'organizzazione provvisoria di Stato costituita secondo l'ordinamento giuridico del Free Territory of Trieste, che è formato dai seguenti strumenti di diritto internazionale e di diritto interno in vigore:

a) Carta delle Nazioni Unite ed altri Trattati multilaterali delle Nazioni Unite;

b) Risoluzione n. 16/1947 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;

c) Trattato di Pace fra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, articoli 4, 21, 22, 48 n. 5, 78 n.7, 79 n. 6 g, 85 ed Allegati I D, VI, VII, VIII, IX, X.

d) trattati internazionali, accordi internazionali e provvedimenti legislativi ed amministrativi dell'Allied Military Government Free Territory of Trieste - A.M.G. F.T.T., insediato dal 15 settembre 1947 in esecuzione del Trattato di Pace quale primo Governo provvisorio di Stato del Free Territory of Trieste;

e) Memorandum d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954, che quale strumento esecutivo aggiunto del Trattato Pace ha affidato l'amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste alla responsabilità del Governo italiano come successore dell'A.M.G. F.T.T.;

f) provvedimenti legislativi ed amministrativi del Governo italiano quale amministratore civile provvisorio del Free Territory of Trieste, con esclusione dei provvedimenti che violino direttamente od indirettamente il mandato amministrativo o la sovranità di Stato del Free Territory of Trieste, od altre norme del Trattato di Pace con l'Italia e del diritto internazionale riconosciuto dalle Nazioni Unite;

g) atti di riconoscimento internazionale dell'indipendenza delle Repubbliche di Slovenia e di Croazia dal 1991-1992 e conseguenti Risoluzioni S/RES/753 (1992) e S/RES/754 (1992) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che hanno reso inapplicabili (art. 30, n. 3 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati) le norme del Trattato di pace con l'Italia relative alla sovranità del Free Territory of Trieste sulle aree accessorie già sottoposte all'amministrazione civile provvisoria del Governo federale jugoslavo, la cui estinzione è stata accertata e riconosciuta con la Risoluzione S/RES/757 (1992) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

**9.** In forza della Risoluzione n. 16/1947 del Consiglio di Sicurezza e del Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947, art. 21 nn. 1, 2 e 3, anche la I.P.R. F.T.T. è soggetta come tale soltanto alla giurisdizione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sul Free Territory of Trieste.

**10.** I deleganti incaricano perciò la I.P.R. F.T.T. di adempiere agli obblighi dell'Allegato VII del Trattato di Pace riguardanti gli organi provvisori di amministrazione e di rappresentanza del Free Territory of Trieste inviando direttamente al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il presente Atto di costituzione ed i successivi rapporti sul proprio operato.

**11.** La I.P.R. F.T.T. riconosce che il Governo italiano ha giurisdizione sul Free Territory of Trieste soltanto quale Amministratore civile provvisorio uscente, che come tale ha il dovere di garantire l'ordinaria amministrazione, in conformità al mandato internazionale e senza ulteriori violazioni, sinché il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite non provveda a sostituirlo con un altra Autorità amministratrice.

**12.** La I.P.R. F.T.T. non riconosce alcuna giurisdizione di Stati terzi sull'attuale Free Territory of Trieste.

**13.** La I.P.R. F.T.T. non riconosce alcuna giurisdizione sull'attuale Free Territory of Trieste di organizzazioni internazionali, di organizzazioni regionali di Stati e di organizzazioni intergovernative che non riconoscano ufficialmente il Free Territory of Trieste quale Stato membro, associato o aggregato, o quale Stato partner.

**14.** La I.P.R. F.T.T. non ha e non sostiene alcuna rivendicazione territoriale per conto del Free Territory of Trieste verso gli Stati confinanti e vicini: Italia, Slovenia, Croazia.

**15.** La rappresentanza internazionale provvisoria di Stato del Free Territory of Trieste delegata alla I.P.R. F.T.T. avrà termine nel momento in cui entrerà in funzione un nuovo rappresentante internazionale del Free Territory of Trieste nominato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

**16.** Gli atti della I.P.R. F.T.T. vengono autenticati dai suoi organi di rappresentanza provvisoria internazionale di Stato ed hanno valore per tutti i soggetti di diritto privato, di diritto pubblico e di diritto internazionale che la riconoscono e che hanno interesse legittimo ad avvalersene.

## SEZIONE III - Deleghe e deleganti

**17.** Tutte le deleghe vengono rilasciate esclusivamente per creare e legittimare la I.P.R. F.T.T. quale rappresentanza internazionale temporanea di Stato del Free Territory of Trieste e per conferirle i poteri di rappresentanza necessari allo svolgimento degli incarichi ad essa conferiti. Le deleghe non costituiscono perciò responsabilità, obblighi o privilegi di natura giuridica od economica del delegante verso la I.P.R. F.T.T. o verso altri.

**18.** Il conferimento delle deleghe alla I.P.R. F.T.T. non è causa automatica di modifica né di annullamento delle deleghe che siano state già conferite, o vengano conferite successivamente, ad altri soggetti giuridici per le medesime materie.

**19.** Ogni delega può essere generale o parziale. La delega generale consiste nella sottoscrizione senza riserve del presente atto costitutivo. Se la delega è parziale, deve contenere le specificazioni sull'oggetto della delega e/o le riserve del delegante su uno o più punti del presente atto costitutivo.

**20.** Ogni soggetto delegante di diritto privato, di diritto pubblico o di diritto internazionale può aggiungere alla delega generale con o senza riserve, in qualsiasi momento ed anche con atti separati, una o più deleghe speciali riguardanti operazioni e diritti particolari che rientrino negli scopi generali e nelle funzioni della I.P.R. F.T.T.

**21.** La I.P.R. F.T.T. può accettare deleghe da organi di altri Stati soltanto in materie che non siano in contrasto con la sovranità, l'indipendenza, l'integrità e l'ordinamento giuridico dell'attuale Free Territory of Trieste.

**22.** Le deleghe di rappresentanza internazionale possono essere conferite alla I.P.R. F.T.T.:

a) con firma apposta sul testo in italiano e/o sul testo in inglese del presente atto, o sul testo di sue successive traduzioni convalidate e riconosciute dalla I.P.R. F.T.T.;

b) con atti separati, indirizzati alla I.P.R. F.T.T., che contengano la dichiarazione che il delegante ha letto il presente atto costitutivo in uno dei testi previsti dal precedente punto a) e che lo approva in toto, o con le riserve di cui al punto 19.

**23.** Le firme e l'identità dei deleganti vengono accertate ed autenticate dagli organi della I.P.R. F.T.T. quale rappresentanza provvisoria di Stato.

**24.** Il presente atto è aperto senza limiti di tempo alla sottoscrizione di tutti deleganti che vi abbiano diritto ed interesse legittimo.

**25**. Le prime deleghe apposte in calce al presente atto costituiscono ad ogni effetto la I.P.R. F.T.T. rendendola operativa dalla data di oggi, 16 settembre 2015; le deleghe successive verranno registrate con la data di firma o di deposito.

**26.** La I.P.R. F.T.T. ha facoltà di accettare o rifiutare ogni delega. Ogni delegante può revocare la propria delega con comunicazione formale e preavviso di 30 giorni.

**27.** Le informazioni sull'identità dei deleganti e sui loro rapporti con la I.P.R. F.T.T. possono essere protette da riservatezza secondo i principi e nei modi di cui alla Sezione X - Sicurezza.

## SEZIONE IV - Diritti ed interessi rappresentati

**28.** I diritti e gli interessi legittimi di cui al punto 6 consistono nella piena attuazione, con gli aggiornamenti necessari ed opportuni, delle norme di diritto internazionale che riguardano:

a) l'avvenuta costituzione e l'ordinamento del Free Territory of Trieste e del suo Porto Franco internazionale;

b) i diritti e gli obblighi del Free Territory of Trieste e degli altri Stati verso il Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste;

c) gli obblighi degli altri Stati verso Free Territory of Trieste.

**29.** I soggetti deleganti incaricano pertanto la I.P.R. F.T.T. di rappresentare e difendere in ogni sede istituzionale, diplomatica e giudiziaria:

a) i diritti e gli interessi legittimi del Free Territory of Trieste quale Stato sovrano membro di diritto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

b) la sicurezza di Stato del Free Territory of Trieste;

c) i diritti e gli interessi legittimi del Porto Franco internazionale di Trieste quale ente di Stato del Free Territory of Trieste;

d) i diritti e gli interessi legittimi della popolazione sovrana, dei cittadini di diritto e dei residenti del Free Territory of Trieste;

e) i diritti e gli interessi legittimi delle imprese commerciali, artigiane, industriali, scientifiche, tecnologiche e finanziarie che hanno o desiderano avere sede principale, filiale o attività nel Free Territory of Trieste e nel suo Porto Franco internazionale;

f) i diritti e gli interessi legittimi dei cittadini e delle imprese del Free Territory of Trieste e degli altri Stati sul Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste e sui registri navali del Free Territory of Trieste;

g) i diritti e gli interessi legittimi delle imprese del Free Territory of Trieste e delle imprese degli altri Stati sui registri dell'aviazione commerciale del Free Territory of Trieste;

h) i diritti e gli interessi legittimi dei cittadini, dei residenti e delle imprese dell'attuale Free Territory of Trieste e delle imprese degli altri Stati all'indipendenza monetaria, finanziaria, bancaria, assicurativa e di borsa del Free Territory of Trieste.

## SEZIONE V - Attività di rappresentanza delegate

**30.** I deleganti incaricano la I.P.R. F.T.T. di accreditarsi ed agire a tali scopi verso qualsiasi soggetto giuridico privato, pubblico ed internazionale, e nelle relazioni con gli Stati, con le organizzazioni internazionali, con le unioni regionali di Stati, con le organizzazioni intergovernative e con le alleanze intergovernative.

**31.** I deleganti incaricano in particolare la I.P.R. F.T.T. di accreditarsi ed agire nelle relazioni con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e con i suoi singoli organi, e specialmente con il Consiglio di Sicurezza, con l'Assemblea Generale, con il Segretariato Generale e con la International Law Commission.

**32.** I deleganti incaricano in particolare la I.P.R. F.T.T. di accreditarsi ed agire nelle organizzazioni internazionali tuttora esistenti delle quali il Free Territory of Trieste è uno Stato membro originario di diritto o per accordi specifici dal 1947-48, e con le organizzazioni che sono loro succedute nelle medesime funzioni.

**33.** I deleganti incaricano la I.P.R. F.T.T. di verificare, anche con inchieste autonome, l'esercizio libero ed effettivo dei diritti e degli interessi legittimi elencati ai punti 28 e 29, di denunciarne le violazioni in tutte le sedi pertinenti e di proporre e di negoziare con tutti i soggetti privati, pubblici o internazionali coinvolti gli accordi preliminari necessari alla soddisfazione di tali diritti ed interessi legittimi.

**34.** A questo scopo la I.P.R. F.T.T. può chiedere e ricevere lo status giuridico e svolgere il ruolo politico di osservatore, od altro status e ruolo analogo, presso le Nazioni Unite e presso le altre organizzazioni ed alleanze internazionali, regionali ed intergovernative delle quali il F.T.T. ha titolo o diritto ad essere o divenire Stato membro od associato.

## SEZIONE VI - Validità degli atti e degli accordi negoziati

**35.** Gli accordi negoziati dalla I.P.R. F.T.T. a beneficio di soggetti di diritto privato o di diritto pubblico potranno avere vigore dopo avere ottenuto il consenso scritto delle parti su un apposito atto redatto ed autenticato dalla I.P.R. F.T.T. o da altro ente di loro scelta.

**36.** Gli accordi internazionali preliminari negoziati dalla I.P.R. F.T.T. potranno avere vigore dopo avere ottenuto, nell'ordine:

a) il parere favorevole del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;

b) l'approvazione della maggioranza semplice della popolazione sovrana del F.T.T., attraverso una consultazione democratica organizzata e vigilata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

## SEZIONE VII - Principi

**37.** A questi scopi la I.P.R. F.T.T:

37.1. riconosce ed attua i principi: dell'Introduzione e del Preambolo della Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti d'America, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, della Carta delle Nazioni Unite, della Convenzione di Montevideo sui diritti e i doveri degli Stati, della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, della Convenzione di Vienna sulla successione degli Stati nei trattati, dell'Atto finale di Helsinki della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, della Carta di Parigi e tutti gli altri atti e le convenzioni internazionali che tutelano i diritti degli Stati, i diritti civili, politici, sociali ed economici delle persone, i diritti economici delle imprese ed i principi del libero commercio;

37.2. si ispira ai criteri di legalità e correttezza dell'A.M.G. F.T.T. quale primo governo di Stato dell'attuale F.T.T. affidato dal 1947 al 1954 alla responsabilità dei Governi degli Stati Uniti e del Regno Unito.

## SEZIONE VIII - Atti precedenti riconosciuti

**38.** la I.P.R. F.T.T. riconosce e fa propri tutti gli atti di difesa del Free Territory of Trieste e del suo Porto Franco internazionale che sono stati sinora notificati alle autorità amministratrici italiane ed alle autorità internazionali dal Movimento Trieste Libera - Gibanje Svobodni Trst - Bewegung Freies Triest -

Free Trieste Movement e del Movimento Trieste Libera Austria - Bewegung Freies Triest Österreich.

**39.** Tali atti includono in particolare, dal 2013 ad oggi:

a) *Atto di reclamo e messa in mora* al Governo italiano (18 giugno 2013);

b) *Reclamo urgente di cittadini del Territorio Libero di Trieste contro attività di repressione politica commesse dal Governo italiano e dallo Stato italiano* (30 giugno 2014);

c) *Diffida internazionale al Governo italiano quale amministratore fiduciario del Territorio Libero di Trieste a dare piena esecuzione alle norme sul regime internazionale e sui registri navali del Porto Franco di Trieste con l'emanazione del decreto qui allegato* (9 settembre 2014);

d) *Carta dei diritti dei cittadini e delle imprese del Free Territory of Trieste* (20 maggio 2015);

e) *Reclamo internazionale nei confronti del Governo italiano quale amministratore fiduciario su mandato internazionale del Territorio Libero di Trieste, e denuncia penale nei confronti del sindaco e di altri amministratori del Comune di Trieste per violazione dei diritti economici fondamentali dei cittadini del Territorio Libero di Trieste in materia di diritto al lavoro, equità retributiva e fiscale, assistenza sociale, reddito di cittadinanza, diritto alla casa*. (15 settembre 2014);

f) *Domanda di intavolazione previo completamento del Libro Fondiario con piombatura immediata della domanda nel Libro Fondiario sulle Partite Tavolari da costituirsi* (17 aprile 2015), riguardante il Porto Franco Nord di Trieste;

g) *Petizione al Parlamento Europeo con richiesta di esame ed intervento urgenti per denuncia di gravi violazioni del diritto internazionale e del diritto dell'Unione Europea nei rapporti rapporti giuridici, politici ed economici dell'Unione Europea e della Repubblica Italiana verso l'attuale Free Territory of Trieste e verso gli altri Stati dell'UE e della Comunità internazionale* (4 giugno 2015);

h) *Invito formale ad adempiere entro 90 giorni agli obblighi di diritto internazionale e di diritto italiano verso il Free Territory of Trieste, i suoi cittadini, i suoi residenti, le sue imprese e le sue istituzioni* (15 giugno 2015);

*i*) *Nuova domanda, con nuovi fatti, motivi, eccezioni e richieste, per il completamento urgente del Libro Fondiario con l'iscrizione e l'intavolazione* ex lege *della proprietà e dei vincoli di beni pubblici inclusi nel Porto Franco Nord (c,d, "vecchio") di Trieste e contestuale opposizione e diffida dall'eseguire qualsiasi domanda, da chiunque presentata, per il completamento del Libro Fondiario e l'intavolazione dei suddetti o di altri beni pubblici in elusione o*

*vìolazione di titoli di proprietà e vincoli determinati* ex lege *dal Trattato di Pace di Parigi del 10.2.1947 come ratificato ed eseguito con leggi vigenti della Repubblica italiana* (11 agosto 2015);

*j*) *Richiesta di ripristino della corretta amministrazione e di cessazione degli abusi dell'ente pubblico autonomo del Free Territory of Trieste "Provincia di Trieste"* (1 luglio 2015);

*k*) *Richiesta di abrogazione dei decreti del Commissario di Governo per il Territorio di Trieste relativi al reclutamento militare, e di tutti gli altri atti commissariali attinenti e conseguenti* (31 luglio 2015);

l) *Avviso pubblico* (14 Settembre 2015) inviato al Commissario del Governo Italiano a Trieste e, tramite questi, al Governo Italiano;

## SEZIONE IX - Sedi, rappresentanze, organizzazione e finanziamento

**40.** Per realizzare i propri scopi la I.P.R. F.T.T. può istituire sedi e rappresentanze in qualsiasi Stato del mondo, si finanzia con i liberi contributi di persone, imprese ed organizzazioni del F.T.T. e di altri Stati e può compiere ogni genere di operazioni finanziarie legali, con qualsiasi strumento finanziario ed in qualsiasi Stato.

**41.** La I.P.R. F.T.T. ha una struttura organizzativa e rappresentativa direttoriale di tipo svizzero, formata da un Segretariato Generale, un Dipartimento Esteri, Comunicazione e Sicurezza, un Dipartimento Economia e Finanze, un Dipartimento per i Diritti civili, politici, economici, culturali ed ambientali. ai quali possono venire aggiunti altri Dipartimenti secondo necessità, e dai direttori, dagli staff esecutivi, dai consulenti e dai collaboratori del Segretariato Generale e dei Dipartimenti. Le direzioni di più Dipartimenti possono essere accorpate secondo necessità.

**42.** Tutti gli incarichi e le attività di cui all'art. 41 sono assegnati senza vincoli di nazionalità, cittadinanza o residenza e sono accettati e svolti a titolo volontario e gratuito, ma se necessario possono essere compensati con rimborsi spese e con retribuzioni stabiliti per ogni singolo incarico, attività od azione dai direttori del Segretariato Generale e dei Dipartimenti della I.P.R. F.T.T.

**43.** Le decisioni della I.P.R. F.T.T. vengono assunte collegialmente dai direttori in carica del Segretariato Generale e dei Dipartimenti.

**44.** I direttori del Segretariato Generale e dei Dipartimenti sono responsabili delle loro decisioni di fronte ai deleganti e di fronte al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

**45.** La rappresentanza giuridica della I.P.R. F.T.T. è esercitata collegialmente dai direttori del Segretariato Generale e dei Dipartimenti, è normalmente delegata al direttore del Segretariato Generale, con il titolo di Secretary General e per atti particolari può essere delegata ad uno o più direttori dei Dipartimenti.

**46.** In caso di dimissioni o cessazione dall'incarico, per qualsiasi motivo, di uno o più dei direttori sopra detti, sulla loro surroga temporanea o permanente decidono all'unanimità i direttori rimanenti.

**47.** La qualità di membro degli staff esecutivi, di consulente e di collaboratore degli organi della I.P.R. F.T.T. è determinata da atto di nomina da parte della I.P.R. F.T.T. e può venire confermata da un documento di identificazione rilasciato dalla I.P.R. F.T.T., che ha facoltà di sospendere o revocare in qualsiasi momento la nomina ed il documento.

## SEZIONE X - Sicurezza

**48.** I nomi del direttore del Segretariato Generale e dei direttori dei Dipartimenti sono di norma pubblici, sono indicati al punto 54 del presente atto costitutivo e vengono confermati direttamente dai deleganti all'atto della delega. In caso di necessità la I.P.R. F.T.T. può secretare anche i nomi di uno o più direttori dei Dipartimenti.

**49.** I nomi dei deleganti, i nomi dei finanziatori, i nomi dei membri degli staff esecutivi e dei consulenti ed i documenti di qualsiasi genere della I.P.R. F.T.T. e delle sue attività possono venire coperti dalla riservatezza dovuta ai membri ed agli atti delle rappresentanze di Stato.

**50.** Per tale motivo:

a) i nomi dei deleganti, dei membri dello staff esecutivo e dei consulenti possono essere resi pubblici soltanto con il loro consenso scritto, ma possono venire comunicati sotto vincolo di riservatezza al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;

b) gli atti e i documenti della I.P.R. F.T.T. che hanno carattere di riservatezza possono venire resi pubblici soltanto con il consenso unanime dei direttori della I.P.R. F.T.T.

**51.** La I.P.R. F.T.T. può chiedere al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ed a singoli Stati tutela diplomatica, con le immunità ed i privilegi conseguenti, per i propri rappresentanti, per i membri degli staff esecutivi e dei consulenti, per i propri avvocati, per i propri deleganti, per i propri finanziatori e sostenitori, di qualsiasi nazionalità essi siano, nonché per le proprie sedi e per i propri uffici distaccati.

**52.** La I.P.R. F.T.T. può chiedere asilo politico a qualsiasi Stato per ogni persona che sia ingiustamente perseguitata per attività svolte a favore della sovranità, dell'indipendenza e dell'integrità del Free Territory of Trieste.

**53.** La I.P.R. F.T.T. può chiedere al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ed a singoli Stati gli interventi urgenti di loro competenza che siano necessari per la tutela:

a) dell'integrità, dell'indipendenza e della sicurezza dell'attuale F.T.T.;

b) dell'integrità, della funzionalità e della sicurezza del suo Porto Franco internazionale;

c) dei diritti e della sicurezza dei cittadini, dei residenti e delle imprese del F.T.T. e dei suoi cittadini all'estero;

d) dei diritti delle imprese di altri Stati riguardanti il F.T.T. ed il suo Porto Franco internazionale;

e) dei deleganti, dei rappresentanti, dei membri dello staff esecutivo, dei consulenti, dei finanziatori, degli atti, delle sedi e degli uffici della I.P.R. F.T.T.

## SEZIONE XI - Nomine

**54.** Le persone delegate a svolgere il ruolo di direttori degli organi della I.P.R. F.T.T. agli scopi e con i poteri stabiliti dal presente atto sono:

a) Segretario Generale e Direttore del I Dipartimento (Esteri, Comunicazione e Sicurezza): *Paolo G. Parovel*;

b) Direzione II Dipartimento (Economia e Finanze): *nominativo temporaneamente protetto ex artt. 43 e 48*;

c) Direzione III Dipartimento (Diritti civili, politici, economici, culturali ed ambientali): *Roberto Giurastante*.

## SEZIONE XII - Norme transitorie

**55.** La sede iniziale della I.P.R. F.T.T. quale rappresentanza internazionale provvisoria di Stato è stabilita nella capitale del Free Territory of Trieste, dove è ospitata gratuitamente dal Movimento Trieste Libera nei suoi uffici di piazza della Borsa 7.

**56,** Dopo l'apposizione delle prime deleghe che costituiscono la I.P.R. F.T.T. il presente Atto costitutivo verrà aperto al deposito delle deleghe successive, con le procedure di cui ai punti 22 e 23.

_____

Il presente atto viene sottoscritto in Trieste il 16 settembre 2015 dai primi deleganti, le cui identità e firme vengono contestualmente autenticate come al punto 23 dell'atto medesimo.

Trieste, 16 settembre 2015.

*- omissis (artt. 27, 49, 50) -*

Conferenza stampa in Trieste, 2 settembre 2016:

# Verifica dell'amministrazione civile provvisoria italiana dell'attuale Free Territory & Free Port of Trieste

testo delle dichiarazioni

La Rappresentanza Internazionale Provvisoria del Free Territory of Trieste – I.P.R. F.T.T., costituita dal 16 settembre 2015 su iniziativa del Movimento Trieste Libera, è un ufficio di rappresentanza economica e politico-diplomatica che agisce su delega di cittadini ed imprese del Free Territory e di altri Stati. Le deleghe rappresentate sono già oltre 20 mila.

Nei primi 11 mesi di attività questa Rappresentanza ha provveduto a sviluppare le analisi storico-giuridiche della materia ed ha avviato le attività politico-diplomatiche di accreditamento e di informazione a livello internazionale. Una parte rilevante di tali attività è necessariamente coperta da riservatezza.

I risultati sono soddisfacenti, perché l'attenzione internazionale al Free Territory, alle sue libertà finanziarie, al suo Porto Franco internazionale ed ai diritti che vi hanno tutti gli altri Stati sta crescendo in continuazione, e sono state possibili azioni politico-diplomatiche sempre più incisive.

Dal mese di giugno 2016 questa Rappresentanza ha bloccato con ricorsi sia l'urbanizzazione illegale del Porto Franco Nord di Trieste organizzata da politici e speculatori italiani, sia il tentativo della magistratura italiana di archiviare senza indagini le denunce penali nei loro confronti.

I progressi delle analisi storico-giuridiche sono stati facilitati dal fatto che i responsabili della simulazione della sovranità italiana sul Free Territory of Trieste hanno consolidato le loro tesi in due sentenze amministrative, utilizzandole come copertura di tutti gli abusi. Si tratta delle sentenze TAR FVG n. 400/2013 e 530/2013.

Le analisi sono state consolidate a fine luglio 2016 nell'expertise n. IV-1, che ha accertato tre circostanze principali.

La prima è che il Free Territory of Trieste attuale è formato dalla principale ex Zona A con il Porto Franco internazionale e non ha contenziosi territoriali con gli Stati confinanti vicini, poiché le Nazioni Unite hanno chiuso definitivamente la questione della secondaria ex Zona B dal 1992.

La seconda è che le tesi consolidate nelle due sentenze amministrative italiane n. 400/2013 e 530/2013 per affermare la sovranità italiana sul Free Territory of Trieste sono state costruite falsificando scandalosamente gli strumenti del diritto internazionale e dello stesso diritto italiano.

La terza è che la simulazione della sovranità italiana sul Free Territory of Trieste non è organizzata direttamente dal Governo italiano, ma da ambienti locali che ne ricavano rendite parassitiche.

Il 22 agosto 2016 questa Rappresentanza ha chiesto perciò al Governo italiano ed al Presidente della Repubblica Italiana verifiche urgenti, della conduzione dell'amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste, sulla base di quanto è risultato dall'expertise IV-1.

Di tale richiesta sono stati informati sia gli amministratori primari, che sono i Governi degli Stati Uniti e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, sia le Nazioni Unite quali garanti internazionali del Free Territory of Trieste.

Per evitare l'aggravamento dei danni nell'attesa di tali verifiche, questa Rappresentanza ha iniziato a notificare a tutti gli organi di amministrazione locali l'invito a prendere atto che le tesi con cui viene simulata la sovranità italiana sul Free Territory of Trieste sono false, ed a sospendere tutti i provvedimenti che hanno emanato accreditando erroneamente quelle tesi.

Le amministrazioni locali che hanno già ricevuto o riceveranno in questi giorni tali comunicazioni sono: il Commissario del Governo e Prefetto, tutti gli organi giudiziari, le agenzie fiscali e previdenziali, i Comuni, la Provincia, la Regione, l'EZIT in liquidazione, l'Autorità Portuale, ed altre.

L'expertise e le comunicazioni a tali autorità verranno pubblicati sul sito internet di questa Rappresentanza (ipr-ftt.one) nella sezione Documenti. In questo modo i cittadini e le imprese potranno riferirsi direttamente nei loro ricorsi fiscali, giudiziari o amministrativi alla comunicazione ufficiale notificata dall'I.P.R. F.T.T. alle autorità specifiche.

Gli utilizzi del testo dell'expertise, o di sue parti, dovranno essere invece autorizzati da questa Rappresentanza, che potrà fornire tutte le ulteriori informazioni e consulenze.

Per quanto riguarda gli sviluppi politico-economici a breve e medio termine, questa Rappresentanza ritiene che la piena attivazione delle funzioni del Free Territory of Trieste quale Porto Franco internazionale e centro finanziario sia sempre più importante per le strategìe di liberalizzazione dei commerci tra Europa e Stati Uniti, e con il resto del mondo.

Trieste Libera

# AL CONSIGLIO DI SICUREZZA ED AGLI STATI MEMBRI DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE: **ISTANZA URGENTE DEI CITTADINI DEL TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE — FREE TERRITORY OF TRIESTE**

Premesso che:

**1**. L'art. 21 ed Allegati specifici del vigente Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947 tra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia ha creato il Free Territory of Trieste -Territorio Libero di Trieste - FTT-TLT, Stato indipendente posto sotto la tutela diretta delle Nazioni Unite attraverso il Consiglio di Sicurezza.

**2**. Il nucleo del FTT-TLT è costituito dalla città col circondario ed il Porto Franco Internazionale di Trieste, provvisoriamente denominati "Zona A", e venne integrato con una fascia costiera aggiuntiva per dargli accesso diretto alle acque internazionali, denominata provvisoriamente "Zona B".

**3**. Su tali aree il Trattato di Pace ha dichiarato cessata dal 1947 la sovranità italiana e non vi ha esteso la sovranità jugoslava, sottoponendole a quella esclusiva del FTT-TLT.

**4**. La creazione del FTT-TLT aveva e conserva lo scopo di garantire il benessere dei suoi cittadini e la fruizione libera ed indiscriminata del suo Porto franco internazionale da parte di tutti i Paesi membri delle Nazioni Unite, quale enclave logistica e produttiva autonoma con proprio Governo democratico presieduto da un Governatore nominato dalle Nazioni Unite.

**5**. Il Trattato di Pace ha affidato il FTT-TLT ad un Governo Militare Alleato provvisorio in attesa di poter procedere a tale nomina, e poiché essa risultò bloccata dai contrasti della guerra fredda, nel 1954 con il vigente Memorandum d'intesa di Londra l'Amministrazione Militare Alleata è stata sostituita, quale "practical arrangement", espediente pratico, con l'amministrazione civile provvisoria, di tipo fiduciario, dei Governi (e non degli Stati) italiano per la Zona A e jugoslavo per la Zona B.

**6**. A seguito del Trattato bilaterale di Osimo del 1975 sulle relazioni tra Italia e Jugoslavia, il Consiglio di Sicurezza ha acconsentito a togliere dall'ordine del giorno la nomina del Governatore e la questione del FTT-TLT. Che vi possono venire perciò rinserite d'iniziativa motivata di qualsiasi Stato membro delle N.U.. Ma anche di cittadini, singoli od organizzati, del Territorio amministrato poiché come tali vi hanno interesse legittimo.

**7**. Il Governo amministratore jugoslavo ha cessato di esistere per estinzione totale (1992-2003) dello Stato di Jugoslavia, e la Comunità internazionale vi ha riconosciuto parzialmente subentrata dal 1991 la sovranità dei nuovi Stati indipendenti di Slovenia e di Croazia entro gli attuali confini, che includono ed assorbono anche l'accessoria Zona B del FTT-TLT.

**8**. Il FTT-TLT consiste oggi pertanto nella principale "Zona A" (Trieste, Porto Franco e circondario) tuttora amministrata dal Governo italiano secondo il mandato fiduciario internazionale del 1954. Il quale lo obbliga in particolare, nella sua funzione di Governo civile provvisorio del FTT-TLT a: garantire l'indipendenza, la democrazia e la buona amministrazione del FTT-TLT; promuovere l'assetto definitivo del FTT-TLT in regime di autodeterminazione; garantire la parità giuridica dei cittadini amministrati nelle loro varie lingue e culture; conservare e promuovere il Porto Franco internazionale di Trieste nell'interesse del territorio amministrato e della Comunità internazionale; mantenere i conti e le partite fiscali dell'amministrazione fiduciaria separati da quelli dello Stato italiano; rispettare il divieto di esten-

dere al FTT-TLT il pagamento del debito pubblico dell'Italia.

**9**. Il Governo italiano vìola invece provatamente da tempo tale mandato consentendo arbitrariamente, ed in palese conflitto di interessi, un'aggregazione fittizia ed ingannevole del FTT-TLT al territorio nazionale dello Stato italiano, che è invece un Paese terzo.

**10**. Questa situazione anomala consente allo Stato italiano di simulare senza titolo la propria sovranità sul FTT-TLT estendendovi direttamente la propria giurisdizione assieme a gravi corruzioni politiche, burocratiche e giudiziarie. Ed in forza di ciò esso: soffoca il Porto franco internazionale di Trieste a vantaggio dei porti italiani; discrimina i Cittadini non di lingua italiana; sostiene e finanzia il nazionalismo razzista di confine; sottopone illecitamente anche il FTT-TLT al pagamento del debito pubblico italiano; si sostituisce alle funzioni ed istituzioni legittime del FTT-TLT; reprime il dissenso democratico.

**11**. Si tratta di violazioni gravissime dei diritti umani e civili e dei Trattati internazionali, con le quali l'infedeltà del Governo italiano al mandato di amministrazione provvisoria e le conseguenti intromissioni indebite dello Stato italiano stanno trascinando al fallimento l'economia del FTT-TLT e ne fanno affondare i Cittadini in uno stato di crescente disoccupazione, povertà e disperazione.

**12**. Ai reclami specifici dei Cittadini del FTT-TLT il Governo italiano amministratore provvisorio e le istituzioni dello Stato italiano abusivamente insediate oppongono silenzi o risposte evasive ed antigiuridiche, persistendo nei comportamenti dannosi ed attuando ritorsioni.

I SOTTOSCRITTI CITTADINI DEL TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE

chiedono perciò al Consiglio di Sicurezza ed ai Paesi membri delle Nazioni Unite, appar Statuto delle stesse ed in esecuzione dei Trattati ed accordi internazionali pertinenti:

**a**) di avviare immediatamente un'**inchiesta sull'esercizio dell'amministrazione** civile provvisoria del FTT-TLT da parte del Governo italiano;

**b**) di invitare sin d'ora il Governo italiano a **regolarizzarla con effetto immediato**, anche sotto il profilo dei trattamenti e dei rimborsi fiscali;

**c**) in caso di rifiuto o ritardo, di **trasferire il mandato di amministrazione** civile provvisoria del FTT-TLT al Governo dell'Austria, della quale Trieste è stata parte quale "città immediata" e porto franco essendovi liberamente associata dal 1382 al 1918.

**d**) **reinserire** contestualmente **all'ordine del giorno** del Consiglio di Sicurezza gli argomenti intitolati "**Appointment of a Governor of the Free Territory of Trieste**" e "The question of The Free Territory of Trieste", e provvedere ad avviare quanto prima la nomina del Governatore, ripristinando sin d'ora il seggio e la bandiera del FTT-TLT.

Movimento Trieste Libera
Gibanje Svobodni Trst
Free Triest Movement

**Domicilio legale**: i firmatari eleggono domicilio presso la sede del Movimento "Trieste Libera", attualmente in via Udine 2, I 34135 Trieste;
telefono: +39 040 9851413, e-mail: info@triestelibera.org, segreteria.triestelibera@gmail.com

DOC. 1

TRIEST

OHCHR REGISTRY

31 MARS 2017

Recipients : S.P.D. Democratie Tot. Droits H.

Enclosure (Rec. 1)

Dear Mr. Alfred De Zayas

We thereby inform your Office that, between 2013 and 2014, 14,000 citizens of the FTT's Zone A have signed a petition reporting Italian breaches of the civil administration trusteeship, transferred to Italy subsequently to the London Memorandum of Understanding, signed by ministers of the USA, UK, Yugoslavia and Italy.

The breaches of the trusteeship are here reported:

1) Simulated sovereignty. Instead of carrying out its mere civil administration on its respective Zone, Italy has immediately de facto performed a fully sovereignty over it, thereby preventing the condition of independence essential for the correct development of the Free Zone of Trieste. The Italian Government breaches for a long time now the international trusteeship, allowing arbitrarily and in conflict of interests a fictitious annexation of the FTT to the national territory of the Italian State, which, on the contrary, is a third State. (Attached: UNPO documents)

2) The Free Zone of Trieste has been – administratively – grouped together along with the other 24 Italian Ports, thereby not complying with anyone of the first 20 articles of the Annex VIII to the Treaty of Peace, even though these have been provided in a temporal continuum both by the 1954 London Memorandum of Understanding and by the 1975 bilateral Italian-Yugoslavian treaty of Osimo, as well as by some recent Italian Courts judgements (see attached Port Inquiry and Grant - Verdirame expertise documents).

3) Failure to implement and to recognize the Rights of Citizenship for the FTT Citizens, as disposed by Annex VI Art. 6 of the Treaty of Peace (see attached documents) with arbitrarily breach of the Right of Citizenship applied by the Yugoslavian Army Military Government (AMAJ/VUJA) in the FTT Zone B.

We deliver to your Office 13.760 signs of FTT Citizens. To this date these breaches persist.

Best regards,

Alessandro Gombač
CEO – Triest NGO

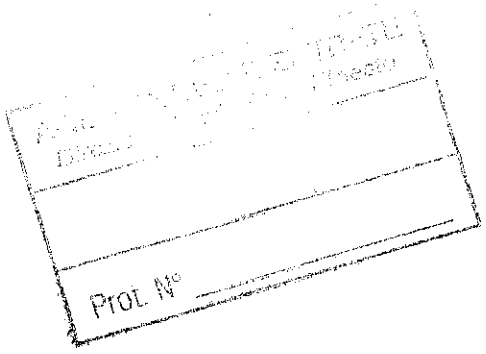
WWW.TRIEST-NGO.ORG
info@triest-ngo.org
The Human Rights, Civil and Economic Development Initiative for the Free Territory of Trieste.
8, Gainsborough Road
London - United Kingdom
Reg. n: 8480293
Phone: +44(0)208144 7986

WWW.TRIEST-NGO.ORG
info@triest-ngo.org
The Human Rights, Civil and Economic Development Initiative for the Free Territory of Trieste.
8, Gainsborough Road
London - United Kingdom
Reg. n: 8480293
Phone: +44(0)208144 7986

– **All'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Trieste**
**in persona del Direttore *pro tempore***
**34145 Trieste, via L. Stock 2/3**
**p.e.c: dp.trieste@pce.agenziaentrate.it**

– **Al Comune di Trieste**
in persona del Sindaco *pro tempore*
p.e.c. comune.trieste@certgov.fvg.it

**e loro tramite:**
a) al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
b) al Governo italiano – Presidenza del Consiglio




Ogg.: **causa di accertamento n. 1757/17 avanti il Tribunale civile di Trieste, nei confronti del Governo italiano, delle sue Agenzie fiscali e dell'INPS**

Si comunica e si rende evidente agli Enti in indirizzo, per ogni effetto e conseguenza di legge:

1. che il sottoscritto , nato a il , codice fiscale residente in è tra gli intervenuti per interesse legittimo nella causa di accertamento n. Reg. 1757/17 del Tribunale civile di Trieste azionata nei confronti del Governo italiano, delle sue Agenzie fiscali e dell'INPS dalla International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste – I.P.R. F.T.T. con atto di citazione notificato in data 22.5.2017;

2. che il proprio intervento, azionato tramite i procuratori speciali avv.ti Edoardo Longo, del Foro di Pordenone e Sandra Cisilino, del Foro di Udine, è stato ritualmente depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Trieste in data 01.08.2017;

3. che l'oggetto di causa è:

**a)** l'accertamento giudiziale della carenza assoluta di titolo del Governo italiano, e di suoi organi o di altri soggetti giuridici da esso delegati, ad imporre e riscuotere nell'attuale Free Territory of Trieste la cui amministrazione civile provvisoria è affidata alla responsabilità del Governo italiano, e nel Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste, tributi ed altre entrate fiscali in nome, per conto ed a bilancio dello Stato e di enti pubblici territoriali ed istituzionali e di amministrazioni pubbliche (inclusi Provincia e Comuni) e concessionari di pubblici servizi della Repubblica Italiana;

**b)** l'accertamento giudiziale del pieno titolo del Governo italiano, e di suoi organi o di altri soggetti giuridici da esso delegati, ad imporre e riscuotere in nome, per conto ed a bilancio separato dell'amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste e del suo Porto Franco internazionale, sinché essa rimanga affidata alla sua responsabilità, i soli tributi ed altre entrate fiscali previsti o compatibili con le leggi vigenti dell'ordinamento italiano che stabiliscono gli obblighi internazionali della Repubblica Italiana e del suo Governo verso l'attuale

Free Territory of Trieste ed i loro obblighi connessi verso gli altri Stati e verso le Nazioni Unite;

**c)** la sospensione cautelare, nelle more del giudizio e nel caso le relative Autorità della Repubblica Italiana non vi provvedano spontaneamente in autotutela, di tutte le procedure di esecuzione coattiva relative alle imposizioni fiscali delle quali dev'essere accertato il titolo, in quanto esse sono enormemente superiori a quelle compatibili con l'ordinamento dell'attuale Free Territory of Trieste e la loro riscossione nel Free Territory viola l'ordinamento della stessa Repubblica Italiana.

4. che, per tali motivi, in pendenza di detta causa di accertamento, sino al suo esito definitivo con sentenza passata in giudicato e fatte salve le eventuali cause per revocazione o le eventuali soluzioni negoziali:

**a)** ogni pagamento che sia stato, venga o verrà effettuato spontaneamente o coattivamente dal sottoscritto per soddisfare imposizioni fiscali dirette ed indirette, di qualsiasi genere, che sono oggetto della causa di accertamento, si intende effettuato con piena riserva di ripetizione del capitale, degli interessi e delle spese a qualsiasi titolo;

**b)** si fa riserva di sospendere ovvero non effettuare i pagamenti delle imposizioni fiscali contestate che risultino comunque violare di per sé le norme vigenti e prevalenti contrarie dell'ordinamento giuridico italiano precisate nell'atto di citazione;
ciò in quanto tale violazione è incompatibile con il principio di legalità formale e sostanziale che è tra i principi costitutivi dello stato di diritto ed è consolidato, nella fattispecie, dalla *liberty and property clause* costituita dall'art. 23 della Costituzione italiana: «*Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.*»

**c)** si fa inoltre speciale riserva di sospendere ovvero non effettuare detti pagamenti ove essi non siano possibili per le condizioni economiche del sottoscritto, o per altre circostanze obiettive, senza arrecare danno ingiusto, grave e non rimediabile alle condizioni materiali e morali di vita e di lavoro del sottoscritto e della sua famiglia;
e ciò anche per il principio fondamentale di equità fiscale che è tra i principi costitutivi dello Stato di diritto ed è consolidato, nella fattispecie, dall'art. 53 della Costituzione italiana: «*Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.*»

**d)** si rende evidente che tutto ciò vale anche:
– per le imposizioni tributarie di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo del sistema tributario italiano che siano state, vengano o verranno imposte e calcolate nonché riscosse su base patrimoniale, ovvero sulla proprietà, il possesso la detenzione o l'uso da parte di cittadini o residenti dell'attuale Free Territory of Trieste di fabbricati o aree edificabili o terreni agricoli situati nell'attuale Free Territory of Trieste o fuori di esso (incluse ISI, ICI, TASI, IMU *alias* IMUP, *alias* IMI, IMIS, TARI, IUC, etc.) agendo in esecuzione di leggi italiane non estese al suo ordinamento (Cassaz. Civ, Sez. I, 26 febbraio 1965, nn. 323, 324);
– per tutte le imposizioni fiscali che sono comunque oggetto della causa di accertamento n. 1757/17 avanti il Tribunale civile di Trieste e per la cui riscossione siano state, vengano o verranno azionate procedure esecutive immobiliari sui diritti

di proprietà, o di usufrutto, di superficie od altri relativi a detti beni immobili situati nell'attuale Free Territory of Trieste o fuori di esso;

e) si fa pertanto riserva di azionare a propria difesa la pendenza della causa di accertamento in tutti i contenziosi tributari inerenti, in ogni sede di giudizio, e di chiederne annotazione tavolare a tutela, anche preventiva, dei beni immobili e dei relativi diritti soggetti ad iscrizione;

f) si fa riserva di ogni azione risarcitoria dei danni materiali e morali causati da imposizioni e riscossioni fiscali che risultano e verranno confermate prive di titolo ed effettuate in violazione dello stesso ordinamento italiano vigente;

g) la presente comunicazione vale anche da atto di promozione motivata, in autotutela, del riesame degli atti di imposizione e di riscossione fiscale che sono stati o verranno emessi a carico del soggetto firmatario e di sue attività di lavoro dipendente od autonomo o d'impresa nell'attuale Free Territory of Trieste, per imposizioni fiscali il cui titolo è oggetto della causa di accertamento pendente, affinché l'ente impositore e procedente provveda spontaneamente ad annullare tali atti od a sospenderne cautelativamente l'esecuzione nelle more di causa.

Trieste,

avente ad oggetto : azione di accertamento ed altro.

**Conclusioni delle parti attrici :**

Nel merito

Accertati preliminarmente :

a) la vigenza, ad oggi ed alla data di sentenza, dei seguenti strumenti normativi dell'ordinamento giuridico italiano: L. n. 811/1947; DLgsCPS n. 1430/1947; Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 10 primo comma, 117 primo comma, 120 secondo comma;

L. n. 3054/1952; DPR 27 ottobre 1954, L. cost. n. 1/1963, artt. 1, 2, 4, 70.

b) il fatto che tali strumenti normativi vigenti dell'ordinamento giuridico italiano stabiliscono e regolano anche l'esecuzione di obblighi internazionali della Repubblica italiana e del Governo italiano verso l'attuale Free Territory of Trieste la cui amministrazione civile provvisoria è affidata

fiduciariamente dal 5 ottobre 1954 alla responsabilità del Governo italiano, che la esercita tuttora, e gli obblighi connessi verso altri Stati e verso le Nazioni Unite;

c) il fatto che per l'ordinamento giuridico italiano tali strumenti normativi vigenti hanno prevalenza nella gerarchia delle fonti del diritto per norma autonoma pre-costituzionale (art. 2 DlgsCPS n. 1430/1947 ratificato con L. n. 3054/1952) e per successivi principi e norme costituzionali (artt. 10 primo comma, 117 primo comma e 120 secondo comma Cost.; art. 4 L.cost. 1/1963);

Dichiararsi :

1) la conseguente carenza assoluta di titolo del Governo italiano, e di suoi organi o di altri soggetti giuridici da esso delegati, ad imporre, riscuotere ed incamerare nell'attuale Free Territory of Trieste la cui amministrazione civile provvisoria è affidata alla responsabilità del Governo italiano, e nel Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste, tributi ed altre entrate fiscali in nome, per conto ed a bilancio dello Stato e di enti pubblici territoriali ed istituzionali e di amministrazioni pubbliche (inclusi Provincie e Comuni) e concessionari di pubblici servizi della Repubblica Italiana.

2) il pieno titolo del Governo italiano, e di suoi organi o di altri soggetti giuridici da esso delegati, ad imporre, riscuotere ed incamerare in nome, per conto ed a bilancio separato dell'amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste e del suo Porto Franco internazionale, sinché essa rimanga affidata alla sua responsabilità, i soli tributi ed altre entrate fiscali previsti o compatibili con le leggi vigenti dell'ordinamento italiano che stabiliscono gli obblighi internazionali della Repubblica Italiana e del suo Governo verso l'attuale Free Territory of Trieste ed i loro gli obblighi connessi verso gli altri Stati e verso le Nazioni Unite.

3) Spese legali rifuse come per legge.

Con piena riserva della International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste – I.P.R. F.T.T., e di ogni altro soggetto internazionale interessato, di adire, in qualsiasi momento le sedi e procedure di diritto internazionale previste dal Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947 o dalle convenzioni internazionali per le stesse violazioni contestate, od altre connesse, qualora i tempi, lo svolgimento o gli esiti della presente causa di accertamento o di eventuali negoziati sulla materia si dimostrassero inadeguati a tutelare gli interessi legittimi rappresentati.

In via preliminare e cautelare, nonché in eventuale ulteriore di merito

Nelle more del presente giudizio e nel caso le relative autorità della Repubblica Italiana non vi abbiano già provveduto con le forme dell'autotutela, disporsi che vengano dichiarate sospese tutte le procedure di esecuzione coattiva di cui al presente procedimento e ad esse connesse e precisamente:

a) le procedure di riscossione coattiva di tributi e di altre entrate fiscali in nome, per conto ed a bilancio dello Stato e di enti pubblici territoriali ed istituzionali, di amministrazioni pubbliche e di concessionari di pubblici servizi della Repubblica Italiana nell'attuale Free Territory of Trieste la cui amministrazione civile provvisoria è affidata fiduciariamente alla responsabilità del Governo Italiano, e nel Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste;

b) le procedure di assegnazione, di vendita o di consegna in proprietà a terzi da parte dell'Agenzia del Demanio, e di ogni altro ente pubblico o privato, di beni pubblici che l'art. 1 dell'Allegato X del Trattato di Pace e l'art. 2.2. del suo Allegato VIII, ratificati ed eseguiti nell'ordinamento italiano con DlgsCPS 1430/1947 e L. 3054/1952, assegnano senza pagamento rispettivamente al Free Territory of Trieste ed al suo Porto Franco internazionale;

c) l'esecuzione di sentenze e di altri atti decisori ed esse parificati che risultino pronunciati attribuendoli dichiaratamente ad esercizio di sovranità della Repubblica Italiana sul Territorio Libero di Trieste - Free Territory of Trieste ed impongano pagamenti di somme di denaro, espropriazioni mobiliari ed immobiliari, atti di sequestro od altre obbligazioni patrimoniali, che non possono essere pronunciati da autorità non legittimamente dotate di imperio patrimoniale coercitivo, come da apparato normativo citato in premesse.

Onorari di legge con accessori integralmente rifusi.

**Conclusioni della parte convenuta I):**

Come da comparsa di risposta, anche nei confronti degli intervenuti:

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trieste, respinta ogni contraria istanza, dichiarare il proprio difetto di

giurisdizione o, in subordine, dichiarare inammissibili le domande attoree. In ulteriore subordine, voglia il Tribunale, respinta ogni avversa eccezione e deduzione, respingere la domanda nel merito perché infondata.

Spese, diritti e onorari integralmente rifusi.

**Conclusioni della parte convenuta 2 :**

accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito, e/o il difetto di legittimazione attiva degli attori per le domande proposte, e/o il difetto di legittimazione passiva dell'INPS a contraddire,

nel merito, rigettarsi ogni domanda avversaria perché infondata in fatto o in diritto, con rifusione delle spese di lite.

Anche nei confronti degli intervenuti.

**Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione**

Parte attrice, qualificandosi come International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste – I.P.R. F.T.T., ha convenuto in giudizio il Governo Italiano, Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli altri enti ed agenzie indicati in epigrafe, nonché l'I.N.P.S., per sentir accogliere le conclusioni ivi riportate.

Nel costituirsi in giudizio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le Agenzie convenute, come pure l'I.N.P.S., hanno pure concluso come in epigrafe.

Sentite le parti e richiesti e concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., il G.I. ne ha acquisito le definitive conclusioni ed infine, assegnati i termini di legge per conclusionali e repliche, si è riservato la decisione.

La domanda va respinta, in quanto inammissibile, per le ragioni che seguono.

Innanzitutto, è destituita di fondamento, oltre che in verità poco comprensibile l'eccezione preliminare di nullità dell'ordinanza interlocutoria dd. 29/11/17 sollevata da parti attrici ed intervenienti.

Infatti, la predetta ordinanza, nel limitarsi a chiarire sin da allora che la successiva udienza già fissata del 15/05/18 si sarebbe tenuta anche per la precisazione delle conclusioni, non aveva affatto revocato l'assegnazione dei termini richiesti ex art. 183 VI comma c.p.c. già accordata alla precedente udienza del 28/11/17; tant'è che attori ed intervenienti hanno senz'altro depositato la rispettiva prima e seconda memoria, con cui in ogni caso nessuna specifica richiesta istruttoria tale da postulare ulteriori e specifiche attività probatorie veniva formulata (compatibilmente del resto con la natura di mero diritto delle questioni dedotte, già rilevata con la citata ordinanza dd. 29/11/17); sicché non si vede quale violazione del contraddittorio sia stata commessa, e tanto meno del diritto di difesa.

Né d'altronde è dato ravvisare un apprezzabile *vulnus* con riferimento all'asseritamente omesso esame della domanda cautelare pure proposta in citazione (e reiterata nelle comparse d'intervento), posto che tale domanda non fu nemmeno reiterata nella prima udienza 28/11/17, quando il legale attoreo rimase del tutto silente al riguardo, né se ne trova traccia nel relativo allegato già depositato in via telematica (contenente una memoria non autorizzata e perciò dichiarato inammissibile, salvo poi confluire il relativo contenuto nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.); ammesso e non concesso che una sospensiva fosse ipotizzabile in relazione a imposizioni fiscali, procedure e sentenze imprecisati (ma sull'argomento si dirà meglio dopo).

Ciò premesso, ritiene questo giudice che la domanda vada licenziata, prima ancora che per ragioni di merito, sotto un profilo preliminare dirimente, ossia per carenza di un interesse tutelabile nella presente sede.

Basti invero considerare l'oggetto o *petitum* dell'azione proposta, quale desumibile tanto dalle conclusioni formulate nell'atto introduttivo – per cui si rinvia all'epigrafe – quanto dalla ulteriore precisazione chiarificatrice contenuta nell'allegato a verbale dd. 15/05/18, dove si legge che "*L'oggetto della presente causa civile, così come proposto nell'atto di citazione e confermato negli atti di intervento è l'accertamento del titolo del Governo italiano e dei suoi organi ad imporre, riscuotere ed incamerare nell'ambito del Free Territory of Trieste, del quale gli è affidata l'amministrazione fiduciaria, tributi ed altre entrate fiscali in nome, per conto ed a bilancio non di tale amministrazione*".

In sostanza, viene chiesto a questo giudice di accertare e dichiarare che il Governo italiano ha sì il potere di imporre tributi in territorio triestino, ma non già "*in nome, per conto ed a bilancio dello Stato e di enti pubblici territoriali ed istituzionali e di amministrazioni pubbliche (inclusi Provincia e Comuni) e concessionari di pubblici servizi della Repubblica Italiana*", bensì solo in quanto "*previsti o compatibili con le leggi vigenti dell'ordinamento italiano che stabiliscono gli obblighi internazionali della Repubblica Italiana e del suo Governo verso l'attuale Free Territory of Trieste ed i loro gli obblighi connessi verso gli altri Stati e verso le Nazioni Unite*".

Correlativamente, viene invocata "*in via preliminare e cautelare, nonché in eventuale via ulteriore di merito*", una sospensione di "*tutte le procedure di esecuzione coattiva di cui al presente procedimento e ad esse connesse*", incluse procedure di assegnazione, di vendita o di consegna in proprietà a terzi da parte dell'Agenzia del Demanio, e di ogni altro ente pubblico o privato, di beni pubblici, "*esecuzione di sentenze e di altri atti decisori ed esse parificati ... espropriazioni mobiliari ed immobiliari, atti di sequestro od altre obbligazioni patrimoniali...*".

Ora, ove anche una siffatta impostazione possa servire a superare l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata delle parti convenute (posto che, se fossero stati contestati

"*singoli atti impugnabili*", avrebbe in effetti operato il Dlgs 546/1992 invocato dall'Avvocatura, che attribuisce la giurisdizione alle Commissioni Tributarie in materia fiscale), tuttavia ciò non significa anche che la succitata normativa valga a riconfermare, *a contrario*, come pure sostenuto, "*la piena e perfetta giurisdizione del Tribunale ordinario correttamente adito....*".

In effetti, il tenore stesso delle domande avanzate rende in realtà arduo concepire un potere di concreto e giuridicamente ammissibile intervento del giudice adito.

Ciò che invero viene richiesto, per quanto è dato desumere dalla in verità confusa e poco limpida narrativa attorea, è una sorta di atto d'imperio di carattere politico-amministrativo, in quanto in definitiva un giudice della Repubblica Italiana dovrebbe dire, una volta per tutte (e non già in uno o più singoli casi concreti), ad organi della P.A. di non procedere - in quanto non titolati a farlo a carico di soggetti che in tesi non farebbero parte della stessa Repubblica - ad imporre, riscuotere o incamerare delle determinate somme, e ciò addirittura prima ancora di aver proceduto.

Ovvero, nel caso invece una procedura fosse già iniziata, il Giudice dovrebbe senz'altro sospenderla.

Tuttavia, è evidente innanzitutto, con specifico riferimento al primo aspetto, che gli odierni istanti non potrebbero vantare se non un interesse meramente politico, o a tutto voler concedere legittimo.

In proposito, è certo noto il pure richiamato "*principio di portata generale sulla competenza e giurisdizione del Tribunale ordinario per «tutte le materie nelle quali si faccia questione d'un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, e ancorché siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell'autorità amministrativa» stabilito dall'art. 2 della L. 2218/1865, confermato in*

*vigore dall'art. 1 comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ed ancor più nello specifico dall'art. 6 della legge citata...".*

Si osserva però che, anche a prescindere da ogni ulteriore considerazione in punto giustiziabilità in concreto, appare opinabile che quella fatta valere dagli odierni istanti integri una posizione di diritto soggettivo, piuttosto che di mero interesse legittimo, come tale del resto dagli stessi qualificato (si legga testo conclusioni sopra riportate e atto di citazione pag. 9).

Si rammenta invero, in estrema sintesi, che il diritto soggettivo è una situazione giuridica di vantaggio che la legge, ossia una norma presente nel diritto oggettivo attribuisce ad un soggetto, riconoscendogli determinate utilità in ordine ad un bene (es: diritto di proprietà), mentre l'interesse legittimo costituisce una situazione giuridica attiva del quale è titolare un soggetto nei confronti della P.A. che esercita un potere autoritativo e consiste nella pretesa che tale potere sia esercitato in conformità della legge, ossia nel rispetto delle norme giuridiche poste per disciplinare la relativa attività.

La tutela del diritto soggettivo è affidata al giudice ordinario (art. 24 Cost.), ovvero in alcune materie al giudice amministrativo, in base all'art. 103 della Costituzione, che prevede la cd. giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L'interesse legittimo ha trovato riconoscimento nel nostro ordinamento con la Legge n. 5992/1889 istitutiva della IV sez. del Consiglio di Stato; è previsto dalla nostra Carta costituzionale, che lo inserisce al fianco dei diritti soggettivi nell'art. 24, assicurandogli la massima tutela davanti alla giustizia amministrativa.

Ora, appare difficile ravvisare un preciso diritto di F.T.T. e cittadini o aderenti dello stesso a non vedersi imporre tasse destinate poi alle casse dello Stato Italiano, piuttosto che allo stesso F.T.T., caso mai potendo configurarsi, per quanto di ragione, un interesse

a che determinati atti ed attività con cui la P.A. esercita la propria *potestas* in materia si svolgano secondo la legge, statale e magari anche di rango internazionale.

Ove si consideri poi l'ipotesi di procedure di riscossione già iniziate o sentenze già emesse, a parte l'eventuale difetto di giurisdizione (venendo in rilievo tributi), risulterebbero violate altresì le specifiche regole procedurali previste per ogni singola ipotesi.

Infatti - non senza peraltro rilevare la palese anomalia di una richiesta di mera sospensiva non accompagnata da una di annullamento -, le sentenze si rimuovono caso mai con le impugnazioni (nei termini e forme prescritti), come pure la relativa efficacia si sospende coi rimedi di legge (cfr. artt. 283, 373 c.p.c.), e così i sequestri coi reclami, i pignoramenti con le opposizioni e correlative sospensive (v. art. 624 c.p.c.), idem le cartelle esattoriali (v. anche DPR 602/73, D.Lgs. 546/92).

Non si vede invece come un giudice ordinario possa con un colpo solo far cadere tutto, invadendo un campo che non gli compete e ignorando la legge al cui rispetto è pur sempre tenuto (si vedano anche artt. 101 e 113 Cost). Peraltro, non può sfuggire l'incongruenza, evidenziata anche dall'INPS - e che si risolverebbe in una ingiustificata violazione dei principi di eguaglianza o parità di trattamento -, derivante dalla limitazione delle domande attoree all'accertamento circa l'imponibilità fiscale nell'ambito del F.T.T. su pensioni erogate, fondi pensione, trattamenti di fine rapporto ed altre prestazioni economiche di competenza dell'INPS, con esclusione invece degli altri datori di lavoro, privati od enti pure operanti quali sostituti d'imposta (ad es. Casse Professionali o INAIL).

Sicuramente, il giudice non solo è tenuto ad applicare la legge italiana, e così l'art. 5 della Carta Costituzionale (che definisce la nostra Repubblica "*una e indivisibile*"), bensì deve anche attenersi, in virtù dello stesso dettato costituzionale, a norme ed obblighi

internazionali, fino al punto di poter (e dover) pervenire talvolta alla disapplicazione di norme statali.

E' però principio cardine del nostro ordinamento che nessun giudice possa occuparsi *sic et simpliciter* di casi generali, ma solo di singoli casi concreti (sia pure eventualmente "seriali"), né può una volta per tutte e astrattamente (prescindendo cioè da questa o quella singola e concreta vicenda che gli venga sottoposta) stabilire se, come, dove e a chi una determinata norma (tributaria o di altra natura) debba e possa applicarsi.

Ovvero, in altri termini, non si può provocare l'intervento di un giudice solo per ottenere affermazioni di diritto che siano avulse da una situazione particolare che riguarda questo o quel soggetto (anche un accertamento cd. *incidenter tantum* sarebbe pur sempre funzionale ad una pronuncia che miri appunto a regolamentare una determinata situazione).

Soprattutto nulla potrebbe dire o fare il giudice civile allorquando manchi in definitiva lo stesso interesse ad agire ex 100 c.p.c., il quale, come noto, costituisce una condizione dell'azione e deve essere attuale e concreto, non meramente astratto ed eventuale, altrimenti sconfinando il vaglio del giudice in questioni di natura politica a lui precluse, se non in decisioni di contenuto abnorme. Più precisamente, con riferimento alle azioni di accertamento - che mirano ad eliminare una situazione di incertezza, obiettiva e pregiudizievole, relativamente all'esistenza di un rapporto giuridico o alla esatta portata di una serie di diritti ed obblighi – l'interesse ad agire acquista il significato di vero e proprio di limite di ammissibilità, poiché in tale ambito è necessario che la situazione di incertezza relativa al rapporto giuridico determini il pericolo attuale di una lesione del diritto di colui che invoca tutela (cfr. Cass. civ. n. 16162/2015, nel senso che "*colui che agisce con l'azione di accertamento, anche se negativo, deve essere titolare dell'interesse, attuale e concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante*

*e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa*").

Nella specie - lungi dal potersi parlare di un preciso "*rapporto giuridico dedotto in causa*", venendo soltanto chiesto di "*accertare ed eseguire le leggi vigenti e prevalenti dell'ordinamento italiano che impongono al Governo italiano amministratore dell'attuale Free Territory of Trieste ed alle altre Parti istituzionali convenute di attenersi in tale territorio a particolari comportamenti amministrativi e fiscali*" (v. pag. 7 conclusionale attorea) -, gli odierni istanti fanno in verità riferimento a generiche ed astratte pretese tributarie, ossia ad obblighi fiscali (e connesse ricadute procedurali) non ancora maturati, ma solo eventuali, ovvero comunque nemmeno specificati, o tanto meno supportati o corredati da un qualsivoglia atto concreto (si parla di sentenze, espropriazioni, obbligazioni, pignoramenti ed altri svariati atti e procedure, di cui però non si rinviene alcun estremo o traccia; fermi peraltro i dubbi sulla giurisdizione).

Un tanto, peraltro, rende altresì viziata l'iniziativa attorea per evidente indeterminatezza del *petitum*, eccepita anche dall'Avvocatura (cfr. art. 163 n 3 c.p.c.), né mai ovviata, nonostante le ampie profusioni difensive in atti; e ciò anche perché non vengono nemmeno indicati quali entrate fiscali sarebbero compatibili e quali no con lo *status* invocato del FTT (a meno di non voler avallare una sorta di limbo di generale e indiscriminata immunità fiscale, non essendo contestabile che, allo stato, non esista un *corpus* di norme fiscali proprio di tale soggetto).

Un tanto basta, ad avviso di questo giudice, a congedare la domanda attorea, ritenendo in verità superfluo e ridondante nella presente sede un ulteriore vaglio sulle specifiche questioni proposte e discusse, e su cui a dire il vero si è concentrata larga parte degli sforzi difensivi delle parti, quali quella in punto legittimazione attiva della "International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste" (non senza in proposito

rilevare l'inutilità a fini probatori dell'"expertise" prodotto in giudizio, quale scrittura di provenienza unilaterale della stessa parte attrice). Infatti - che si voglia qualificare la predetta quale soggetto dotato di sovranità nei termini proclamati da attori ed intervenienti, ovvero quale mera associazione di diritto privato non riconosciuta - resta comunque sin troppo evidente ed ovvio, per tutte le ragioni sopra esposte, il difetto assoluto di giurisdizione in capo a questo Giudice, del tutto privo del potere di pronunciarsi su questioni di natura in definitiva politica, o di diritto internazionale, non già giudiziaria, né tanto meno giustiziabile nel presente processo.

Infine, le spese di lite - liquidate ex artt. 4 comma 1 e 5 comma 5 e 6 D.M. 55/14, escluse attività di trattazione ed istruttorie (non svolte) - seguono la soccombenza, non rinvenendosi ragioni per derogare ai comuni e noti principi in materia (artt. 91 e ss. c.p.c.).

**P.Q.M.**

ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, rigetta le domande di parti attrici e intervenienti;

condanna in solido le medesime a rifondere alle parti convenute le rispettive spese di lite, liquidate nella misura di € 5.500 ciascuna, oltre spese gen 15% ed IVA e CAP di legge per entrambe.

Così deciso a Trieste, il 20/09/18

Il Giudice

dott.ssa Anna L. Fasulli

29 SET. 2018

Estratto dalla causa civile registrata dal Tribunale di Trieste col numero 312/2020

**Avv. Walter Zidarich**
Via San Francesco 11, 34133 - Trieste; tel. e fax: 0402410914
e-mail: zidarich@tiscali.it - p.e.c. walter.zidarich@pectriesteavvocati.it

C O R T E D' APPELLO DI TRIESTE

**ATTO DI CITAZIONE PER REVOCAZIONE**
ex art. 395, n. 4, c.p.c. e ss.
della sentenza n. 278/2020 pubblicata il 19/06/2020
nel procedimento RG n. 139/2019
**con istanza di sospensione dell'esecuzione**
**e dei termini di ricorso per Cassazione**

[SG/2020/LC/WS-IV-it]

**Per:**

**1) International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste – I.P.R. F.T.T.** *[Rappresentanza Internazionale Provvisoria del Territorio Libero di Trieste – Začasno Mednarodno Predstavništvo Svobodnega Tržaškega Ozemlja – Provisorische Internationale Vertretung des Freien Territoriums Triest]* quale soggetto giuridico delegato a rappresentare e difendere in ogni sede istituzionale, diplomatica e giudiziaria i diritti e gli interessi legittimi di cittadini di diritto, di residenti, di imprese e di organizzazioni del Free Territory of Trieste e di altri Stati (C.F. 90157930323), costituita nel presente giudizio in persona del suo Segretario Generale e legale rappresentante Paolo G. Parovel (C.F. PRVPLA44H19L424C), nato a Trieste il 19.6.1944, rappresentata e difesa come da procura speciale stesa in calce al presente atto dall'avv. Walter Zidarich con studio in Trieste, via San Francesco 11, cod. fisc. ZDRWTR50P22L424L, e presso il medesimo elettivamente domiciliata, con notificazioni e comunicazioni inerenti la presente causa da trasmettere a mezzo telefax al n. 0402410914 o tramite p.e.c. a: walter.zidarich@pectriesteavvocati.it

**2) Paolo G**. **Parovel**, nato a Trieste il 19.6.1944, che si costituisce nel presente giudizio anche in proprio per sé, eredi ed aventi causa, avendovi diritto ed interesse legittimo come cittadino di diritto dell'attuale Free Territory of Trieste al quale è stata attribuita d'ufficio anche la cittadinanza italiana e sono stati imposti gli obblighi fiscali della Repubblica Italiana, con il numero di codice fiscale PRVPLA44H19L424C, anche per le attività d'impresa registrate dal 1972 presso la Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura di Trieste e per l'attività giornalistica per la quale è iscritto dal 1979 all'Ordine dei Giornalisti italiano, rappresentato e difeso come da procura speciale stesa in calce al presente atto dall'avv. Walter Zidarich con studio in Trieste, via San Francesco 11, cod. fisc. ZDRWTR50P22L424L, e presso il medesimo elettivamente domiciliato, con notificazioni e comunicazioni inerenti la presente causa da trasmettere a mezzo telefax al n. 0402410914 o tramite p.e.c. a: walter.zidarich@pectriesteavvocati.it

**3) Movimento Trieste Libera** (C.F. 90132610321) con sede in piazza della Borsa 7, Trieste in persona del Presidente e Legale rappresentante *pro tempore* sig. Roberto Giurastante, nato a Trieste il 24.03.1965 (C.F. GRSRRT65C24L424Z), rappresentato e difeso come da procura speciale stesa in calce al presente atto dall'avv. Walter Zidarich con studio in Trieste, via San Francesco 11, cod. fisc. ZDRWTR50P22L424L, e presso il medesimo elettivamente domiciliata, con notificazioni e comunicazioni inerenti la presente causa da trasmettere a mezzo telefax al n. 040 2410914 o tramite p.e.c. a: walter.zidarich@pectriesteavvocati.it

**nonché** per le seguenti 495 persone fisiche e giuridiche appellanti con delega autenticata in atti alla I.P.R. F.T.T., tutte rappresentate e difese come da procura speciale stesa in calce al presente atto dall'avv. Walter Zidarich con studio in Trieste, via San Francesco 11, cod. fisc. ZDRWTR50P22L424L, e presso il medesimo elettivamente domiciliate, con notificazioni e comunicazioni inerenti la presente causa da trasmettere a mezzo telefax al n. 0402410914 oppure tramite p.e.c. a: walter.zidarich@pectriesteavvocati.it:

*[intervenienti da 4 a 498: omissis]*

**-Appellanti-Attori**

**Contro:**

**1) Il Governo italiano**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica *pro tempore*, nella funzione di Governo della Repubblica Italiana e per i poteri di cui all'art. 120 secondo comma Cost., con sede in Piazza Colonna 370, Pal. Chigi - 00187 Roma – presidente@pec.governo.it, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3;

**2) Il Governo italiano**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica *pro tempore*, nella funzione di Governo amministratore civile provvisorio del Free Territory of Trieste, con sede in Piazza Colonna 370, Pal. Chigi - 00187 Roma - presidente@pec.governo.it, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3;

**3) Il Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro in carica *pro tempore*, nella funzione di Ministero del Governo della Repubblica Italiana, c.f. 80415740580, con sede in Via XX Settembre 97 - 00187 Roma - mef@pec.mef.gov.it, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3;

**4) Il Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro in carica *pro tempore*, nella funzione di Ministero del Governo italiano quale amministratore civile provvisorio dell'attuale Free Territory of Trieste, c.f. 80415740580, con sede in Via XX Settembre 97 - 00187 Roma - mef@pec.mef.gov.it, elettivamente presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3;

**5) L'Agenzia delle Entrate**, in persona del Direttore in carica *pro tempore*, c.f. 06363391001, con sede legale in via Cristoforo Colombo n. 426 C/D 00145 Roma agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3;

**6) L'Agenzia del Demanio**, in persona del Direttore in carica *pro tempore*, c.f. 0634098100 con sede legale in Via Barberini 38 - 00187 Roma agenziademanio@pce.agenziademanio.it, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3;

**7) L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**, in persona del Direttore in carica *pro tempore,* c.f. 97210890584, con sede legale in Via Mario Carucci, 71, 00143 Roma dogane@pce.agenziadogane.it, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3;

**8) L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS),** in persona del suo Presidente in carica *pro tempore,* convenuto limitatamente all'accertamento dell'imponibilità di oneri fiscali della Repubblica Italiana nell'attuale Free Territory of Trieste sulle pensioni erogate, sui fondi pensione, sui trattamenti di fine rapporto e su altre prestazioni economiche assegnate all'INPS, c.f. 02121151001, con sede legale in Via Ciro il Grande 21, 00144 Roma, ufficiosegreteria.presidenza@postacert.inps.gov.it, elettivamente domiciliato presso la sede INPS di Trieste in Via Sant'Anastasio 5.

**- Convenuti appellati**

Tutti quali parti nel giudizio definito con la revocanda sentenza n. 278/2020 pubblicata in data 19.06.2020 della Corte d'Appello di Trieste nel procedimento RG n. 139/2019.

F A T T O

Con atto di citazione il 22/05/2017 gli odierni attori hanno convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Trieste gli odierni convenuti per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

**"Nel merito**

Accertati preliminarmente:

**a)** la vigenza, ad oggi ed alla data di sentenza, dei seguenti strumenti normativi dell'ordinamento giuridico italiano: L. n. 811/1947; DLgsCPS n. 1430/1947; Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 10 primo comma, 117 primo comma, 120 secondo comma; L. n. 3054/1952; DPR 27 ottobre 1954, L.cost. n. 1/1963, artt. 1, 2, 4, 70.

**b)** il fatto che tali strumenti normativi vigenti dell'ordinamento giuridico italiano stabiliscono e regolano anche l'esecuzione di obblighi internazionali della Repubblica

Italiana e del Governo italiano verso l'attuale Free Territory of Trieste la cui amministrazione civile provvisoria è affidata fiduciariamente dal 5 ottobre 1954 alla responsabilità del Governo italiano, che la esercita tuttora, e gli obblighi connessi verso altri Stati e verso le Nazioni Unite;

**c)** il fatto che per l'ordinamento giuridico italiano tali strumenti normativi vigenti hanno prevalenza nella gerarchia delle fonti del diritto per norma autonoma pre- costituzionale (art. 2 DlgsCPS n. 1430/1947 ratificato con L. n. 3054/1952) e per successivi principi e norme costituzionali (artt. 10 primo comma, 117 primo comma e 120 secondo comma Cost.; art. 4 L.cost. 1/1963);

Dichiararsi:

**1)** la conseguente carenza assoluta di titolo del Governo italiano, e di suoi organi o di altri soggetti giuridici da esso delegati, ad imporre, riscuotere ed incamerare nell'attuale Free Territory of Trieste la cui amministrazione civile provvisoria è affidata alla responsabilità del Governo italiano, e nel Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste, tributi ed altre entrate fiscali in nome, per conto ed a bilancio dello Stato e di enti pubblici territoriali ed istituzionali e di amministrazioni pubbliche (inclusi Provincia e Comuni) e concessionari di pubblici servizi della Repubblica Italiana.

**2)** il pieno titolo del Governo italiano, e di suoi organi o di altri soggetti giuridici da esso delegati, ad imporre, riscuotere ed incamerare in nome, per conto ed a bilancio separato dell'amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste e del suo Porto Franco internazionale, sinché essa rimanga affidata alla sua responsabilità, i soli tributi ed altre entrate fiscali previsti o compatibili con le leggi vigenti dell'ordinamento italiano che stabiliscono gli obblighi internazionali della Repubblica Italiana e del suo Governo verso l'attuale Free Territory of Trieste ed i loro obblighi connessi verso gli altri Stati e verso le Nazioni Unite.

**3)** Spese legali rifuse come per legge.

Con piena riserva della International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste – I.P.R. F.T.T., e di ogni altro soggetto internazionale interessato, di adire, in qualsiasi momento le sedi e procedure di diritto internazionale previste dal Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947 o dalle convenzioni internazionali per le stesse violazioni contestate, od altre connesse, qualora i tempi, lo svolgimento o gli esiti della presente causa di accertamento o di eventuali negoziati sulla materia si dimostrassero inadeguati a tutelare gli interessi legittimi rappresentati.

**In via preliminare e cautelare, nonché in eventuale ulteriore di merito**,

nelle more del presente giudizio e nel caso le relative autorità della Repubblica Italiana non vi abbiano già provveduto con le forme dell’autotutela, disporsi che vengano dichiarate sospese tutte le procedure di esecuzione coattiva di cui al presente procedimento e ad esse connesse e precisamente:

**a)** le procedure di riscossione coattiva di tributi e di altre entrate fiscali in nome, per conto ed a bilancio dello Stato e di enti pubblici territoriali ed istituzionali, di amministrazioni pubbliche e di concessionari di pubblici servizi della Repubblica Italiana nell'attuale Free Territory of Trieste la cui amministrazione civile provvisoria è affidata fiduciariamente alla responsabilità del Governo italiano, e nel Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste;
**b)** le procedure di assegnazione, di vendita o di consegna in proprietà a terzi da parte dell'Agenzia del Demanio, e di ogni altro ente pubblico o privato, di beni pubblici che l'art. 1 dell'Allegato X del Trattato di Pace e l'art. 2.2. del suo Allegato VIII, ratificati ed eseguiti nell'ordinamento italiano con DlgsCPS 1430/1947 e L. 3054/1952, assegnano senza pagamento rispettivamente al Free Territory of Trieste ed al suo Porto Franco internazionale;
**c)** l'esecuzione di sentenze e di altri atti decisori ad esse parificati che risultino pronunciati attribuendoli dichiaratamente ad esercizio di sovranità della Repubblica Italiana sul Territorio Libero di Trieste - Free Territory of Trieste ed impongano pagamenti di somme di denaro, espropriazioni mobiliari ed immobiliari, atti di sequestro od altre obbligazioni patrimoniali, che non possono essere pronunciati da autorità non legittimante dotata di imperio patrimoniale coercitivo come da apparato normativo citato in premesse.

– Onorari di legge con accessori integralmente rifusi."

**Con sentenza n. 587/2018 pubblicata il 29/09/2018** il giudice di primo grado ha riconosciuto, tra altro, che «*il giudice non solo è tenuto ad applicare la legge italiana […] bensì deve anche attenersi, in virtù dello stesso dettato costituzionale, a norme ed obblighi internazionali, fino al punto di poter (e dover) pervenire talvolta alla disapplicazione delle norme statali.* [...]», ma ha evitato di esaminare e decidere la causa nel merito rigettandola come inammissibile «*sotto un profilo preliminare dirimente, ossia per carenza di un interesse tutelabile in questa sede*», e condannando in solido attori ed intervenienti a rifondere le spese alle parti convenute.

Con atto di citazione notificato il 07.03.2019 gli attori ed intervenuti hanno quindi impugnato la sentenza di primo grado avanti la Corte d'Appello di Trieste, per i seguenti motivi:

1. Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale garantito dagli artt. 24 e 113 Cost. e dal DCGTT n. 100/1955.
2. Violazione del Dlgs 1430/1947 ratificato con L. 3054/1952, del DPR 27 ottobre 1954, della L. cost. 1/1963, artt. 1,2, 4, 70, nonché degli artt. 10 primo comma, 117 primo comma e 120 secondo comma Cost.; contraddizione logico-giuridica insanabile.
3. Illogicità, genericità, disattendimento e travisamento radicale della domanda e delle norme di cui si chiede accertamento ed esecuzione; omessa applicazione dell'art. 23 Cost.
4. Violazione delle garanzie di giustizia fondamentali pertinenti.

**In data 28.05.2020 il Collegio ha emesso sentenza di rigetto n. 278/2020 pubblicata il 19.06.2020 e ad oggi non notificata, così decidendo:**

«[...] i motivi d'appello – che in quanto connessi possono essere congiuntamente esaminati – sono infondati e la gravata sentenza merita conferma per le seguenti ragioni.

Invero, reputa la Corte che nella presente fattispecie, in considerazione della natura della controversia, sia ravvisabile un difetto assoluto di giurisdizione in ordine all'azione proposta, riguardo alla quale manca il potere di emanare una decisione da parte di qualsiasi giudice: non spetta, infatti, all'Autorità Giudiziaria il sindacato sul modo in cui lo Stato esplica le proprie funzioni sovrane, tra le quali sono comprese quelle di adesione ai trattati internazionali e di politica fiscale.

Ciò di cui si discute in causa è, infatti, il diritto dello Stato italiano ad esercitare la propria potestà impositiva su una parte del territorio che - sulla base delle leggi vigenti - appartiene alla sovranità della Repubblica Italiana.

Premesso che la giustiziabilità della pretesa dinanzi agli organi della giurisdizione statale – e quindi la configurabilità o meno di una situazione giuridicamente rilevante e tutelabile - costituisce una questione di merito, va qui osservato che la domanda attorea presuppone l'esistenza di un organismo internazionale denominato "Territorio Libero di Trieste", esistenza che per molteplici ragioni va, invece, esclusa.

A tale proposito può ricordarsi che già con sentenza 53/1964 la Corte Costituzionale affermava l'insussistenza di uno stato sovrano definibile come Territorio Libero di Trieste, dando atto delle due tesi allora prospettate, la prima – ritenuta dalla Corte Costituzionale preferibile - secondo la quale "la sovranità italiana sul territorio triestino non è mai cessata" e la seconda secondo la quale "essa sovranità è stata ripristinata in conseguenza del Memorandum d'intesa, immediatamente, o gradualmente, attraverso un idoneo comportamento dello Stato italiano".

La questione è stata poi approfonditamente esaminata – con puntuale applicazione dei principi generali applicabili ai trattati internazionali – dalla sentenza 530/2013 del TAR Friuli Venezia Giulia, decisione adesivamente richiamata dalla sentenza n. 15666/2014 della Corte di Cassazione, sez. III penale.

E' noto che, dopo la Seconda Guerra Mondiale, il territorio di Trieste divenne motivo di contesa tra l'Italia e l'allora Jugoslavia, che entrambe rivendicavano la propria sovranità sulla zona.

Il Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947, al fine di risolvere la questione, prevedeva agli articoli 21 e 22 e agli allegati VI, VII, VII, IX e X, la creazione del Territorio Libero di Trieste, uno stato cuscinetto indipendente, garantito dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, demilitarizzato e neutrale, con propri governo, potere legislativo e giudiziario.

Come affermato dalla citata sentenza del TAR FVG "…una corretta interpretazione giuridica del Trattato di pace ed in particolare dell'art. 21, in relazione al… principio di effettività, porta a concludere che la nascita del territorio libero e il conseguente passaggio della sovranità allo stesso erano condizionati almeno dal primo atto istitutivo di detto territorio libero, cioè dalla nomina da parte del Consiglio di sicurezza del suo governatore. Ciò per evidenti motivi pratici, in quanto solo con la nomina del governatore si poteva applicare lo statuto provvisorio prima e quello definitivo poi, ma anche per la decisiva ragione che la nomina del governatore ad opera del Consiglio di sicurezza avrebbe evidenziato la volontà concorde delle grandi potenze di attuare quella parte del Trattato di pace che istituiva il territorio libero. Ebbene, com'è noto, la designazione del governatore non avvenne mai e quindi il territorio libero non venne mai ad esistenza e non si ebbe alcun trasferimento di sovranità".

Dopo il Trattato di pace, con Memorandum di Intesa sottoscritto a Londra il 5 ottobre 1954, i Governi di Italia, Stati Uniti e Jugoslavia, avendo constatato "l'impossibilità di tradurre in atto le clausole del Trattato di pace con l'Italia relative al Territorio Libero di Trieste", ponevano termine al Governo militare nelle zone "A" e "B" del territorio e definivano la frontiera tra l'allora Jugoslavia e l'Italia per la parte non prevista dal

Trattato di pace, fissando i confini tra i due paesi derivanti dalla spartizione del territorio libero.

L'Italia confermava i confini fissati nel 1954 con numerosi atti interni ed internazionali, ed in particolare con la legge costituzionale n. 1 del 1963, che istituiva la Regione a Statuto speciale Friuli Venezia Giulia, con capoluogo Trieste, confini poi confermati dal trattato istitutivo della comunità europea del 1957 e dal Trattato di Helsinki del 1 agosto 1975.

Infine, con il Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, concluso tra Italia e Jugoslavia, veniva confermato il confine del 1954 con alcune precisazioni riguardanti il confine marittimo), si stabiliva che il Memorandum d'intesa di Londra ed i suoi allegati cessavano di avere effetto, e l'Italia e la Jugoslavia incorporavano formalmente le zone (rispettivamente zona "A" e zona "B") precedentemente amministrate in via provvisoria; veniva in tal modo definitivamente sancita l'inesistenza di uno Stato denominato "TerritorioLibero di Trieste", tanto che, a seguito di richiesta dei Delegati Permanenti di Italia e Jugoslavia, nel giugno del 1977 il Consiglio di Sicurezza dell'ONU rimuoveva dall'elenco degli argomenti all'ordine del giorno i punti afferenti la relativa questione e la nomina del Governatore.

Nessuna violazione del diritto alla tutela giurisdizionale garantito dagli art. 23 e 113 Cost. si è pertanto verificata nel presente procedimento.

Quanto al corpus normativo che gli appellanti assumono violato, basti qui aggiungere, quanto al D.Lgs. 1430/1947 ratificato con legge 3054/1953), che il Trattato di Parigi è stato superato dai Trattati internazionali successivi, e quanto al D.P.R. 27 ottobre 1954, con il quale venne nominato il Commissario Generale per il T.L.T., che tale organo era emanazione dello Stato italiano e non il Governatore di una entità politica diversa ed autonoma; l'interpretazione dell'art. 70 della legge costituzionale 1/1963 è stata poi autorevolmente resa dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza 53/1964; inoltre, parimenti infondate sono le deduzioni degli appellanti concernenti – sempre sul presupposto dell'esistenza del T.L.T. come autonomo Stato sovrano -la supposta violazione, da parte dello Stato italiano, dell'art. 23 Cost., che prevede la riserva di legge in materia tributaria e fiscale.

Infine, anche per una migliore comprensione della vicenda da parte dei numerosi soggetti che hanno ritenuto di aderire alla presente iniziativa giudiziaria, reputa la Corte sia qui opportuno ribadire che nell'ambito del diritto internazionale esiste un principio generale, chiamato principio di effettività, in base al quale la soggettività internazionale di uno Stato dipende dall'effettivo esercizio del potere di governo da parte degli organi statali, che comporta l'acquisto della sovranità territoriale, con esercizio esclusivo del potere di governo.

Il principio trova applicazione anche in materia di estinzione e modifica dei trattati internazionali, posto che, come efficacemente affermato dal Tar FVG nella menzionata sentenza, "…la previsione astratta di un trattato deve trovare il suo riscontro nel mondo reale, altrimenti con il trascorrere del tempo perde efficacia, consentendo sia una disapplicazione del trattato stesso sia una sua modifica".

Lo stesso principio risponde alla necessità che la situazione di diritto si adegui alla situazione di fatto modificatasi per il trascorrere del tempo; sicché la presente controversia - a 45 anni dal Trattato di Osimo, in presenza di una stabile organizzazione statuale e di un pacifico esercizio della sovranità da parte dello Stato Italiano all'interno dei suoi confini- appare priva di ogni ragione d'essere, oltre che di ogni fondamento.

Le restanti questioni sono assorbite.

[…]

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Trieste, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 587/2018 del Tribunale di Trieste, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1 – rigetta il proposto appello e per l'effetto conferma la gravata sentenza;

2 – condanna gli appellanti in solido a rifondere agli appellati le spese di lite del grado, liquidate in complessivi € 21.816,00 quanto alle parti rappresentate dall'Avvocatura dello Stato ed in € 13.635,00 quanto all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
3 - dà atto della sussistenza, in capo agli appellanti, dei presupposti di cui all'art. 13, 1 quater, D.P.R. 115/2002.»

D I R I T T O

**Motivi di revocazione**
**ex art. 395 n. 4 c.p.c. e ss.**

**1. Sintesi.**

In sintesi, sia il Giudice di primo grado, sia il Collegio d'appello, hanno rigettato la domanda senza esaminare e decidere la causa nel merito affermando carenza di presupposti dirimenti, tuttavìa diversi tra loro.

Il giudice monocratico ha infatti evitato l'esame e la decisione della causa nel merito affermando carenza di interesse ad agire dei ricorrenti.

In appello il Collegio non ha condiviso i motivi del giudice di primo grado impugnato, ma ha evitato anch'esso l'esame e la decisione della causa nel merito affermando carenza del presupposto costituito dall'esistenza giuridica del Territorio Libero di Trieste – Free Territory of Trieste quale fonte dei diritti invocati. In subordine, ha inoltre affermato difetto di giurisdizione sulla materia di causa.

La decisione del Collegio risulta perciò fondata principalmente sul presupposto logico-giuridico necessario della verità dei fatti che esso afferma costituire prova dell'asserita inesistenza giuridica del Free Territory of Trieste, nonché dell'asserito difetto di giurisdizione.

I fatti decisorî così affermati come veri su ambedue le questioni risultano invece contraddetti da evidenze immediatamente rilevabili dagli atti di causa, in carenza perciò palese di verifica istruttoria della verità dei fatti posti a fondamento della decisione.

La decisione risulta dunque fondata su errori di fatto che ne sono il presupposto logico-giuridico necessario, e come tali costituiscono motivo di impugnazione per revocazione della sentenza ex art. 395, n. 4, c.p.c., a prescindere dai motivi di impugnazione ordinaria per Cassazione.

Gli errori di fatto riguardanti l'esistenza giuridica del Free Territory of Trieste risultano inoltre ricavati principalmente – ed evidentemente senza verifica della verità – da quelli di una sentenza amministrativa ingannevole del TAR FVG (n. 530/2013) che il Collegio ha scelto inspiegatamente di applicare al posto delle leggi invocate.

È perciò anche palese che tale scelta, ad imitazione impropria dei sistemi giuridici anglosassoni di *common law*, sovverte i principi fondanti del sistema giuridico italiano

Civile Sent. Sez. U Num. 8600 Anno 2022
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: VINCENTI ENZO
Data pubblicazione: 16/03/2022

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SEZIONI UNITE CIVILI**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

| | | Oggetto |
|---|---|---|
| ANGELO SPIRITO | - Primo Presidente f.f. - | REGOLAMENTI DI GIURISDIZIONE |
| ANTONIO MANNA | - Presidente di Sezione - | |
| ORONZO DE MASI | - Consigliere - | Ud. 08/02/2022 - PU |
| LORENZO ORILIA | - Consigliere - | R.G.N. 3337/2021 |
| MAURO DI MARZIO | - Consigliere - | Rep. |
| ALBERTO GIUSTI | - Consigliere - | |
| ROSSANA MANCINO | - Consigliere - | |
| ANTONIO PIETRO LAMORGESE | - Consigliere - | |
| ENZO VINCENTI | - Rel. Consigliere - | |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 3337-2021 proposto da:

INTERNATIONAL PROVISIONAL REPRESENTATIVE OF THE FREE TERRITORY OF TRIESTE - I.P.R.F.T.T. (Rappresentanza Internazionale Provvisoria del Territorio Libero di Trieste) quale soggetto giuridico delegato a rappresentare e difendere in ogni sede istituzionale, diplomatica e giudiziaria i diritti e gli interessi legittimi di cittadini di diritto, di residenti, di imprese e di organizzazioni del *Free*

Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: SPIRITO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d
Firmato Da: VINCENTI ENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ef71b0c27853e0c0b86ae3f28640020

*Territory of Trieste* e di altri Stati, in persona del Segretario Generale *pro tempore*; PAROVEL PAOLO G., che si costituisce anche in proprio per sé, eredi ed aventi causa, avendovi diritto ed interesse legittimo come cittadino di diritto dell'attuale *Free Territory of Trieste* al quale è stata attribuita d'ufficio anche la cittadinanza italiana e sono stati imposti gli obblighi fiscali della Repubblica Italiana; MOVIMENTO TRIESTE LIBERA, in persona del Presidente *pro tempore*, nonché:
ARMANI DARIO, ALZETTA GABRIO, BANCIC MARIANO, BELCI LEONARDO, BIAGI DIEGO, BOGELJIC VALENTIN nella qualità di titolare dell'impresa individuale BOGELJIC VALENTIN, BROILI MAURO, BUNZ LUCIANO, BURANELLO DIEGO, D'AMBROSIO FILOMENA in proprio e nella qualità di titolare dell'impresa individuale PANINOTECA AL MORSIGON, SENICA MARKO, TREMUL TULLIO, TSOMO JAMYAG, ULCIGRAI MAURO in proprio e nella qualità di socio amministratore della società a responsabilità limitata M.A.D. SOLUTION S.R.L. e della società in nome collettivo GENESYS 2002 DI ULCIGRAI MAURO & C. S.N.C., ZOBEC MANUEL, ZORNADA BRUNO, ZERJAL EDVARD nella qualità di rappresentante della società in nome collettivo SIS.LI. SISTEMI LIGNEI S.N.C. di ZERJAL ERVINO & EDVARD, DEBERNARDI DANIELA, GIRALDI FRANCO, GRAHOR BARBARA, MODOLO GESSICA NALIN MARIA, PASUTTO FRANCA, LUCANI BRUNA, PERINI SERENA, MESSINA LUCIA, POCKAJ STEFANO, PURINANI DAVIDE, ROLFI MARINO in proprio e nella qualità di titolare e rappresentante dell'impresa individuale LOGOS DI ROLFI MARINO, LEGHISSA RITA in proprio e nella qualità di titolare dell'impresa individuale LEGHISSA RITA (azienda agricola), SINERI CLAUDIO, ZUBALIC ANITA, GAROFALO DAVIDE, CHIARELLI FABIO, CORAZZA ALESSANDRA, CHERMAZ ALBERTO, PECIKAR ALESSANDRO, PREDEN ROSSELLA, RAVBAR LUCILLA, CAGNIN FIORELLA CARNELLI BRUNO, CERNECCA DAVIDE, COCIANI MICHELE, DEL BEN PIERO in proprio e nella qualità di rappresentante della società in accomandita semplice BORGO SAN



Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: SPIRITO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d
Firmato Da: VINCENTI ENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ef71b0c27853e0c0b86ae3f28640020

QUIRINO DI DEL BEN PIERO & CO. S.A.S., LUXICH MILENA, SANZIN WALTER in proprio e nella qualità di rappresentante della società in nome collettivo SANZIN GOMME S.N.C. DI WALTER SANZIN E VIITTORIO SANZIN, VIDOTTO GIANNI, TASSINI DANIELA VODARIC LUCIANO, ZORZENON NADIA, GREGORI ROBERTO, POSTOGNA LIVIO DOMINESE PATRIZIA, ESTELLO ROBERTO, TORELLI WALTER, CERVIATTI IDA, GAMBINO MARINA, MARCHITTO MARIA GRAZIA, ANDREASSICH LIBERO, APROSIO SONIA, BRESCI LUISA, BRESSAN LUIGI nella qualità di manager della società a responsabilità limitata MA.STE.LA PTY LTD, BON DANIELA, BARBARO SALVATORE, BUNZ TANJA, BIAGI ALICE, BERNARDI LUCIANA, SITTARO DARIO in proprio e nella qualità di rappresentante dell'impresa SBP INVENTIONS PTY LTD, VALIC STOJAN KRESO in proprio e nella qualità di titolare dell'impresa individuale VALIC STOJAN KRESO, GIBERNA EDDA, GRIZONIC MARINO, LASCHIZZA SERGIO, LONGO VITO, PODZINKOVA GUIDO in proprio e nella qualità di rappresentante della società in accomandita semplice G M DI GUIFO POFZINKOVA & C. S.A.S., LO CASTO PAOLO, MEDEOTTI SUSANNA, PELLANDA SERENA MARZARI ROBERTO, SACCHETTO FABIO in proprio e nella qualità di titolare dell'impresa individuale SACCHETTO FABIO, OLIMPO CARLA, PASSANTE ROBIN, SPECH MARIA, ZOTTI LARA, ULCIGRAI EMANUELE, ZIANI ANNA, ZLATICH ROBERTO, CHIATTI DARIO, CORSI LUCIANO, D'AMBROGIO LARS OLIVIER, CUCCHI CHIARA, DUSSICH ILARIA, FIRRINCIELI GEMMA, PISANI LORIANA, POIAN CESIRA, PRESTER ANTONELLA, STEFFINLONGO DARIO, STEFFINLONGO PAOLO, CHICCO ELENA, COCOLO LUCA, ZULJAN DANILO, COSTANZO PIETRO, SANT RENZO, SANTIN CLAUDIO, TEDESCHI GIORGIO in proprio e nella qualità di titolare dell'impresa individuale LIGHT DI GIORGIO TEDESCHI, VISINTIN CRISTINA, SPONGIA ALESSANDRA, ZENNARO MAURIZIO, PORTOLAN ISABELLA, DANELUTTI MIRELLA, DE GIOSA PAOLO e DE GIOSA PIETRO nella qualità di titolari della



Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: SPIRITO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d
Firmato Da: VINCENTI ENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ef71b0c27853e0c0b86ae3f28640020

Società in nome collettivo AUTORIMESSA DE GIOSA DI DE GIOSA PIETRO & C. - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO, DODINI DAMIANO, DRIOLI MARILENA, FINIU RAFFAELLA, LUXA MARIO, MICHELAZZI ANDREA, SIMEONE CARMINE in proprio e nella qualità di titolare e rappresentante dell'impresa individuale SIMEONE CARMINE e nella qualità di rappresentante della società a responsabilità limitata M.E.C. FIN. S.R.L., STEA TIZIANA, ABATE ORIETTA, BORTOT CRISTIAN, BEMBIC FABIO, BURREI SILVANA BYTYCI FATMIR, BENEVOLI MARTINA, SEDMAK NIKO in proprio e nella qualità di titolare dell'impresa individuale SEDMAK NIKO, ZENNARO BARBARA, DE BEI SAMANTHA, DE GIOSA PAOLO E DE GIOSA PIETRO, FURLANI GIULIANO , GIANDON PIERO nella qualità di titolare dell'impresa individuale CARPOINT DI GIANDON PIERO, GIOVANNINI PAOLO, GODEAS MARCO , GRINBERG ELENA, KOVACIC MILENA, PEROSSA LORENZO in proprio e nella qualità di socio amministratore della società in nome collettivo EFFEPI di PEROSSA LORENZO, GIURGEVICH MASSIMILIANO E DODINI DAMIANO – SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO, PETRUCCI CHIARA, POBEGA RODOLFO, LIPICAR MASSIMILIANO, MARASSI SERGIO in proprio e nella qualità di titolare della società in nome collettivo VEGLIA IMPIANTI ELETTRICI S.N.C. DI MARASSI SERGIO E C., MAURO FULVIA, MOMBELLI CARLO nella qualità di titolare dell'impresa individuale CARLO MOMBELLI, MRKUZA ROBERTO, MILIC GIUSEPPE, DAMIANI EDOARDO, MIHCICH LILIA, MAURO TIZIANA, PODZINKOVA HELGA, RASENI MARJAN, LEGHISSA GIANPAOLO, ZOCCHI BRUNO, ZUGNA GRAZIANO in proprio e in qualità di titolare dell'impresa individuale SERRATURE, CASSAFORTI GRAZIANO DI ZUGNA GRAZIANO e titolare della società a responsabilità limitata semplificata SERRATURE CASSAFORTI GRAZIANO E GIOSUE' SRLS, GERDOL IGOR, SPROCHER GIANNI, GIANDON FABIO, CLEVA LUCA, PEGAN BRUNO, STEFFINLONGO MARTINA, SULIGOI BRUNO in proprio e nella qualità di titolare e



Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: SPIRITO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d
Firmato Da: VINCENTI ENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ef71b0c27853e0c0b86ae3f28640020

rappresentante dell'impresa CLEVER COMPANY DI BRUNO SULIGOI, VISINTINI GIANFRANCO, PORCELLI LAURA MARIA, QUALIZZA BRUNO, RENCELJ ROBERT, ULCIGRAI TIZIANA, VALENTE FABIO, SANZIN VITTORIO, VERZIER ALESSIA, FELLUGA MARIA ROSA, SUSSA GIUSEPPE, SVARA BRUNA, SVERCO MARIA, VIGINI LIDIA, VIGINI MARCO, VISCONTI LHAMO YANGCHEN, STEFANEL LINO, LUTTINI MICHELA, CECCHETTI FABRIZIO, CELLIE SILVIO in proprio e quale socio accomandatario della società in accomandita semplice RAPPRESENTANZE UNDERWEAR DI CELLIE SILVIO E C. S.A.S., CESAR KETTY, GERDOL ROBERTO, MATTERA MICHELINA, PAOLINI LUCIANO, ANGARO SANTO, ASCHIERI ROBERTO, ADAMI LOREDANA, AMORI LILIANA, BORRI SERENA, BRECCIA LUCIA, BANCIC PATRIZIA, BASIACO ROBERTA, ULCIGRAI ELIA, ZENNARO FRANCO, GANZ MORENO, KOBEC CLAUDIO, KRISCAK GIANNI in proprio e nella qualità di rappresentante legale dell'Associazione Austriaca BEWEGUNG FREIES TRIEST-OSTERREICH, MINCA CRISTINA, NADALIN DAVIDE, FAVENTO FRANCO, MASOTTI VITO LEONARDO, MILOST ANTONIO, MEDERICI MARZIO in proprio e nella qualità di titolare dell'impresa individuale FUTUR CONTROL DI MARZIO FEDERICI, ODONI FEDERICO, PASTOR GUIDO, RADIVO WALTER, ILLICHER MARINA, JESSOP BRUNO, STEFANI GABRIELLA, SENICA ROBERTO, STANCHI MARIA GRAZIA, SURIHAN KAMONCHAI in proprio e nella qualità di titolare dell'impresa individuale FB INFORMATICA DI SURIHAN KAMOMCHAI, KRIZMANCIC DAMIJAN, CHERSOVANI NERINA, CHERSOVANI BRUNA, D'ANTONIO VERA, GRAZIOSO VINCENZO, STEFANI MAURIZIO, POROPAT GIANFRANCO, ROBERTS DILYS ELIZABETH, ROCCA ALBERTO, CARNELLI MARINA, CASU MARIO, COCIANCICH ALESSANDRA, CONTARDO MONICA, DAPAS ROBERTO, DI BENEDETTO FULVIO, CIBUKCIC DEIZI, LOVRIHA DANIELA, RUSSO UMBERTO, VEGLIA MARA, VIEZZOLI FRANCESCO, TARSI DUILIO, LOREDAN ARMANDO, POGGI ANDREA,



Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: SPIRITO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d
Firmato Da: VINCENTI ENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ef71b0c27853e0c0b86ae3f28640020

DALFRATELLO DANIELE in proprio e nella qualità di titolare dell'impresa individuale DALFRA TRANSPORT DI DALFRATELLO DANIELE, DE GREGORIO MONICA, ENGLARO RIZZIERI, TAVERNA MASSIMILIANO, VIDOTTO MARIA MARTA, CESAROTTO LAURA, COSMINA ALESSANDRO, MARCON MARCO, MARVIN LAURA, STARC LUCIANO, BIDUSSI STELIO, BARNOBI MARIA, BIAGI GIANFRANCO in proprio e nella qualità di titolare della società individuale BIAGI GIANFRANCO Studio Massaggi, BRATTI MICHELA nella qualità di titolare dell'impresa individuale BRATTI MICHELA (Bar alla Vela), BIAGI TIZIANO, BIZZOTTO MARCO, STOPAR KSENJA, WALTER ALESSANDRA, DE CASSAN ANDREA, DI ILIO ROBERTO, GASON CATHERINE, GUERRA GABRIELLA, KRISCAK ROBERTO GIACOMO, SCARPA MORENO, LOKAR RUGGERO, MAPELLI GIORGIO, OSTROUSKA MASSIMO, PANN MARZIA, PAULUZZI DAMIANO LARA, MASCI FRANCO, MAURO ROBERTO, PELLIZZARI SILVESTRO, PETTOROSSO ROBERTO in proprio e nella qualità di titolare della società in accomandita semplice CENTRO MARMO S.A.S. DI ROBERTO PETTOROSSO & C., NOTTOLIN DAVIDE, PERINI DARIO, PIANURA TARCISIO, RENZI ZOLLIA RITA, LIUZZI PAOLO, LOVISCIG ANNA MARIA, CORDA NIVES, DAGRI LEDA, CRISMAN RENZO, D'ANGIERI ALESSANDRO, MISMAS GUGLIELMINA, STEFFE' GIANPAOLO, LUPANI VELLEDA, ROIC ALESSANDRO, STRAIN NERINA, CHIRICHILLI ANNA, ZUZEK FRANCO in proprio e nella qualità di titolare dell'impresa a responsabilità limitata EDILE SISIANA S.R.L., STOCCHI LAURA, UMECH LAURA, VALENTE EUGENIA, CIACCHI ALESSIO, WEBER LIONELLO, RONCELLI MANUELA, RUZZIER FIORENZO, ZUZEK GIANFRANCO in proprio e nella qualità di titolare dell'impresa individuale ZUZEK GIANFRANCO (manutentore area verde), VITROTTI VALENTINO, CASTELLANI BENCICH LUCIANO, PAOLETICH LAILA, SARTINI FULVIANA, BALANZIN-TEDESCO MARINO, BANCIC ALEN, BIZZOTTO PAOLO, BIDUSSI STEFANO nella qualità di titolare e



Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: SPIRITO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d
Firmato Da: VINCENTI ENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ef71b0c27853e0c0b86ae3f28640020

rappresentante dell'impresa individuale BIDUSSI STEFANO, BRANDOLIN CARLO, BARTOLE GIOVANNA, BEMBO LUCA, BIAGI GINO, BRAINI GIULIANO, DORIGUZZI WALTER, GIURISTANTE ROBERTO, GIURGEVICH MASSIMILIANO, GOGLIA SANDRO, SCHERLI SILVIA, LO CASTO MAURIZIO, CREVATIN MARCELLO, MARINI VIVIANA, PALUDETTO ORLANDO, MASTRACCHIO ENNIO, PETELLI LOREDANA, MILIC LUCIJA, MINCA PAOLO, ORLANDO ADRIANO, KOCMAN BARBARA, TONUT ROSA, GELLETTI ALDO, GENZO GIANFRANCO, LEANDRIN LORENZO, LEGHISSA SILVANO, LO CASTO GIANFRANCO, COSLOVI NELLA, D'AMBROSI ROSSANO, DANIELETTO LUIGI, DEBERNARDI MARINO, GREGORI WALTER CRISTIAN, VISINTIN GABRIELLA, LUBIANA GUERINO, PRASSEL WALTER, CIACCHI SERGIO, ROMANO MASSIMO in proprio e nella qualità di titolare dell'impresa individuale ROMANO MASSIMO, COSSUTTA CLAUDIO, COVRI ANTONIO, FEDERICI GIUSEPPINA, SARE MARCO, VERDOGLIA FRANCO, HOMPEL GERKEN LIESELOTTE URSULA, DELTIN MARIAGRAZIA, TRAMPUZ MANUEL, SFERCO STEFANO in proprio e nella qualità di rappresentante della società a responsabilità limitata semplificata SFERCO E CHERMAZ IMPIANTI – SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA, SIRCA TATJANA, ALLEGRETTI ALESSANDRO, ALZETTA GIADA, ALZETTA DAVIDE, BELTRAME CHRISTIAN, BIANCO MAURIZIO, BIDUSSI FABRIZIO, BIDUSSI GIULIANO, DENDI GABRIELLA, ERTI UGO, FAIN FULVIO, UDOVIC STOJAN, DI ILIO ROSANNA, GRAZIOSO CRISTIANO, JESSOP JENNIFER, LEBAN MARCO, PIAMPIANI NORINA, POBEGA ELDA, RUZZIER GIULIANA, SCALCHI NATALIA, LOGAR GIORGIO, MIANI CRISTIAN, LUCCHESI NIRVANA, SANNA MICHELE, MEDEN IGOR in proprio e nella qualità di titolare dell'impresa individuale MEDEN IGOR, LICEN FRANCESCO, SVARA GIOVANNA, TAUCER GIULIO, ZADEU GIORGIO, TURCATO TIZIANO, ZACCHIGNA MARINO in proprio e nella qualità di titolare della società in nome collettivo MICRO



Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: SPIRITO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d
Firmato Da: VINCENTI ENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ef71b0c27853e0c0b86ae3f28640020

SERVICE S.N.C. DI MARINO ZACCHIGNA & C., FRANCO ADALGISA, COBAU CLAUDIO, FARINOLA ANDREA, FONDA SILVANO, GIORGI MARIA GRAZIA, GIUNIORI GIORGIO, STIPANCIC MARIO, ZUGNAZ FIORELLA, SCRIGNANI FABIO, TEIA MAURO, VECCHIONI FEDERICO, VITTORI BRUNO, VOLPE MANOLO, ZOCCHI GIANLUCA, ZENNARO DAVIDE, POSSEGA ALEN, PRIMOSI DAVIDE, RADIONI LUCIANA, FERRO STEFANO, TRAMPUS FABIO, RUNKO DANIJELA, SCARABOTTI GUIDO, CASTIONI FULVIO, CERVATTI ITALA, FICCAROLI FABRIZIO, GOITAN ANDREA, PAOLI MASSIMO, BRASS ALESSIO nella qualità di titolare dell'impresa individuale BRASS ALESSIO, BABICI ROBERTO, BARONCINI IVO, BEMBO FULVIO in proprio e nella qualità di rappresentante della società a responsabilità limitata G.S. MARKET 1 S.R.L., BIDUSSI LORENZO, BRAICO FRANCESCA, DE LUCA SUSANNA, SOSSICH MAURIZIO, TREVISAN FLAVIO, VALLI ALIDA, VERDOGLIA SILVIA, KOZLOVIC ROBERTO in proprio e nella qualità di titolare dell'impresa individuale EDIL PRO SERVICE DI ROBERTO KOZLOVIC, SABADIN MICHELE, LOGAR SERENA, MARTELLANI LIVIO, MIRAZ EMILIO, MAPELLI BARBARA, MOSETTI BRUNO, SERBO GLORIA, SMALDINO EDOARDO, STALLONE STEFANO, FRANZA RUDY, FURLAN FULVIO, LAMPI MANUEL, ROMA FABRIZIO, CICCOLO MARIA CRISTINA, CIPRIANI MARCELLO, CEPPI LUCA, GIANNI MAURA, GIANNOPULO GUALTIERO, LOREDAN SERGIO , LOVRENCIC DINO, LUPETTI MARISA, POROPAT STEFANO, CASTELPIETRA ALDO, CALELLA PAOLO nella qualità di titolare dell'impresa individuale CALELLA PAOLO MONTAGGIO PONTEGGI TUBOLARI, CANCIANI WALTER , CARBONE MARINA in proprio e nella qualità di Socio amministratore della società in nome collettivo IDEALPLAST DI RUSSO UMBERTO E CARMONE MARINA - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO, VERSI BRUNO, ZUZEK IVO, VIGINI ROSA, PRIMOSI LUCIANO, DRAGOVIC RADIMIRO, DULMIN MICHELA, TEAT ADRIANO, CAVANI FULVIO, FUCICH GIANNI, GERDOL CLAUDIO, MARCONI



Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: SPIRITO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d
Firmato Da: VINCENTI ENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ef71b0c27853e0c0b86ae3f28640020

ESTER, MARTINI FABIO, MARZI NADA, ZUGAN DANILO, MATELICH ALESSANDRO, SAROCCHI ALDO nella qualità di titolare e rappresentante dell'impresa a responsabilità limitata FRANCIAL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, STOCH PAOLO, elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato WALTER ZIDARICH;

***- ricorrenti -***

***contro***

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente *pro tempore*, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro *pro tempore*, AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona dei rispettivi Direttori *pro tempore*, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO e ANTONIETTA CORETTI;

***- controricorrenti –***

***Contro***

AGENZIA DEL DEMANIO;

***- intimata -***

avverso la sentenza n. 278/2020 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 19/06/2020;



Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: SPIRITO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d
Firmato Da: VINCENTI ENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ef71b0c27853e0c0b86ae3f28640020

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/2022 dal Consigliere ENZO VINCENTI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MARIO FRESA, che ha concluso per il rigetto del ricorso per difetto assoluto di giurisdizione;

uditi gli avvocati Walter Zidarich, Antonino Sgroi ed Anna Collabolletta per l'Avvocatura Generale dello Stato.

**FATTI DI CAUSA**

1. – Con atto di citazione del 22 maggio 2017, l'*International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste* – I.P.R. F.T.T. (di seguito, anche solo I.P.R. F.T.T.), in persona del suo legale rappresentante Paolo G. Parovel, quest'ultimo anche in proprio, il Movimento Trieste Libera, in persona del suo legale rappresentante Roberto Giurastante, nonché 495 intervenienti ai sensi dell'art. 105 c.p.c., convennero, dinanzi al Tribunale di Trieste, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia del Demanio, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché l'I.N.P.S., proponendo le domande di seguito riportate.

«Nel merito – Accertati preliminarmente:

*a*) la vigenza, ad oggi ed alla data della sentenza, dei seguenti strumenti normativi dell'ordinamento giuridico italiano: L. n. 811/1947; DLgsCPS n. 1430/1947; Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 10 primo comma, 117 primo comma, 120 secondo comma; L. n. 3054/1952; DPR 27 ottobre 1954, L. cost. n. 1/1963, artt. 1, 2, 4, 70;

*b*) il fatto che tali strumenti normativi vigenti dell'ordinamento giuridico italiano stabiliscono e regolano anche l'esecuzione di obblighi internazionali della Repubblica Italiana e del Governo Italiano verso l'attuale *Free Territory of Trieste* la cui amministrazione civile provvisoria è affidata a fiduciariamente dal 5 ottobre 1954 alla



Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: SPIRITO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d
Firmato Da: VINCENTI ENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ef71b0c27853e0c0b86ae3f28640020

responsabilità del Governo Italiano, che la esercita tuttora, e gli obblighi connessi verso gli altri Stati e verso le Nazioni Unite;

*c*) il fatto che per l'ordinamento giuridico italiano tali strumenti normativi vigenti hanno prevalenza nella gerarchia delle fonti del diritto per norma autonoma pre-costituzionale (art. 2 DlgsCPS n. 1430/1947 ratificato con L. n. 3054/1952) e per successivi principi e norme costituzionali (artt. 10 primo comma, 117 primo comma e 120 secondo comma; art. 4 L. cost. n. 1/1963)";

Dichiararsi:

1) la conseguente carenza assoluta di titolo del Governo italiano, e di suoi organi o di altri soggetti giuridici da esso delegati, ad imporre, riscuotere ed incamerare nell'attuale *Free Territory of Trieste* la cui amministrazione civile provvisoria è affidata alla responsabilità del Governo italiano, e nel Porto Franco internazionale del *Free Territory of Trieste*, tributi ed altre entrate fiscali in nome, per conto ed a bilancio dello Stato e di enti pubblici territoriali ed istituzionali e di amministrazioni pubbliche (inclusa Provincia e Comuni) e concessionari di pubblici servizi della Repubblica Italiana.

2) il pieno titolo del Governo italiano, e di suoi organi o di altri soggetti giuridici da esso delegati, ad imporre, riscuotere ed incamerare in nome, per conto ed a bilancio separato dell'amministrazione civile provvisoria dell'attuale *Free Territory of Trieste* e del suo Porto Franco internazionale, sinché essa rimanga affidata alla sua responsabilità, i soli tributi e altre entrate fiscali previsti o compatibili con le leggi vigenti dell'ordinamento italiano che stabiliscono gli obblighi internazionali della Repubblica italiana e del suo governo verso l'attuale *Free Territory of Trieste* ed di loro obblighi connessi verso gli altri Stati e verso le Nazioni Unite.

3) Spese legali rifuse come per legge.

Con piena riserva della *International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste* – I.P.R. F.T.T., e di ogni altro soggetto



Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: SPIRITO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d
Firmato Da: VINCENTI ENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ef71b0c27853e0c0b86ae3f28640020

internazionale interessato, di adire in qualsiasi momento le sedi e procedure di diritto internazionale prevista dal Trattato di Pace con l'Italia del 10 Febbraio 1947 o dalle convenzioni internazionali per le stesse violazioni contestate, od altre connesse, qualora i tempi, lo svolgimento, gli esiti della presente causa di accertamento o di eventuali negoziati sulla materia si dimostrassero inadeguati a tutelare gli interessi legittimi rappresentati.

In via preliminare cautelare nonché in eventuale ulteriore di merito, nelle more del presente giudizio e nel caso le relative autorità della Repubblica italiana non vi abbiano già provveduto con le forme dell'autotutela, disporsi che vengono dichiarate sospese tutte le procedure di esecuzione coattiva di cui al presente procedimento e ad esse connesse e precisamente:

*a*) le procedure di riscossione coattiva dei tributi e di altre entrate fiscali in nome, per conto ed a bilancio dello Stato e di enti pubblici territoriali ed istituzionali, di amministrazioni pubbliche e di concessionari di pubblici servizi della Repubblica Italiana nell'attuale *Free Territory of Trieste* la cui amministrazione provvisoria è affidata fiduciariamente alla responsabilità del Governo italiano, e nel Porto Franco internazionale del *Free Territory of Trieste*;

*b*) le procedure di assegnazione, di vendita o di consegna in proprietà a terzi da parte dell'Agenzia del Demanio, e di ogni altro ente pubblico o privato, di beni pubblici che l'art. 1 dell'Allegato X del Trattato di Pace e l'art. 2.2. del suo Allegato VII, ratificati ed eseguiti nell'ordinamento italiano con DlgsCPS 143071947 e L. 3054/1952, assegnano senza pagamento rispettivamente al *Free Territory of Trieste* ed al suo Porto Franco internazionale;

*c*) l'esecuzione di sentenze e di altri atti decisori ad esse parificati che risultino pronunciati attribuendoli dichiaratamente ad esercizio di sovranità della Repubblica Italiana sul Territorio Libero di Trieste - *Free Territory of Trieste* ed impongano pagamenti di somme



Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d114bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: SPIRITO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d
Firmato Da: VINCENTI ENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ef71b0c27853e0c0b86ae3f28640020

di denaro, espropriazioni mobiliari ed immobiliari, atti di sequestro od altre obbligazioni patrimoniali, che non possono essere pronunciati da autorità non legittimante dotata di imperio patrimoniale coercitivo come da apparato normativo citato in premesse. - Onorari di legge con accessori integralmente rifusi».

1.1. – Con sentenza n. 587 resa pubblica il 29 settembre 2018, l'adito Tribunale di Trieste dichiarò l'inammissibilità della domanda attorea, sulla scorta del rilievo della «carenza di un interesse tutelabile, posto che il tenore stesso della domanda rendeva "arduo concepire un potere di concreto e giuridicamente ammissibile intervento del giudice adito"», chiedendo gli istanti "una sorta di atto di imperio di carattere politico amministrativo".

2. – Avverso tale sentenza interponevano gravame l'I.P.R. F.T.T., Paolo G. Parovel in proprio, il Movimento Trieste Libera, nonché gli intervenienti in primo grado.

2.1. – Con sentenza resa pubblica il 19 giugno 2020, l'adita Corte d'Appello di Trieste rigettava l'impugnazione.

2.2. – A tal riguardo la Corte territoriale osservava che: *a*) "(era) ravvisabile un difetto assoluto di giurisdizione in ordine all'azione proposta" sul rilievo per cui "non spetta(va) all'autorità giudiziaria il sindacato sul modo in cui lo Stato esplica le proprie funzioni sovrane, tra quali sono comprese quelle di adesione ai Trattati internazionali e di politica fiscale"; *b*) "la domanda attorea presuppone(va) l'esistenza di un organismo internazionale denominato "Territorio Libero di Trieste", esistenza che per molteplici ragioni (era), invece, (da) esclu(dersi)"; *c*) a tale riguardo, "già con sentenza n. 53/1964, la Corte costituzionale affermava l'insussistenza di uno stato sovrano definibile come Territorio Libero di Trieste, dando atto delle due tesi allora prospettate, la prima – ritenuta dalla Corte preferibile – secondo la quale "la sovranità italiana sul territorio triestino non è mai cessata"; *d*) come affermato con la sentenza n.



Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: SPIRITO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d
Firmato Da: VINCENTI ENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ef71b0c27853e0c0b86ae3f28640020

530/2013, resa da T.A.R. Friuli Venezia Giulia, "una corretta interpretazione giuridica del Trattato di pace (di Parigi del 1947) ed in particolare dell'art. 21, in relazione al principio di effettività, porta(va) a concludere che la nascita del territorio libero e il conseguente passaggio della sovranità (…) erano condizionati almeno dal primo atto istitutivo (…) cioè dalla nomina da parte del Consiglio di sicurezza del suo governatore"; *e*) con il Memorandum d'Intesa sottoscritto, a Londra, il 5 ottobre 1954, dai governi d'Italia, Stati Uniti e Jugoslavia, era definita la frontiera tra l'allora Jugoslavia e l'Italia", e, tale fissazione di confini, era confermata dalla legge cost. n. 1/1963, istitutiva della Regione a Statuo speciale del Friuli-Venezia-Giulia, con capitale Trieste, dal Trattato istitutivo della Comunità europea del 1957, nonché dal Trattato di Helsinki del 1° agosto 1975; *f*) con il Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, sottoscritto da Italia e Jugoslavia, era «definitivamente sancita l'inesistenza di uno Stato denominato "Territorio Libero di Trieste"»; *g*) "il Trattato di Parigi era stato superato dai Trattati internazionali successivi"; *h*) in ogni caso, era "opportuno ribadire che nell'ambito del diritto internazionale esiste un principio generale, chiamato principio di effettività, in base al quale la soggettività internazionale di uno Stato dipende dall'effettivo esercizio del potere di governo da parte degli organi statali, che comporta l'acquisto della sovranità territoriale, con esercizio esclusivo del governo", ragion per cui, "la presente controversia – a 45 anni dal Trattato di Osimo – in presenza di una stabile organizzazione statuale e di un pacifico esercizio della sovranità da parte dello Stato italiano all'interno dei suoi confini – appar(iva) priva di ogni ragion d'essere, oltre che di ogni fondamento".

3. – Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'I.P.R. F.T.T., Paolo G. Parovel in proprio, il Movimento Trieste



Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: SPIRITO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d
Firmato Da: VINCENTI ENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ef71b0c27853e0c0b86ae3f28640020

Libera, nonché gli intervenienti in primo grado, affidando le sorti dell'impugnazione a undici motivi.

Hanno resistito con controricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e delle Dogane e dei Monopoli, nonché, con distinto controricorso, l'I.N.P.S.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'intimata Agenzia del Demanio.

Il pubblico ministero ha depositato una memoria scritta per la discussione orale, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria *ex* art. 378 c.p.c., con allegata documentazione.

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. – Con il primo mezzo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 1, c.p.c., l'erroneità della statuizione di difetto assoluto di attribuzione, sulla scorta del rilievo per cui "la domanda di causa chiede al giudice italiano di applicare norme vigenti e prevalenti dell'ordinamento giuridico italiano, che stabiliscono esse l'esecuzione di trattati in materia di sovranità, diritti e obblighi dello Stato".

2. – Con il secondo mezzo è lamentato, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di fatto decisivo oggetto del giudizio, là dove il giudice di secondo grado avrebbe omesso di "esaminare, ai fini della decisione, il testo della sentenza" della Corte costituzionale n. 53/1964, in quanto, in essa sentenza, non sarebbe stata affermata l'inesistenza giuridica del Territorio Libero di Trieste, bensì quanto, di seguito, espresso e trascritto: "La Corte non ritiene necessario, ai fini del presente giudizio, esaminare e risolvere puntualmente le questioni di diritto internazionale che l'interpretazione dell'art. 21 del Trattato di pace ha fatto sorgere".

3. – Con il terzo mezzo è denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., l'omesso esame del testo del Trattato di



Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: SPIRITO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d
Firmato Da: VINCENTI ENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ef71b0c27853e0c0b86ae3f28640020

pace di Parigi del 1947, nonché "gli altri articoli ed allegati […] che istituiscono e regolano l'attuale *Free Territory of Trieste*", ossia: "l'art. 4, che stabilisce il confine tra l'Italia ed il *Free Territory*"; "l'art. 5, che stabilisce le procedure per la demarcazione dei nuovi confini"; "l'art. 48.5, che concerne le installazioni navali militari italiane esistenti o nuove entro le 15 miglia dai nuovi confini marittimi"; "l'art. 78.7, che concerne responsabilità dell'Italia per le perdite o i danni subiti durante la guerra […]"; l'art. 76.6. lett. g), che concerne indennità riguardanti beni delle persone fisiche e giuridiche nel Territorio"; "gli artt. 86 ed 87, che sottraggono alla giurisdizione nazionale ogni questione relativa all'esecuzione ed all'interpretazione del Trattato"; "l'allegato I D, contenente la cartografia relativa alla frontiera […] con l'Italia"; "l'allegato VIII, che istituisce e regola il Porto Franco Internazionale di Trieste quale ente di Stato".

4. – Con il quarto mezzo è prospettata, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 e n. 5, c.p.c., la sussistenza di errore di diritto là dove il secondo giudice ha ritenuto che "la nascita del territorio libero e il conseguente passaggio della sovranità allo stesso erano condizionati almeno dal primo atto istitutivo di detto territorio [… ] cioè dalla nomina da parte del Consiglio di sicurezza del suo governatore […] in quanto solo con la nomina del governatore si poteva applicare lo statuto provvisorio prima e quello definitivo poi (…) e quindi il territorio libero non venne mai ad esistenza". Infatti – è argomentato – ai sensi dell'art. 21 del "Trattato di pace, che è legge vigente e prevalente dell'ordinamento italiano, (esso) non condiziona affatto alla nomina del Governatore la costituzione del *Free Territory of Trieste*".

Sulla scorta di tale errore di diritto, la Corte territoriale avrebbe altresì "omesso di esaminare, ai fini della decisione, anche gli strumenti normativi principali richiamati e documentati negli atti di causa".



Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: SPIRITO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d
Firmato Da: VINCENTI ENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ef71b0c27853e0c0b86ae3f28640020

5. – Con il quinto mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la sussistenza di ulteriore errore di diritto, in quanto, contrariamente a quanto osservato dal secondo giudice, "il Memorandum d'intesa del 1954 provvede, invece, al conferimento di sub mandati di amministrazione civile provvisoria del *Free Territory of Trieste* da parte degli amministratori primari istituiti dal Trattato di pace, e non definisce frontiere fra l'Italia e la Jugoslavia".

6. – Con il sesto mezzo è dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in quanto la motivazione della sentenza impugnata afferma, contrariamente al vero, che «il Commissario Generale per T.L.T. […] "emanazione dello Stato italiano" non fosse "il Governatore di una entità politica diversa ed autonoma"».

7. – Con il settimo mezzo è lamentata, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la sussistenza dei seguenti errori di diritto: *a*) l'"inesistente fissazione di confini del 1954"; *b*) l'insussistenza della conferma di tali confini da parte della legge n. 1 del 1963 - la quale, al contrario stabiliva "il vincolo esplicito (artt. 1 e 4) agli obblighi costituzionali, giuridici ed internazionali dello Stato, nonché la distinzione esplicita tra il territorio costituzionale della Repubblica italiana (art. 1) e i Comuni del *Free Territory* amministrato (art. 2)" -, nonché da parte del "Trattato istitutivo della comunità europea del 1957" ed altresì del "Trattato di Helsinki del 1° agosto 1975".

8. – Con l'ottavo mezzo è prospettato, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, là dove il secondo giudice avrebbe mancato di tenere in considerazione la sentenza Corte costituzionale n. 53/1964, ove, i giudici costituzionali hanno affermato che l'interpretazione dell'art. 70 della citata legge costituzionale n. 1/1963 "porta a ritenere […] che il carattere *extra ordinem* del regime del territorio di Trieste è stato



Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: SPIRITO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d
Firmato Da: VINCENTI ENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ef71b0c27853e0c0b86ae3f28640020

riconosciuto e, per quanto necessario, convalidato dal legislatore costituzionale".

9. – Con il nono mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la sussistenza di errore di diritto, là dove il secondo giudice non avrebbe considerato che "il Trattato di Osimo del 1975 tra Italia e Jugoslavia non ha in realtà prodotto (e non poteva produrre) inefficacia del Memorandum d'Intesa del 1954, né inesistenza del *Free Territory of Trieste*, né annessione delle sue zone di amministrazioni ai due Stati contraenti in violazione del Trattato di pace multilaterale del 1947".

10. – Con il decimo mezzo è prospettata, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la sussistenza di errore di diritto là dove la Corte territoriale ha affermato che "il Trattato di Parigi è stato superato dai Trattati internazionali successivi".

Sulla scorta di tale doglianza – soggiunge parte ricorrente – è dedotto altresì, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 1, c.p.c., difetto di giurisdizione sul rilievo per cui "i poteri di giurisdizione non si estendono a proclamazioni di decadenza dai trattati internazionali dello Stato".

11. – Con l'undicesimo mezzo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la violazione delle norme del diritto internazionale riconosciute nella Convenzione di Vienna, poiché essa "esclude infatti espressamente la possibilità di invocare a modifica o estinzione di un trattato la sua violazione (…) o strumenti del diritto interno, sia di invocare un cambiamento fondamentale come motivo di estinzione o recesso se si tratta di un trattato che fissa un confine (…)" nonché, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., l'omessa considerazione "dell'intero *corpus* normativo che dà esecuzione dal 1947 ad oggi alle norme costitutive del *Free Territory of Trieste* nell'ordinamento italiano vigente".

12.- Il ricorso non può trovare accoglimento.



Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: SPIRITO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d
Firmato Da: VINCENTI ENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ef71b0c27853e0c0b86ae3f28640020

Le censure, nella loro complessiva articolazione – e nella sostanza delle critiche veicolate in questa sede, che convergono, essenzialmente, nel denunciare errori di diritto, anche là dove, con prospettazione non affatto pertinente rispetto al paradigma legale, denunciano il vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., attenendo le doglianze, piuttosto, ad asserita carente o erronea interpretazione di norme – non sono in grado di scalfire la *ratio decidendi* della sentenza impugnata, che correttamente ha ravvisato un difetto assoluto di giurisdizione sulle domande proposte dagli originari attori e dagli intervenienti.

12.1. – Come posto in luce dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass., S.U., n. 2452/1968; Cass., S.U., n. 5583/1980; Cass., S.U., n. 124/1993; Cass., S.U., 8157/2002; Cass., S.U., n. 16751/2006; Cass., S.U., n. 4190/2016; Cass., S.U., n. 36373/2021), il concetto di difetto assoluto di giurisdizione attiene propriamente all'impossibilità di esercitare la potestà giurisdizionale con invasione della sfera attributiva di altri poteri dello Stato o di altri ordinamenti dotati di autonomia, in controversie direttamente involgenti attribuzioni pubbliche di questo tipo, come tali neppure astrattamente suscettibili di dar luogo a un intervento del giudice.

E in tale perimetro rientrano le ipotesi in cui in discussione sia posta l'attribuzione di atti all'esercizio stesso di potestà sovrana, chiedendosi al giudice di sindacarne il *modus operandi*, con invasione dei meccanismi di responsabilità politica.

12.2. – Le domande svolte nel presente giudizio (cfr. § 1 dei "Fatti di causa") sono volte a negare – con effetto dalla loro proposizione in giudizio (maggio 2017) - la sovranità stessa dello Stato italiano su una porzione del proprio territorio, come tale governata, chiedendo al giudice ordinario riconoscere l'esistenza di altra entità statuale (o comunque di soggetto dotato di sovranità su quel territorio) e, al contempo, di inibire ad esso Stato italiano di



Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: SPIRITO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d
Firmato Da: VINCENTI ENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ef71b0c27853e0c0b86ae3f28640020

esercitare, di per sé o per se stesso, l'imposizione fiscale – e con ciò elidendo i doveri fondamentali di solidarietà sociale *ex* art 53 Cost. -, le funzioni amministrative correlate, nonché quelle rivolte a qualsiasi riscossione di carattere patrimoniale o ad incidere sulla titolarità privata di beni mobili ed immobili, anche in esecuzione "di sentenze e di altri atti decisori", così da disconoscere, nel medesimo ambito territoriale, anche l'esercizio effettivo della funzione giurisdizionale, che, pur tuttavia, contraddittoriamente, i ricorrenti hanno attivato con la presente azione giudiziale.

Sicché, quest'ultima – complessivamente volta ad accertare e far dichiarare la non spettanza allo Stato italiano di poteri ed attributi della sua sovranità su una porzione di territorio sulla quale la medesima sovranità è esercitata -, seppure, in via di mera ed astratta ipotesi, fosse sorretta dal diritto positivo e, segnatamente, da trattati internazionali (ratificati o meno), veicola domande non proponibili dinanzi a qualsiasi giudice, poiché comporta non già la delibazione di una posizione di diritto o di interesse legittimo, ma un sindacato sulla configurazione costituzionale dello Stato italiano, mettendone in discussione, a monte, la stessa ridefinizione dei confini territoriali o, comunque, il loro assetto.

12.3. - E che, comunque, del territorio dello Stato italiano si tratti e non già di altro e diverso organismo sovrano (ossia, nella specie, del c.d. Territorio Libero di Trieste o *Free Territory of Trieste*), emerge in modo evidente (anche al di là della complessiva ricognizione normativa operata dalla Corte territoriale in modo aderente all'assetto delle fonti nazionali ed internazionali implicate nella vicenda) dal dato – di per sé coerente con il c.d. principio di effettività di diritto internazionale - costituito dalla emanazione, da parte dello Stato italiano, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che, nel costituire il Friuli-Venezia Giulia in Regione autonoma, "entro l'unità della Repubblica italiana, una e indivisibile" (art. 1), ha



Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: SPIRITO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d
Firmato Da: VINCENTI ENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ef71b0c27853e0c0b86ae3f28640020

stabilito che nel territorio regionale fosse ricompreso anche il comune di Trieste, eligendo la città a capoluogo della Regione stessa (art. 2; poi modificato con la legge costituzionale n. 1 del 2016, che ha previsto la provincia di Trieste).

Del resto, contrariamente a quanto opinato dai ricorrenti, l'esistenza (quantomeno) al momento della entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 1963 della sovranità dello Stato italiano sul territorio di Trieste è stata chiaramente affermata con la sentenza n. 53 del 1964 della Corte costituzionale, la quale ha ritenuto non necessario puntualizzare se, in forza del Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947, fosse cessata l'anzidetta sovranità per poi essere "ripristinata in conseguenza del Memorandum d'intesa" sottoscritto a Londra il 5 ottobre 1954 ovvero (tesi ritenuta preferibile dalla stessa Corte costituzionale) detta sovranità non fosse mai cessata, non dubitando il Giudice delle leggi della sua esistenza ed effettività secondo l'assetto conformato dalla legge costituzionale n. 1 del 1963.

Né, peraltro, dell'esistenza della piena sovranità dello Stato italiano sul territorio triestino ha dubitato questa Corte, con la sentenza della Terza Sezione penale n. 15666 dell'8 aprile 2014, condividendo la sentenza del T.A.R. Friuli Venezia Giulia del 28 ottobre 2013, n. 148, là dove, rigettando un'eccezione di difetto della giurisdizione italiana, ha affermato che il «"cosiddetto territorio libero di Trieste giuridicamente non è mai esistito e non esiste", atteso che la sua astratta previsione ad opera del Trattato di pace di Parigi del 1947, mai attuata, è stata espressamente e legittimamente abrogata da altri Trattati internazionali, in particolare dal Memorandum di Londra del 1954, dal Trattato di Helsinki del 1975 e dal Trattato di Osimo sempre del 1975, con disposizioni confermate da numerosi altri accordi internazionali».



Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: SPIRITO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d
Firmato Da: VINCENTI ENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ef71b0c27853e0c0b86ae3f28640020

13. – Il ricorso va, dunque, rigettato e i ricorrenti condannati al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

Non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti della parte rimasta soltanto intimata.

**PER QUESTI MOTIVI**

rigetta il ricorso;

condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, che liquida: in complessivi euro 8.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge, in favore dell'I.N.P.S.; in complessivi euro 8.000,00, per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, in data 8 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore — Il Presidente

*(Enzo Vincenti)* — (*Angelo Spirito*)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Avv. Walter Zidarich
Via San Francesco 11, 34133 - Trieste; tel. e fax: 0402410914
e-mail: zidarich@tiscali.it - p.e.c. walter.zidarich@pectriesteavvocati.it

**C O R T E D' A P P E L L O D I T R I E S T E**

Sezione civile

**ATTO DI CITAZIONE D'APPELLO**
**con istanze di rinvìo**
**alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea**
**ex artt. 267 TFUE, art. 11 Cost.**
**e con richiesta di comunicazione degli atti al Pubblico Ministero**
**ex artt. 70 ultimo comma e 71 secondo comma c.p.c.**

[SG/2023/LC/WS-I-F-it]

Per:

**1) International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste – I.P.R. F.T.T.** [*Rappresentanza Internazionale Provvisoria del Territorio Libero di Trieste – Začasno Mednarodno Predstavništvo Svobodnega Tržaškega Ozemlja – Provisorische Internationale Vertretung des Freien Territoriums Triest*] c.f. 90157930323, quale soggetto giuridico delegato a rappresentare e difendere in ogni sede istituzionale, diplomatica e giudiziaria i diritti e gli interessi di cittadini di diritto, di residenti, di imprese e di organizzazioni del Free Territory of Trieste e di altri Stati (*documento 1*: atto costitutivo nei testi equivalenti italiano ed inglese e codice fiscale) costituita nel presente giudizio in persona del suo Segretario Generale e legale rappresentante Paolo G. Parovel (c.f. PRVPLA44H19L424C), nato a Trieste il 19.6.1944, rappresentata e difesa come da mandato dd. 5 dicembre 2019 steso in calce all'atto di citazione di primo grado dall'avv. Walter Zidarich con studio in Trieste, via San Francesco 11, c.f. ZDRWTR50P22L424L, e presso il medesimo elettivamente domiciliata, con notificazioni e comunicazioni inerenti la presente causa da trasmettere a mezzo telefax al n. 040 2410914 o tramite p.e.c. a: walter.zidarich@pectriesteavvocati.it

**2) Paolo G. Parovel**, nato a Trieste il 19.6.1944, c.f. PRVPLA44H19L424C, che si costituisce nel presente giudizio anche in proprio, avendovi diritto ed interesse quale cittadino *ex lege* dell'attuale Free Territory of Trieste al quale è stata assegnata anche la cittadinanza italiana e quale giornalista ed imprenditore, (*documenti sub 2)* rappresentato e difeso come da mandato dd. 5 dicembre 2019 steso in calce all'atto di citazione di primo grado dall'avv. Walter Zidarich con studio in Trieste, via San Francesco 11, c.f. ZDRWTR50P22L424L, e presso il medesimo elettivamente domiciliata, con notificazioni e comunicazioni inerenti la presente causa da trasmettere a mezzo telefax al n. 040 2410914 o tramite p.e.c. a: walter.zidarich@pectriesteavvocati.it

nonché per le seguenti 238 persone fisiche e giuridiche deleganti la I.P.R. F.T.T. ed intervenute nel giudizio, tutte identificate, rappresentate e difese come da procure speciali depositate in primo grado dall'avvocato Walter Zidarich con studio in Trieste,

via San Francesco 11, c.f. ZDRWTR50P22L424L, e presso il medesimo elettivamente domiciliato, con notificazioni e comunicazioni inerenti la presente causa da trasmettere a mezzo telefax al numero 040 2410914 o tramite p.e.c. a: walter.zidarich@pectriesteavvocati.it

*[Omissis: elenco nominativo dei 238 ricorrenti]*

**Attori - appellanti -**

**Contro:**

**1) il Governo italiano**, c.f. 80188230587, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica *pro tempore*, con sede legale in piazza Colonna 370, Pal. Chigi – 00187 Roma – presidente@pec.governo.it, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3, nella funzione di Governo della Repubblica Italiana e per i poteri e gli obblighi di cui all'art. 120 secondo comma Cost., nonché nella funzione di Governo sub-amministratore civile provvisorio del Free Territory of Trieste, per i poteri e gli obblighi conseguenti;

**2) il Commissariato del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia**, c.f. 80016870323, in persona del Commissario in carica *pro tempore,* con sede legale in piazza dell'Unità 8 - 34121 Trieste, commissariato.fvg@mailbox.governo.it, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3, per i poteri e gli obblighi di cui al DPR 27 ottobre 1954 (s.n.) ed alla L.cost. n. 1/1963, art. 70;

**3) la Prefettura di Trieste – Ufficio territoriale del Governo**, c.f. 80017390321, in persona del Prefetto in carica *pro tempore,* con sede legale in piazza dell'Unità 8 - 34121 Trieste, protocollo.prefts@pec.interno.it, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3, per i poteri e gli obblighi di cui al DPR 27 ottobre 1954 (s.n.) ed alla L.cost. n. 1/1963, art. 70;

**4) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**, c.f. 97532760580, in persona del Ministro in carica *pro tempore*, con sede legale in piazzale Porta Pia 1 – 00198 Roma, m_inf@pec.mit.gov.it, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3, per i poteri e gli obblighi di nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste e di indirizzo, vigilanza e controllo sulla sua gestione anche contabile e finanziaria, di cui alla L. n. 84/1994 e successive modificazioni;

**5) l'Autorità Portuale di Trieste, ora "Autorità Portuale di Sistema del Mare Adriatico Orientale"**, c.f. 00050540327, in persona del Presidente o Commissario in carica *pro tempore,* con sede legale in via Karl Ludwig von Bruck – 34143 Trieste, pec@cert.porto.trieste.it, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3 (e contumace nel giudizio di primo grado malgrado regolarità delle notifiche), per i poteri e gli obblighi di cui alla L. n. 84/1994 e successive modificazioni, nonché all'art. 1, comma 619 della L. 190/2014 e successive modificazioni;

**6) il Ministero dell'Economia e delle Finanze**, c.f. 80415740580 in persona del Ministro in carica *pro tempore*, con sede legale in via XX Settembre 97 - 00187 Roma – mef@pec.mef.gov.it, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello

Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3, per i poteri e gli obblighi di indirizzo, vigilanza e controllo sulla gestione anche contabile e finanziaria dell'Autorità Portuale di Trieste di cui alla L. n. 84/1994 e successive modificazioni nonché sull'operato dell'Agenzia del Demanio;

**7) l'Agenzia del Demanio**, c.f. 0634098100, ente pubblico economico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Direttore in carica *pro tempore*, con sede legale in via Barberini 38 - 00187 Roma agenziademanio@pce.agenziademanio.it, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3; per il suo ruolo di gestore dei beni appartenenti al Demanio, incluso il Demanio marittimo, dell'attuale Free Territory of Trieste sub-affidato all'amministrazione civile provvisoria del Governo italiano;

**8) la Regione Friuli Venezia Giulia**, c.f. 80014930327, in persona del Presidente in carica *pro tempore,* con sede legale in piazza dell'Unità 1 - 34121 Trieste, regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3, per i poteri e gli obblighi di cui alla L.cost. n. 1/1963, art. 70;

**9) il Comune di Trieste,** c.f. 00210240321, in persona del Sindaco o Commissario in carica *pro tempore*, con sede legale in piazza dell'Unità 4 - 34121 Trieste, comune.trieste@certgov.fvg.it, per i poteri e gli obblighi di cui all'art. 1, comma 619 della L. 190/2014 e successive modificazioni, ed altri.

**10) La Banca di Cividale S.p.a.**, c.f./P.IVA 00249360306, con sede in Cividale del Friuli (UD) 33043, via sen. Guglielmo Pelizzo 8-1, segreteria@cert.civibank.it, in persona del legale rappresentante dott.ssa Michela Del Piero, c.f. DLPMHL67B61E098S, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Predonzani, c.f. PRDLNE64E58L424P, p.e.c. elena.predonzani@pectriesteavvocati.it, e dall'avv. Fabrizia Balestra, c.f. BLSFRZ64D60L781A, p.e.c. fabrizia.balestra@pectriesteavvocati.it, ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse in Trieste, Galleria Protti n. 2, intervenuta nel giudizio ex art 105, secondo comma c.p.c. con comparsa dd. 20.06.2020.

**- Convenuti appellati -**

**PER LA RIFORMA INTEGRALE,**
**PREVIA SOSPENSIONE DELL'ESECUTIVITÀ,**

della sentenza n. 267/2023 resa *inter partes* il 12.05.2023 dal Tribunale di Trieste, in persona del Giudice monocratico dott. Sabrina Cicero, nel procedimento civile n. RG 5209/19, pubblicata il 17.5.2023 e notificata il 7.6.2023 dal Comune di Trieste, con la quale il Giudice definitivamente pronunciandosi sulle domande degli odierni appellanti ha così deciso:

*«Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:*

***1) dichiara** il difetto di giurisdizione dell'organo adito con riferimento all'azione proposta;*

***2) condanna** gli attori e gli intervenienti alla rifusione delle spese di lite che liquida: in euro 14.648,40 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali al*

*15%, Iva e Cpa come per legge in favore della PRESIDENZA del CONSIGLIO DEI MINISTRI, del COMMISSARIATO del GOVERNO nella REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, della PREFETTURA di TRIESTE, del MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE, del MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI, dell'AGENZIA del DEMANIO; in euro 11.268,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge in favore della REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA; in euro 11.268,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge in favore del COMUNE di TRIESTE; in euro 9.992,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge in favore della BANCA di CIVIDALE S.P.A.*»

e per il conseguente accoglimento di tutte le conclusioni di primo grado così rigettate, che qui si ritrascrivono:

**NEL MERITO,**

**accertati preliminarmente:**

**a)** la vigenza, ad oggi ed alla data della sentenza, dei seguenti strumenti normativi dell'ordinamento giuridico italiano che danno piena ed intera esecuzione, senza riserve, al Trattato di Pace tra le Potenze Alleate e Associate e l'Italia del 10 febbraio 1947 ed agli obblighi dell'accessorio Memorandum d'Intesa di Londra del 5 ottobre 1954 per quanto riguarda il mandato di amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste sub-affidato fiduciariamente alla responsabilità del Governo italiano dai Governi degli Stati Uniti d'America e di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, quali amministratori primari per conto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite: DLgsCPS n. 1430/1947, L. n. 3054/1952; DPR 27 ottobre 1954 (s.n.), L.cost. n. 1/1963, artt. 1, 2, 4, 70;

**b)** il fatto che nell'ordinamento giuridico italiano vigente tali strumenti normativi hanno prevalenza nella gerarchia delle fonti del diritto sia per norma autonoma pre-costituzionale (art. 2 DlgsCPS n. 1430/1947 ratificato con L. n. 3054/1952) sia per principi e norme costituzionali successivi alla sua esecuzione (artt. 10 primo comma, 117 primo comma e 120 secondo comma Cost.);

**c)** l'effettività degli obblighi eseguiti da detti strumenti, come riconfermata in particolare nell'esercizio dell'amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste e del suo Porto Franco internazionale:

– dal Decreto interministeriale 13 luglio 2017, *Organizzazione amministrativa per la gestione dei punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste*, emesso dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in esecuzione degli obblighi di cui all'art. 6 comma 12 della L. 84/1994 e del sub-mandato di amministrazione civile provvisoria del Free Territory of Trieste in esecuzione del Trattato di Pace;



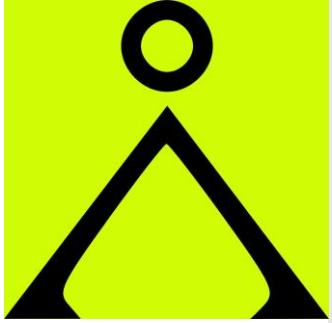
stargatetrieste.it

# 1 + 1 = 3

ANDREA PERNARCIC & ANDREA PIVA

VARCO ACCESSI E CONTROLLO

I.P.R. F.T.T.



# LO SCOPO

## *SICUREZZA DEI VARCHI*

Ogni accesso alla zona franca determina una possibile infrazione, se non viene controllato e verificato accuratamente. Sono state identificate delle azioni preliminari necessarie:

**PROTOCOLLO TRASPARENZA**

1. Rispondere al questionario di pre-acquisizione dei documenti
2. Fornire documento identità, e codice fiscale in forma digitale
3. Fornire statuto società, eventuale visura, eventuale bilancio
4. Firma del regolamento con sistema Speed online
5. Firma dispositivo di sicurezza dati privacy - Speed online
6. Firma diligence di riservatezza - Speed online
7. Firma regolamento sicurezza interna porto - Speed online
8. Assicurazione obbligatoria
9. Firma informativa sicurezza DPI dispositivi di protezione individuale
10. Rilascio Free-Pass giornaliero digitale

## *SICUREZZA INVESTIMENTI*

**PROTOCOLLO SVILUPPO**

11. Per evitare situazioni di concorrenza sleale o di monopolio, per investire o sviluppare attività finanziaria o di produzione, all'interno della zona franca, è necessario accettare le condizioni definite dal Segretariato di Stato:
12. Ogni azienda nuova o già costituita sarà soggetta a vincolo progettuale
13. Dovrà presentare un Progetto di sviluppo quinquennale, studiato dai consulenti della Piattaforma Stargate Trieste
14. Ogni investitore è tenuto a sviluppare l'azienda per almeno 12 anni, oppure cederla in blocco, non è ammessa la cessione di un ramo aziendale prima della scadenza dei 12 anni.
15. L'azienda o società se ha l'ultimo bilancio depositato dovrà fornirne copia conforme

## *GESTIONE ACCESSI MULTILINGUA*

16. Il sistema STARGATE dispone di traduzioni nelle varie lingue, di tutta la documentazione necessaria all'avviamento della pratica di accesso.

*Bisogni Reali*

Certezza di chi oltrepassa il varco

Certezza dell'investimento a lungo termine

Certezza del valore dei documenti consegnati

Certezza della firma elettronica certificata

Certezza della copertura assicurativa

Certezza della sicurezza personale di chi entra

Certezza degli spostamenti di chi entra attraverso i sensori di prossimità

# SISTEMA INFORMATICO

## *SICUREZZA DEI DATI*

Tutto il sistema possiede una criptazione dei dati a 128 bit al secondo. Ad ogni accesso alla zona franca corrisponde una traccia informatica di rilevazione, coordinata dai sensori di prossimità dislocati sul territorio dell'area portuale e civile.

## *ACCESSO AI SERVIZI*

Il portale internet e l'App, contengono tutto il sistema dei servizi:

- Rilascio del free-pass con QRCode
- Interprete
- Noleggio trasporti in biga, auto elettrica, bicicletta, taxi, ncc, taxi boat
- Gestione generale veicoli terra, acqua, aria, con rispettiva prenotazione parking
- Possibilità di affitto sala riunioni, ufficio co-working con postazione internet e computer e wifi
- Mappa generale attiva con localizzazione attraverso il cellulare
- Stanza stop and go
- Servizi di auto parking, baby parking, pet parking
- Kangen point
- Numero e sistema sos interno alla zona franca per le emergenze
- App turistica con itinerari eno gastronomici, biglietti musei, trasporti convenzionati
- Auto formazione per ottenere il free-pass e tutti i servizi
- Servizio booking per dormire e mangiare
- Servizio di cambio valuta
- Recupero dispersi

## *CONCENTRATORE MARKETING*

Il portale contiene tutti i sistemi marketing per veicolare notizie in tempo utile, sia in modalità push che arriva a video, oppure in forma mail, con tutte le informazioni commerciali della zona franca.

Questo sistema si basa sulla tecnologia Scrum Rinovazio, e consente di realizzare matrici replicabili, in modo da poter tenere sotto controllo tutti i sistemi e tutti gli accessi.

# CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

Questo contratto è stipulato il _____ in Trieste tra:
la_____, C.F./P.IVA_____,
con sede in _____, in persona di_____,
nella sua qualità di _____,

di seguito denominato "Il Committente"

e

**ANDREA PERNARCIC**, P.zza Pertini, 27 – 20862 Arcore (MB) –C.F. PRNNDR75C31L424I- P.IVA 02659720987 - **ANDREA PIVA**, Via Don Gnocchi n. 3 – 40033 Casalecchio di Reno (BO) –C.F. PVINDR72C04A944R

di seguito denominati "i Consulenti"

(Il Committente e i Consulenti saranno qui di seguito anche definiti, congiuntamente, come le "Parti" e, individualmente, ciascuno di essi come una "Parte".)

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

1. **Oggetto del contratto**
    1. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Committente affida ai Consulenti, che accettano e si impegnano ad eseguire nei confronti del Committente, il Servizio di cui alle clausole seguenti, impegnandosi ad organizzare, eseguire e curare la prestazione del Servizio in totale autonomia e con organizzazione e mezzi propri, nonché a garantire i migliori standard tecnico-qualitativi nel rispetto delle modalità di esecuzione e coordinamento concordate tra le Parti in conformità ai livelli minimi di prestazione del Servizio descritti nell'allegato Livello del Servizio.
    2. Le Parti convengono che i Consulenti dovranno svolgere a favore del Committente tutte le attività, servizi e prestazioni strettamente necessarie e strumentali ai fini della corretta prestazione del Servizio, anche ove qui non espressamente menzionati.
    3. Le Parti espressamente convengono che il presente Contratto non darà luogo alla formazione di società, associazione di imprese, associazione in partecipazione ovvero ad altra figura contrattuale associativa tra le Parti che continueranno a rimanere soggetti indipendenti.
2. **Descrizione del Servizio**
    1. Il Servizio dovrà consistere nella Creazione del Progetto Internazionale con requisiti Standard richiesti dall'I.P.R.F.T.T. nel Rispetto del Trattato di Pace, della formazione ove prevista, e della creazione di tutti i servizi digitali e di immagine contenuti nel piano scelto, (Rif. Punto 6)


© 2018 www.stargatetrieste.it

3. **Modalità di svolgimento del Servizio**

1. Nella prestazione del Servizio di cui al presente Contratto, i Consulenti, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamento applicabili, utilizzeranno esclusivamente personale alle proprie dipendenze, sotto le proprie direttive e controllo, adeguatamente dotato di tutti gli strumenti legalmente previsti nonché di tutti i mezzi necessari per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente Contratto a regola d'arte e in piena conformità ai termini e alle condizioni dello stesso.

2. I Consulenti si impegnano a compiere il Servizio con organizzazione a proprio carico dei mezzi materiali e strumentali necessari e con gestione a proprio rischio, determinandone i tempi e i luoghi di svolgimento e prestando altresì nei confronti del Committente garanzia di continuità dell'esecuzione del Servizio oggetto del presente Contratto.

3. Fermo quanto sopra, i Consulenti potranno eseguire il Servizio anche all'interno dei locali o in altro luogo di cui il Committente abbia la proprietà o il possesso, coordinandosi, ove necessario, con la struttura organizzativa di quest'ultimo. Resta inteso che i tempi e modi dello svolgimento del Servizio presso i locali del Committente saranno concordati di volta in volta di comune accordo tra le Parti, ferma restando la piena autonomia di poteri organizzativi e direttivi dei Consulenti.

4. I Consulenti si impegnano a prestare il Servizio con professionalità e con il massimo grado di diligenza e perizia richiesti anche tenuto conto della natura del Servizio stesso, in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 1176 c.c. e secondo i termini e le condizioni del presente Contratto.

5. I Consulenti si impegnano ad eseguire il Servizio disciplinato dal presente Contratto secondo le modalità di coordinamento e le procedure stabilite di comune accordo tra le Parti dirette a realizzare la più puntuale ed utile esecuzione del Servizio. Le modalità di coordinamento e le procedure per l'esecuzione del Servizio stabilite tra il Committente e i Consulenti sono esclusivamente dirette a consentire a questi ultimi di organizzare la propria attività in vista del regolare svolgimento del Servizio fornito in adempimento del presente Contratto senza influire sui loro normali poteri organizzativi e direttivi. I Consulenti conservano, pertanto, la piena ed assoluta autonomia e responsabilità nell'esercizio di tali poteri nei confronti di tutto il personale impiegato.

6. I Consulenti si impegnano ad utilizzare, ai fini della prestazione del Servizio, solo ed esclusivamente attrezzature, materiali, programmi, software o prodotti in generale di cui egli sono proprietari o di cui abbiano la legittima disponibilità (ivi incluso in forza di relativi contratti di licenza debitamente sottoscritti con i soggetti terzi relativi titolari), conformi a tutte le vigenti disposizioni di legge, rimanendo a loro carico ogni spesa relativa all'acquisto, alla riparazione e/o alla sostituzione di tali attrezzature, materiali, programmi, software o prodotti per tutta la durata del presente Contratto.

7. In qualsiasi caso di emergenza o difficoltà nella prestazione del Servizio riscontrata dai Consulenti, Essi dovranno immediatamente avvertire il Committente e, in ogni caso, intraprendere tutte le iniziative e porre in essere tutti i rimedi necessari o, comunque, opportuni al fine di limitare i pregiudizi potenzialmente derivanti da tale emergenza o difficoltà, fermi in ogni caso gli ulteriori diritti o rimedi previsti a favore del Committente in caso di inadempimento dei termini e condizioni del presente Contratto.

8. I Consulenti si impegnano a rispettare i livelli di prestazione del Servizio definiti nell' Allegato A, e a prestare garanzia di qualità di esecuzione dei Servizi oggetto del presente Contratto nei confronti del Committente che pertanto, in qualsiasi momento di vigenza ed esecuzione del Contratto, potranno contestare la qualità dei Servizi resi dai Consulenti.

9. I Consulenti si impegnano a garantire al Committente l'attività di controllo ai sensi dell'art. 2224 e a collaborare fornendo il supporto necessario ai fini dello svolgimento di dette verifiche, attraverso la Piattaforma Scrum Rinovazio.

4. **Durata e recesso**

   1. Il presente Contratto è a tempo indeterminato, a decorrere dal _____/_____/2018; entrambe le parti avranno facoltà di recedere, per iscritto, con un preavviso di 15 giorni.

   2. Qualora la parte recedente non dovesse rispettare in tutto o in parte il periodo di preavviso come sopra determinato, dovrà corrispondere all'altra un importo pari al compenso medio corrisposto nell'ultimo anno, o nel periodo inferiore, per il periodo di preavviso non rispettato.

5. **Variazioni e verifiche nello svolgimento del Servizio**

   1. I Consulenti non può apportare variazioni alle modalità convenute del Servizio se il Committente non le ha autorizzate per iscritto. I Consulenti non hanno diritto a compensi per le variazioni o per le aggiunte non autorizzate.

      2. Il Committente ha diritto di controllare lo svolgimento del Servizio. Quando, nel corso di questo, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le regole stabilite e a regola d'arte, il Committente può fissare un congruo termine entro il quale i Consulenti si devono conformare a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Contratto è risolto salvo il diritto del Committente al risarcimento del danno.

6. **Compenso e termini di pagamento**

   1. A titolo di compenso per la prestazione del Servizio ai sensi del presente Contratto, il Committente si impegna a pagare ai Consulenti i compensi sotto indicati (di seguito il "Compenso") all'atto della firma, tramite bonifico bancario o assegno:

      - €5.000,00 oltre ad IVA e ritenute di legge per ogni Piano di Affiliazione Standard, con pagamento alla firma del presente contratto, con assegno o ricevuta di bonifico
      - € 7.000,00 oltre ad IVA e ritenute di legge per ogni Piano di Affiliazione Business, con pagamento alla firma del presente contratto, con assegno o ricevuta di bonifico
      - € 12.000,00 oltre ad IVA e ritenute di legge per ogni Piano di Affiliazione Premium, con pagamento alla firma del presente contratto, con assegno o ricevuta di bonifico
      - *Integrazione successiva, il Committente può in un secondo momento decidere di integrare la spesa e raggiungere il livello successivo del Piano, ma con una spesa incrementata del 15%, così ottenendo tutti i servizi compresi del Piano di Consulenza superiore.*
      - DATI BANCARI IBAN: **IT88T0873532500043000430250**

   2. I Consulenti invieranno periodicamente al Committente un riepilogo delle attività svolte per la realizzazione del Servizio per permettergli di verificare e calcolare il Compenso dovuto.

   3. I compensi devono intendersi come omnicomprensivi ed includono, tra gli altri, senza limitazione alcuna, i seguenti elementi, che resteranno ad esclusivo carico dei Consulenti: i costi relativi alla realizzazione anche tecnologica necessaria agli obiettivi condivisi a seguito della consulenza; i costi relativi ai materiali; le spese relative al eventuale personale dei Consulenti; eventuali contributi previdenziali; i costi assicurativi; imposte e tasse, presenti o future, di qualsiasi natura, inerenti al Contratto; qualsiasi ulteriore costo e/o spesa relativo alla realizzazione del Servizio.

   4. I Consulenti hanno facoltà di sospendere, senza preavviso, l'erogazione del Servizio qualora il Committente sia in una condizione di morosità derivante dal mancato pagamento dei compensi di cui sopra o delle spese di acquisto come in riferimento al Punto 7.1. In questo caso, la ripresa del Servizio è subordinata all'estinzione della morosità attualizzata con i correnti interessi.

7. **Spese**

   1. Le spese di acquisto di alcuni materiali, stampe, prenotazioni imbarcazioni, viaggio vitto e alloggio fino ad un massimo di € 1.000,00 a missione, sostenute dai Consulenti per l'esecuzione del Servizio, saranno pagate anticipatamente dal Committente, solo se autorizzate preventivamente.

8. **Dichiarazioni e garanzie**

1. I Consulenti dichiarano e garantiscono espressamente, risultando dette dichiarazioni e garanzie elemento essenziale del Contratto senza il quale il Committente non si sarebbe determinato alla sottoscrizione dello stesso, quanto segue:

   - di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, ovvero di non essere soggetto a procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, né di trovarsi in stato di insolvenza o sospensione dell'attività commerciale;
   - di disporre dello specifico know-how, di tutte le risorse e le capacità tecniche, economiche e organizzative necessarie a garantire la puntuale ed esatta prestazione del Servizio di cui al presente Contratto;
   - di possedere conoscenze tecniche adeguate alla complessità delle attività che si obbligano a svolgere;
   - di operare con il personale alle proprie dipendenze stabilmente e continuativamente e, comunque, di mallevare sin da ora ed espressamente il Committente da ogni e qualsivoglia futura richiesta, pretesa, domanda e/o azione (anche risarcitoria) che venisse eventualmente avanzata nei propri confronti da parte di dipendenti, collaboratori, rappresentanti e/o soci del Consulente ovvero di soggetti dei quali i Consulenti si avvalga a qualsiasi titolo, nonché da parte dell'INAIL, dell'INPS e del Ministero del Lavoro e/o dei servizi ispettivi di quest'ultimo;
   - di avvalersi per l'attività dedotta in Contratto di proprio personale debitamente autorizzato all'ingresso sul territorio dell'Unione europea;
   - di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto del presente contratto di consulenza e affiliazione, che possono influire sulla determinazione del compenso e delle condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all'esecuzione del Contratto;
   - di aver studiato, compiendo ogni più opportuna indagine e verifica, anche tecnica, la fattibilità delle prestazioni richieste, nonché di aver valutato tutti i rischi e gli oneri connessi alle suddette prestazioni e di aver ritenuto idonei, remunerativi e convenienti i corrispettivi di cui al presente accordo e comprensivi di tutti gli oneri diretti e indiretti;
   - di disporre e di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, i permessi e/o le licenze necessarie e richieste da qualsiasi normativa vigente ai fini dello svolgimento dell'attività oggetto del presente Contratto;
   - i Consulenti sono e saranno i soli e unici responsabili nei confronti del Committente per la completa e corretta prestazione del Servizio.

2. I Consulenti assumono ogni responsabilità per danni alle persone e/o alle cose che potrebbero derivare dal fatto imputabile ai Consulenti stessi o ai suoi dipendenti, ivi inclusa la responsabilità per furti e/o mancanze di beni e/o prodotti di proprietà del Committente che risultino inequivocabilmente riconducibili alla responsabilità, all'opera o alla negligenza dei dipendenti dei Consulenti o comunque dei soggetti di cui i Consulenti si avvalgono, adibiti al Servizio oggetto del presente Contratto.

3. I Consulenti si impegnano a risarcire e tenere completamente indenne e manlevato il Committente da qualsiasi danno, perdita, onere, costo o spesa (incluse le ragionevoli spese legali) che dovessero essere sopportate o sostenute in conseguenza della violazione o inadempimento, da parte dei Consulenti, di qualsiasi dichiarazione, garanzia o obbligazione assunta o resa dai Consulenti medesimi ai sensi del presente Contratto e/o della violazione di qualsiasi disposizione di legge applicabile.

4. Il Committente dichiara e garantisce espressamente, risultando dette dichiarazioni e garanzie elemento essenziale del Contratto senza il quale i Consulenti non si sarebbero determinati alla sottoscrizione dello stesso, di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, ovvero di non essere soggetto a procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, di non trovarsi in stato di insolvenza

o sospensione dell'attività o altre circostanze che possano pregiudicarne la solvibilità o ostacolare lo svolgimento regolare dell'attività.

9. **Limitazione di responsabilità**

1. Il Committente utilizza il Servizio a proprio rischio, esonerando i Consulenti nei confronti di ogni parte per controversie legali/civili o amministrative, danni indiretti, specifici, incidentali, cauzionali o consequenziali (a titolo esemplificativo non esclusivo: danni in caso d'impossibilità di utilizzo o accesso ai servizi, perdita o corruzione di dati, di profitti, danni d'immagine, interruzioni dell'attività o simili), causati dall'utilizzo o dall'impossibilità di utilizzare il Servizio e basati su qualsiasi ipotesi di responsabilità.
2. Il Committente esonera i Consulenti da ogni responsabilità per eventuali malfunzionamenti del Servizio, causati da problemi tecnici su macchinari, server, router, linee telefoniche, reti telematiche, di sua proprietà o di terzi per fornire quanto previsto in questo Contratto.
3. Il Committente esonera i Consulenti da ogni responsabilità per disservizi, interruzioni dei servizi e/o danni derivanti da cause non imputabili al Consulenti, quali caso fortuito, forza maggiore (incidenti, incendi, esplosioni, scioperi, serrate, terremoti, disastri, alluvioni, sommosse, etc.) e altri eventi di difficile o impossibile previsione che impediscano, in tutto o in parte, di adempiere nei tempi o nei modi concordati ai termini di Contratto.
4. I Consulenti non possono garantire perdite di opportunità commerciali e qualsiasi altra perdita, anche indiretta, eventualmente subite dal Committente (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, perdita di ricavi, di profitti, di contratti, di relazioni commerciali, di valore di avviamento, etc.) derivanti dallo sfruttamento di quanto oggetto del presente Contratto.

10. **Diritti di Proprietà Intellettuale**

1. Le Parti riconoscono e convengono che il Committente sarà il solo ed esclusivo titolare del Servizio nonché di qualsiasi Diritto di Proprietà Intellettuale o diritto di proprietà industriale relativo, sotteso e/o comunque in qualsiasi modo connesso al Servizio realizzato dai Consulenti (e da dipendenti, collaboratori o terzi operanti per conto del Consulente a qualsiasi titolo) ai sensi del presente Contratto (ivi incluso, senza limitazione, il diritto d'autore, i relativi disegni industriali, il nome commerciale, nonché qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale o industriale e i relativi diritti derivanti dalle domande di registrazione degli stessi presso le autorità competenti e i relativi diritti di sfruttamento economico e commerciale connessi al Servizio).
2. I diritti di cui sopra, così come qualsiasi altro diritto di utilizzazione e sfruttamento economico relativo all'attività resa nell'ambito del presente Contratto, saranno dunque automaticamente acquisiti a titolo definitivo ed esclusivo dal Committente, senza che i Consulenti possano pretendere alcunché nei confronti del Committente in relazione a quanto precede, in aggiunta al Compenso pattuito.
3. Il Committente sarà libero di usare, registrare, vendere, dare in licenza o fare qualsiasi altro uso del Servizio realizzato dai Consulenti in esecuzione del presente contratto, sia in Italia che all'estero.
4. I Consulenti garantiscono di essere titolari di tutti i diritti che cedono al Committente e si obbligano a tenerlo indenne e manlevato da qualsivoglia rivendicazione di terzi al riguardo.
5. Con riferimento a tutto quanto precede, i Consulenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L. 81/2017, dichiarano e riconoscono che il Compenso è stato determinato tenendo in specifica considerazione la cessione in favore del Committente dei diritti di proprietà, ivi inclusi i Diritti di Proprietà Intellettuale e industriale, sul Servizio. Ad esclusione delle eventuali spese di registrazione dei marchi o di deposito dei brevetti o del Progetto stesso, che sono a totale carico del Committente e saranno fatturati a parte rispetto il presente contratto.

11. **Obblighi di confidenzialità**

1. Fatta esclusiva eccezione per gli obblighi di divulgazione imposti dalle disposizioni di legge applicabili ovvero da provvedimenti di autorità competenti, il Consulenti si impegnano a mantenere strettamente riservato e confidenziale, a non divulgare a terzi e a non utilizzare, se non per quanto strettamente necessario ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, qualsiasi dato o informazione di cui sia stato messo a conoscenza o semplicemente sia venuto a conoscenza durante l'esecuzione dell'incarico in qualsiasi forma e/o su qualsiasi supporto in occasione e/o in funzione della negoziazione, sottoscrizione e/o esecuzione del presente Contratto, quali a mero titolo esemplificativo qualsiasi dato o informazione di carattere tecnico, tecnologico, strategico, economico, commerciale comunque inerente all'attività o all'organizzazione del Committente. I Consulenti si impegnano, pertanto, a non comunicare o divulgare o utilizzare, né ora né mai, in qualunque modo e con qualunque mezzo, le informazioni fornite dalla Committente per lo svolgimento del Servizio o comunque acquisite durante l'esecuzione del presente contratto.
2. Senza pregiudizio del generale obbligo di riservatezza di cui sopra, i Consulenti riconoscono sin da ora la natura confidenziale delle informazioni, delle metodologie operative e gestionali, dei prodotti e dei processi produttivi, dei piani strategici ed economici, dei nominativi dei consulenti, dei clienti e dei fornitori del Committente, dei documenti e degli strumenti (in entrambi i casi anche elettronici) del Committente di cui verrà a conoscenza nell'espletamento dell'attività di cui al Contratto e riconosce che ogni diritto direttamente o indirettamente connesso alla utilizzazione di tali informazioni è e rimarrà di esclusiva proprietà del Committente.
3. Gli obblighi di riservatezza di cui alla presente clausola resteranno in vigore per tutta la durata del rapporto e per il periodo di mesi 6 successivi alla sua cessazione.
4. In qualunque caso di cessazione del presente Contratto, i Consulenti si impegnano a restituire al Committente, immediatamente, senza indugio e comunque entro e non oltre tre giorni dalla cessazione stessa, tutto il materiale, in forma cartacea o digitale, di pertinenza del Committente di cui sia venuto in possesso nell'esecuzione dell'incarico, con l'impegno di non conservarne copia.
5. I Consulenti si impegnano a fare in modo, anche ex art. 1381 c.c., che tutti i soggetti terzi cui le informazioni riservate di cui sopra saranno messe a disposizione ai fini dell'esecuzione del Contratto (ivi inclusi i propri dipendenti) agiscano nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui sopra.
6. La violazione anche parziale degli obblighi di cui sopra, oltre a dare diritto al Committente di recedere con effetto immediato dal contratto, senza obbligo di preavviso o di indennizzo alcuno, comporterà il diritto del Committente medesimo al risarcimento del danno, il quale viene sin d'ora quantificato in una penale pari alla metà del compenso sopra pattuito, salva la risarcibilità dell'eventuale danno ulteriore.

12. **Protezione dei dati personali**

1. Nell'ambito dell'esecuzione del presente Contratto, i Consulenti potranno avere accesso a (e, per l'effetto, effettuare attività di trattamento di) dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, di soci, clienti, dipendenti, collaboratori, fornitori o contatti in generale del Committente; a tale riguardo, i Consulenti prendono atto che il Committente agisce quale titolare del trattamento nei confronti degli interessati ai quali i medesimi dati si riferiscono.
2. I dati personali forniti dai Consulenti verranno trattati con la specifica finalità di adempiere agli obblighi derivanti dal presente contratto e dalla legge.
3. Il trattamento sarà effettuato con l'utilizzo di supporti informatici ed archivi cartacei idonei a garantire la massima sicurezza e riservatezza, nel rispetto della normativa vigente e dei connessi obblighi e secondo le finalità e modalità illustrate nella presente informativa.
4. I dati personali dei Consulenti potranno essere comunicati a banche, istituti di credito, Società di spedizione, ente poste ed, in genere, ai soggetti della cui opera il Committente si avvale per l'esecuzione delle obbligazioni di cui al presente contratto o per l'adempimento di obblighi previsti

dalla legge.

5. In considerazione di tutto quanto precede, il Committente nomina con il presente Contratto i Consulenti quali responsabili del trattamento in relazione ai dati personali di cui sopra; nella loro qualità di responsabili del trattamento, i Consulenti si impegnano ad effettuare qualsiasi attività di trattamento di dati personali nel pieno rispetto delle finalità e delle modalità di trattamento nonché delle misure di sicurezza prescritte.

13. **Cessione del Contratto**

    1. I Consulenti non potranno cedere, né in tutto né in parte, il Contratto o gli obblighi derivanti dallo stesso ad alcun soggetto terzo, senza il preventivo consenso scritto del Committente.
    2. Il Committente non potranno cedere, né in tutto né in parte, il Contratto o gli obblighi derivanti dallo stesso ad alcun soggetto terzo.
    3. Ai sensi dell'art. 1260 c.c., secondo comma, i Consulenti non potranno cedere ad alcun soggetto terzo (ivi incluse società specializzate di factoring) alcun credito vantato nei confronti del Committente in forza del presente Contratto, senza il preventivo consenso scritto del Committente medesimo.

14. **Danni a terzi, responsabilità e obblighi assicurativi**

    1. I Consulenti esonerano sin da ora ed espressamente il Committente da ogni responsabilità, per eventuali danni derivanti a persone e/o a cose dalla negligente esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.
    2. I Consulenti sollevano altresì sin da ora nel modo più ampio e completo il Committente da ogni danno, pretesa, azione (anche risarcitoria), controversia, diretta o indiretta, derivante da omissioni o infrazioni alle disposizioni normative e/o regolamentari attualmente in vigore o che fossero in futuro emanate, relativamente alla prestazione del Servizio.

15. **Clausola risolutiva espressa**

    1. Le Parti concordano ed espressamente pattuiscono che il Committente - fatte salve comunque le ipotesi di giusta causa di risoluzione e di forza maggiore e fermo restando il suo diritto all'eventuale risarcimento del danno patito e/o patendo - avrà la facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti tutti di cui all'art. 1456 c.c., attraverso l'invio di semplice comunicazione scritta a mezzo PEC o raccomandata a/r con la quale il Committente dichiari di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, nell'ipotesi in cui il Consulenti violi anche uno soltanto degli obblighi di cui agli artt. 5. Variazioni e verifiche nello svolgimento del Servizio; 4. Durata e recesso; 8. Dichiarazioni e garanzie; 11. Obblighi di confidenzialità; 13. Cessione del Contratto ; 14. Danni a terzi, responsabilità e obblighi assicurativi.
    2. Parimenti, le Parti concordano ed espressamente pattuiscono che i Consulenti - fatte salve comunque le ipotesi di giusta causa di risoluzione e di forza maggiore e fermo restando il loro diritto all'eventuale risarcimento del danno patito e/o patendo - avranno la facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti tutti di cui all'art. 1456 c.c., attraverso l'invio di semplice comunicazione scritta a mezzo PEC o raccomandata a/r con la quale i Consulenti dichiarino di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, nell'ipotesi in cui il Committente violi anche uno soltanto degli obblighi di cui agli artt. 8. Dichiarazioni e garanzie; 13. Cessione del Contratto e qualora il ritardo dei pagamenti di quanto dovuto dal Committente si sia protratto per oltre 15 giorni rispetto al termine pattuito.

16. **Miscellanea**

1. Qualsiasi notifica o comunicazione tra le Parti in relazione al presente Contratto dovrà essere effettuata in forma scritta e sarà considerata come efficacemente consegnata o notificata se consegnata a mano o inviata a mezzo di lettera raccomandata, corriere o a mezzo PEC, ai seguenti indirizzi:

   a. Per il Committente:

      ■ Indirizzo_____

      Posta Elettronica Certificata:

   b. Per i Consulenti:

      ■ Indirizzo: **legale@pec.andreapernarcic.com**
      Posta Elettronica Certificata:

2. Tutte le comunicazioni inviate ai sensi del presente articolo saranno considerate ricevute dal destinatario (i) se consegnate a mano, alla data della consegna; e (ii) se inviate a mezzo corriere o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per Posta Elettronica Certificata, alla data della firma della ricevuta di ritorno stessa.
3. Ogni modifica al domicilio o agli indirizzi sopra indicati dovrà essere immediatamente comunicata alle Parti, secondo le modalità previste dal presente articolo. Fintanto che le Parti non abbiano proceduto a notificare tali cambiamenti nel modo sopra illustrato, le comunicazioni eseguite con le presenti regole e agli indirizzi e alle persone sopra indicate saranno ritenute valide.
4. Le Parti esplicitamente concordano che qualunque modifica del presente Contratto non potranno avere luogo che per atto scritto.

17. **Foro esclusivo**

1. Qualunque controversia relativa e/o connessa al presente Contratto, ivi comprese quelle concernenti la validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del medesimo, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Bologna, con espressa esclusione di ogni altra autorità giudiziaria eventualmente concorrente.

Elenco Allegati A.
Definizione del Servizio e degli obiettivi minimi da raggiungere, per ottenere i criteri di trasferibilità del Progetto.

Letto, Confermato e sottoscritto.

Il Committente _____ I Consulenti _____

Per specifica approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., delle clausole:

4. Durata e recesso 9. Limitazione di responsabilità 10. Diritti di Proprietà Intellettuale 11. Obblighi di confidenzialità 14. Danni a terzi, responsabilità e obblighi assicurativi 17. Foro esclusivo

Il Committente_____ I Consulenti _____

 © 2018 www.stargatetrieste.it 

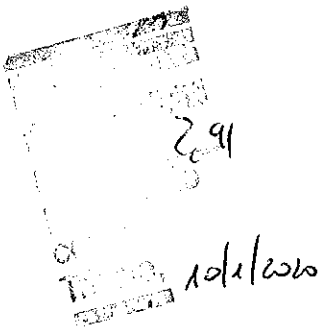
N. 3204/14 R.G. notizie di reato

N. 266/16 R.G. Tribunale

N. 1438/19 Reg. Sent.

Data di irrevocabilità

N. Reg. Esec.
N. campione penale
Redatta scheda il



**TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE**

**S E N T E N Z A**
**(artt. 544 e segg. c.p.p.)**

**REPUBBLICA ITALIANA**
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dr. **Filippo GULOTTA** alla pubblica udienza del **10 OTTOBRE 2019** ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nei confronti di:

**PAROVEL Paolo,** nato il 19.6.1944 a Trieste.

libero – presente

Difeso di fiducia dall'Avv. Paolo CODIGLIA del Foro di Trieste.

**I M P U T A T O**

del reato p. e p. dall'art.:
595 co. 1 e co. 3 c.p., art. 13 L. 47/'48 per aver mediante un articolo di stampa a sua firma su "La Voce", offeso la reputazione di FERLUGA Stefano con le seguenti frasi aut locuzioni: "abusi di vario genere commessi … consistenti ammanchi (nella gestione FERLUGA) … la pattuglia dei golpisti si è impadronita del sito Facebook … illegalità, spudoratezza e incautela formidabili … costoro hanno commesso reati informatici gravissimi … rubati gli elenchi … palese associazione a delinquere … insabbiare gli ammanchi della sua gestione".
Aggravante dell'attribuzione di fatto determinato; reato commesso a mezzo stampa.
In Trieste, 11 maggio 2014 (data di commissione del fatto così corretta dal PM all'udienza del 8.4.2019).
Recidiva specifica infraquinquennale.

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:**

**P.M.:** chiede, in via principale, la condanna dell'imputato, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 150 di multa, in subordine, la condanna alla pena di mesi nove di reclusione, ove venisse esclusa l'aggravante di cui all'art. 13 L. 47/48.

**DIFESA P.C. FERLUGA Stefano, difesa dall'Avv. Gigliola BRIDDA, del Foro di Trieste, con studio in Trieste in Via del Ronco, n. 3, la costituita parte civile è ivi domiciliata:** chiede la condanna dell'imputato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni morali subiti dalla parte civile, che vengono quantificati in € 25.000, e al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile, che ammontano ad € 4.990,19; nonché la condanna dell'imputato, ai sensi dell'art. 12 L. 47/48, a corrispondere alla parte civile, a titolo di riparazione pecuniaria, la somma di € 15.000.

Chiede, altresì, di subordinare la concessione dei benefici di legge all'effettivo risarcimento del danno patito dalla parte civile, ivi comprese le spese di difesa, con sentenza provvisoriamente esecutiva in punto di disposizioni civili, ai sensi dell'art. 540 cpp.

**DIFESA:** chiede, in via principale l'assoluzione perché il fatto non sussiste, in subordine, l'applicazione del diritto di critica e di cronaca.

## FATTO E DIRITTO

Con decreto in data 1.10.2015 il GUP di Trieste disponeva il rinvio a giudizio innanzi a questo Tribunale di PAROVEL Paolo per rispondere del reato ascrittogli.

All'odierna udienza dibattimentale, presente l'imputato, espletata l'istruttoria dibattimentale con l'esame dei testi del PM, della difesa dell'imputato e del teste disposto ex art. 507 cpp, nonché con l'esame dell'imputato e con l'acquisizione di documentazione, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni, come trascritte a verbale e in epigrafe riportate.

Ciò premesso, ritiene il Giudice che le risultanze processuali consentono di affermare con certezza la responsabilità penale dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, fatta eccezione per la diffamazione relativa agli "abusi ... consistenti in ammanchi (nella gestione FERLUGA)", in ordine alla quale egli va, invece, assolto.

Invero, il presente procedimento origina dalla querela sporta in data 21.5.2014 da FERLUGA Stefano, all'epoca dei fatti Vicepresidente del Movimento Trieste Libera, in seguito alla pubblicazione, in data 11.5.2014, da parte dell'imputato di un articolo sulla pagina Facebook della sua testata giornalistica "La Voce di Trieste".

In particolare, l'articolo in questione era relativo alle vicende verificatesi in seno al Movimento in seguito alla Festa del Territorio Libero, tenutasi dal 17 al 21 luglio 2013, presso il Borgo Grotta Gigante.

La festa, come risulta da quanto dichiarato dai diversi testi esaminati durante l'istruttoria dibattimentale – URBANI Roberto, GIURASTANTE Roberto e

VERDOGLIA Silvia – nonché dall'imputato e dalla persona offesa, era stata organizzata e gestita dal FERLUGA, coadiuvato da persone da lui delegate, come l'URBANI e Denis BERNIS, oltre che da diversi volontari.
In particolare, URBANI ha dichiarato di essere stato sempre presente durante i giorni della Festa e di essersi occupato dei permessi, dell'allestimento dell'area e dell'ordinazione delle materie prime.
Inoltre, premettendo di non essersi mai occupato direttamente dell'incasso, se non per aver raccolto gli scontrini di chiusura delle casse – successivamente fatti avere al GIURASTANTE – ha precisato che <<c'era uno zaino messo sotto il registratore di cassa, perché man mano che si riempivano, in modo che quando il cassetto è aperto magari anche il pubblico non veda e non vengano strane idee, veniva messo dentro; a fine serata veniva raccolto questo zaino. Le postazioni di cassa erano due, su due chioschi separati. Veniva messo tutto all'interno di questo zaino e veniva messo all'interno di un camper che avevamo su, col sistema di allarme. E poi adesso non mi ricordo se il giorno dopo, o forse la prima volta o due giorni dopo, è andato giù a Trieste e credo abbaino fatto dei depositi in banca.>> (cfr. trascrizione fonoregistrazione dell'udienza del 12.9.2019, p. 7).
Il teste non ha saputo però, riferire chi si fosse occupato materialmente di tali asportazioni, presumendo trattarsi qualcuno del direttivo.
La Festa in questione generava un utile per il Movimento di euro 5.767, a fronte di una forte affluenza all'evento, circa 30.000 persone per cinque giorni.
Circostanza confermata dal fatto che, come riferito dai testi escussi in sede dibattimentale, e in particolar modo dalla VERDOGLIA, <<subito dopo la sagra c'era grande entusiasmo perché avevano partecipato molte persone>>.
La VERDOGLIA ha precisato che <<poche settimane dopo si parlava già di ammanchi e si sentiva parlare comunque di introiti veramente minimi ed estremamente inferiori a quello che ci si poteva aspettare avendo partecipato all'evento, e visto che comunque i tavoli erano sempre pieni e la partecipazione era molto cospicua. Oltretutto erano stati anche appesi molti manifesti in città per promuovere l'evento, quindi l'affluenza era grande, è stata anche stipulata una convenzione con la Trieste Trasporti per agevolare ai possibili avventori l'arrivo a Borgo Grotta Gigante, essendo una località remota.>> (cfr. trascrizioni fonoregistrazione dell'udienza del 28.1.2019, p. 21).
Pertanto, veniva indetta una prima commissione d'inchiesta, composta dal GIURASTANTE, Vito POTENZA e Claudio BEORCHIA, la quale completava la sua relazione in data 20.12.2013, concludendo che la Festa avrebbe dovuto generale un introito di oltre 60.000 euro.
Successivamente, in data 20.12.2013, veniva eletto un collegio "super partes" per determinare l'effettiva entità degli ammanchi, dal momento che nella precedente commissione vi erano soggetti che avevano partecipato all'organizzazione della Festa.
Il collegio "super partes", composto dal PAROVEL, Giorgio VRTLAR, Darko JERMANIS, Filippo BRUNO, Pietro CAENAZZO e Marco PIZZ, concludeva la sua

inchiesta in data 10.5.2014 e rilevava che gli ammanchi erano ben maggiori di quelli precedentemente accertati, circa centomila euro.
Tale situazione originava una spaccatura interna al movimento che portava il Direttivo, in data 18.1.2014, ad indire la prima assemblea dei soci, al termine della quale veniva eletto come presidente il GIURASTANTE e il FERLUGA rivestiva la carica di vicepresidente.
Nella riunione del Movimento del 22.4.2014 il FERLUGA dichiarava testualmente <<son tranquillo la ... la responsabilità mia per la sagra ... non go cossa nasconder (*a Silvia Verdoglia, che redige i verbali del direttivo*) scrivi pur: acceto ... no, go... xe colpa mia se la sagra xe andada mal, va ben, l'altro ano non gavemo incasà 70.000, gavemo incassà molto meno: colpa mia ... scrivi pur, me ciogo la mia res ... mi no voio far tribunai e cazi e razi, no go, no go voia, basta...>> (cfr. documento n. 14 depositato dall'imputato all'udienza dell'8.4.2019).
Circostanza, questa, che veniva confermata anche dalla teste VERDOGLIA, dal GIURASTANTE e dall'imputato.
Tuttavia, tale dichiarazione del FERLUGA, tenuto conto del contesto nel quale è stata pronunciata e del suo contenuto non può essere considerata come una ammissione di colpevolezza, dal momento che era evidente che egli volesse solo porre fine alla questione che continuava a far discutere i membri del movimento e iniziava ad avere anche un eco mediatico.
Inoltre, va rilevato che durante l'istruttoria dibattimentale l'esistenza e la consistenza degli ammanchi in questione risultava solo dalle indagini condotte dalle due commissioni di inchiesta, le cui valutazioni si erano fondate principalmente su stime sia di consumi sia di costi, dal momento che non era presente tutta la documentazione relativa ai registratori di cassa e che parte dei beni di consumo erano stati acquisitati senza fattura.
A ciò si aggiunga che, anche a voler ritenere attendibili le risultanze delle due commissioni di inchiesta, non vi è alcuna certezza che l'autore di tali ammanchi fosse stato il FERLUGA.
Pertanto, dovendosi nella presente vicenda valutare la configurabilità del diritto di cronaca, il dubbio circa la veridicità dell'attribuzione di questi asseriti ammanchi al FERLUGA, non può che incidere sulla scriminante in questione, nel senso di rendere applicabile quanto disposto dall'art. 530, comma 3, cpp, con conseguente assoluzione dell'imputato dalla diffamazione relativa ad "abusi ... consistenti in ammanchi (nella gestione FERLUGA)" perché il fatto non costituisce reato.

In ordine alle altre affermazioni incriminate, va rilevato che l'imputato, sia durante il suo esame sia durante le diverse spontanee dichiarazioni rese durante l'istruttoria dibattimentale, ha sempre rivendicato la paternità dell'articolo incriminato, anzi ha affermato che quanto ivi contenuto corrispondeva al vero ed era tutto documentato e documentabile.
Tuttavia, le restanti affermazioni oggetto del capo di imputazione non sono state documentate o, comunque, non sono risultate provate in punto loro veridicità.

Infatti, come risulta dagli atti acquisiti, l'imputato e il GIURASTANTE, in seguito all'esposto – denuncia urgente da essi presentato in data 17.5.2014 alla Procura della Repubblica, sono stati in data 30.5.2019, rinviati a giudizio per le seguenti imputazioni, dopo che, peraltro, su richiesta del PM in data 18/9/2014 il GIP di Trieste, con decreto in data 12/2/2015, aveva disposto l'archiviazione dello stesso esposto denuncia.

<<1) 110, 368 cp perché, in concorso tra loro, mediante esposto – denuncia presentata in data 17.5.14 alla Procura della Repubblica di Trieste, accusavano falsamente, sapendoli innocenti, GOMBAC Alessandro, FERLUGA Stefano, CIACCHI Adriano, STOK Arlon, POTENZA Vito, RUPEL Andrej, UMEK Roberto, PIZZI Marco e BEORCHIA Claudio di aver commesso "una serie deliberata, conseguente e coordinata di reati penali gravi ed immediatamente procedibili, commessi in forma associativa organizzata (associazione per delinquere), con aspetti anche squadristici ed in violazione palese e deliberata dei diritti democratici e civili del Movimento e dei suoi associati", indicandoli nominativamente ed attribuendo loro espressamente la commissione dei reati di cui "agli artt. c.p. 416 (associazione per delinquere), 640 (truffa), 661 (abuso della credulità popolare), 595 (diffamazione), 612 (minaccia) compiuti o tentanti anche tramite o al fine di compimento dei reati di cui agli artt. c.p. 392 secondo comma (alterazione, modifica, cancellazione di materiali informatici); 491 bis (falsità in documenti informatici), 615 ter (accesso abusivo a un sistema informatico); 615 quater (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici); 616 quarto comma (violazione di corrispondenza informatica); 617 quater (intercettazione, impedimento interruzione illecita di comunicazioni informatiche); 617 sexies (falsificazione e soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche); art. 621 c.p. (abuso di dati informatici segreti); 635 bis c.p. (danneggiamento di dati informatici altrui); 640 ter (frode informatica)" e poi, nel corpo dell'atto, dettagliando i comportamenti illeciti di cui li ritenevano responsabili (lettere da a) a h) del punto 2.1 nonché delle lettere da a) a c) del punto 2.2).

In Trieste il 17 maggio 2014.

2) 81,110, 595 c.p. perché, depositando presso la Procura della Repubblica di Trieste – Ufficio Ricezione Atti nonché presso l'Agenzia delle Entrate di Trieste l'esposto – denuncia di cui al capo che precede nei confronti di GOMBAC Alessandro, FERLUGA Stefano, CIACCHI Adriano, STOK Arlon, POTENZA Vito, RUPEL Andrej, UMEK Roberto, PIZZI Marco e BEORCHIA Claudio, offendevano la reputazione degli stessi accusandoli della serie di reati sopra indicati nonché di aver agito "a beneficio delle denunciate operazioni speculative della suddetta consociazione trasversale di politici e di interessi collegati alla criminalità organizzata" e per "non dover rispondere di loro pregresse gestioni contabili".

Con l'aggravante dell'accusa di fatto determinato.

In Trieste il 17 maggio 2014.>>.

Come si può notare in maniera evidente si tratta sostanzialmente degli stessi fatti indicati nell'articolo pubblicato sulla pagina facebook della Voce di Trieste a firma del Parovel, fatti che il PM prima e il GIP poi hanno, con argomentazioni condivisibili, ritenuto infondati e tali da giustificare il rinvio a giudizio degli interessati esponenti denuncianti.

Del resto, dalla documentazione in atti emerge che rispetto all'impossessamento della pagina Facebook del Movimento il FERLUGA, in seguito alla riunione del direttivo del 22.4.2014, era stato rimosso dall'elenco dei creatori di contenuti per la pagina Facebook in questione, e pertanto, aveva solo la possibilità di visitarla e pubblicare post con il suo profilo personale e non anche con quello del Movimento, azione questa consentita solo all'amministratore della pagina e ai creatori di contenuti.

Inoltre, il GIURASTANTE ha dichiarato in sede dibattimentale che << io mi trovavo, anche in un certo imbarazzo, poi, mi vedevo da parte della Polizia Postale che era stata incaricata, come Polizia Giudiziaria dell'inchiesta da parte del Sostituto Procuratore Frezza, vedere delle relazioni in cui dicevano, comunque, che era stata convocata un'Assemblea legittima da parte dei soci il 31 maggio e quindi, di chi aveva il controllo dei canali di comunicazione poteva farlo e che quindi, non si ravvisava nessun reato commesso. Il problema era solo questo, chi aveva convocato l'Assemblea c'aveva sottratto il controllo dei canali di comunicazione.>> (cfr. trascrizione fonoregistrazione dell'udienza dell'8.4.2019, p. 18).

Pertanto, alla luce delle circostanze sopra esposte, non può ritenersi sussistente il diritto di critica e di cronaca dal momento che le affermazioni "la pattuglia dei golpisti si è impadronita del sito Facebook ... illegalità, spudoratezza e incautela formidabili ... costoro hanno commesso reati informatici gravissimi ... rubati gli elenchi ... palese associazione a delinquere ... insabbiare gli ammanchi della sua gestione" difettano del requisito della veridicità.

Consegue, quindi, l'affermazione della colpevolezza dell'imputato.

Concesse all'imputato le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva contestate, al fine di adeguare la pena all'effettiva gravità del fatto, e valutati i criteri direttivi stabiliti dall'art. 133 cp, appare conforme a giustizia condannare il PAROVEL alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Nulla osta alla concessione all'imputato della sospensione condizionale della pena.

Visto l'art. 9 della L. 47/48 va disposta la pubblicazione della presente sentenza nel periodico "LA VOCE", a cura e spese dell'imputato.

L'imputato va, altresì, condannato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile che vengono liquidati, in via equitativa, in € 20.000, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della stessa parte civile che vengono liquidate in € 3.420, oltre spese generali, IVA e CNA come per legge.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Trieste – Sezione Penale –
Visti gli artt. 533, 535 cpp

**DICHIARA**

l'imputato colpevole del reato ascritto, esclusa la diffamazione relativa agli "abusi … consistenti in ammanchi (nella gestione FERLUGA)", e concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e recidiva contestate, lo

**CONDANNA**

alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

**CONCEDE**

all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena.

**CONDANNA**

l'imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile che liquida, in via equitativa, in € 20.000, ed alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della stessa parte civile che liquida in € 3.420, oltre spese generali, IVA e CNA come per legge.

Visto l'art. 530, co. 3, cpp

**ASSOLVE**

l'imputato dal reato ascritto relativamente alla diffamazione di "abusi … consistenti in ammanchi (nella gestione FERLUGA)", perché il fatto non costituisce reato.

Visto l'art. 9 della L. 47/48 dispone la pubblicazione della presente sentenza nel periodico "LA VOCE", a cura e spese dell'imputato.

Visto l'art. 544, co. 3, cpp indica in gg 90 (novanta) il termine per la redazione della motivazione.
Così deciso in Trieste, in data 10 ottobre 2019
(Dep. in Canc. in data 7/1/2020)

*La presente motivazione è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Valentina Zanchetta, in tirocinio presso questo ufficio ai sensi dell'art. 73 del D.L. 21.6.2013, n. 69, conv. nella L. 9.8.2013, n. 98.*

Il Giudice

Trieste, 07 GEN. 2020

IL CANCELLIERE

N. **1195 /2020 RG APP**

# PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
## PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE

Alla Corte di Appello
Sezione 1^ Penale

SEDE

OGGETTO: proc. sub n. 1195 / 2020 RG APP a carico di **PAROVEL Paolo**, in atti generalizzato in udienza davanti codesta Corte di Appello il giorno **30 giugno 2021 .**

Conclusioni del pubblico ministero

- Art. 23, comma 2 D.L. 9.11.2020, n. 149 -

Il sostituto procuratore generale,
nel processo in oggetto indicato,
formula le seguenti conclusioni
Osservato in premessa che:

l'imputato è stato condannato dal Tribunale di Trieste in ordine al reato p. e p. dall'art. 595 c.p. ;

nell'appello presentato dal difensore si è censurata la sentenza del tribunale ritenendo l'insussistenza del reato perché, nell'articolo ritenuto offensivo, non era esattamente individuabile il soggetto destinatario delle frasi ritenute diffamatori; insussistenza del reato per la mancanza del carattere offensivo del contenuto dell'articolo, che deve essere letto nella sua completezza, senza estrapolazione fuorviante di singole frasi; insussistenza del reato essendosi il testo pubblicato mantenuto nei limiti della continenza della espressione e dell'interesse pubblico di una critica di natura "politica";

l'appello si ritiene essere infondato non potendosi ritenere la scriminante né del diritto di cronaca né del diritto di critica risultando la falsità delle gravi accuse di comportamenti illeciti ascritti nell'articolo pubblicato e, come tale, ritenuto giustamente diffamatorio;

tutto ciò premesso;
visto l'art. 23 del d.l. n. 149 del 2020 e succ. mod.
si prendono le seguenti conclusioni:

rigettarsi l'appello presentato e, per l'effetto, confermarsi la sentenza impugnata del tribunale di Trieste

Manda la Segreteria per gli adempimenti di competenza e la trasmissione delle presenti conclusioni alla Corte di Appello per via telematica.

TRIESTE, lì 16 giugno 2021

**Il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica**
*(Dott. Luigi Negrissa)*

Trieste

OGNI TERRITORIO HA LA SUA STORIA.
LA NOSTRA È VIVERE LA COMUNITÀ.
BCC VENEZIA GIULIA
GRUPPO BCC ICCREA
130 ANNI 1896 - 2026

**E-mail** cronaca@ilpiccolo.it | **Redazione Locale** | Via Mazzini 14 Trieste | **Pubblicità** Via Mazzini 14 Trieste | **Telefono** 040/3733111

# Al sogno Tlt un conto di 200.000 euro La resa: «Verseremo 48 rate in 8 anni»

Persi tutti i ricorsi da parte degli indipendentisti che non riconoscendo l'Italia si opponevano anche al pagamento dell'Iva. La Cassazione impone di saldare le spese legali a Comune, Regione, Ministero, Demanio e anche alla Civibank

LAURA TONERO

## Il caso

Il sogno del Territorio Libero di Trieste finisce a rate. Con i suoi sostenitori condannati, dopo aver perso ogni battaglia giudiziaria nel tentativo di far disconoscere la sovranità italiana sul territorio di Trieste, a pagare il conto di tutte le spese legali sostenute da chi è stato chiamato in causa. Così, dopo le due ordinanze emesse dalla Cassazione, gli indipendentisti si sono visti costretti a chiedere di versare il dovuto in 48 rate. Una richiesta che, di fatto, prende atto della clamorosa sconfitta. Si tratta, in totale, di oltre 200.000 euro. Solo al Comune, devono rifondere 46.000 euro. «Si tratta di eseguire delle sentenze che sono in violazione di legge», sostiene il presidente del Movimento Trieste Libera, Roberto Giurastante, «che violano il Trattato di Pace, perché non lo riconoscono: presenteremo due cause di revocazione».

Il riferimento è alle due ordinanze della Cassazione che, per semplificare, Giurastante indica come "ordinanza Iva" e "ordinanza Porto". Nella prima gli indipendentisti puntavano «a difendere il diritto di pagare le tasse dovute al nostro vero Stato, il Tlt, e non quelle imposte illegalmente dalla Repubblica Italiana, ma la Cassazione rigettando il ricorso aveva messo la pietra tombale sul sogno fiscale scrivendo nell'ordinanza che il Tlt «non è mai esistito e non esiste». La seconda riguarda invece le questioni legate al Porto Franco di Trieste che, si legge nell'ordinanza della Corte Suprema, «è evidente sia soggetto alla sovranità dello Stato Italiano, sebbene quest'ultimo si sia impegnato ad esercitarla nel rispetto dell'allegato VIII al Trattato di pace».



**La sede del Movimento Trieste Libera che aveva promosso i ricorsi tutti persi** Foto Andrea Lasorte

**LE CONTESTAZIONI**

**Fanno riferimento al Tratto di pace, ma l'ordinanza scrive che il territorio libero non è mai esistito**

I promotori delle azioni legali sono l'International provisional representative of the Free Territory of Trieste, Paolo Parovel, il Movimento Trieste Libera e centinaia di cittadini, alcuni non solo in proprio ma anche in qualità di rappresentanti di imprese. C'è anche chi, oltre a esporsi in proprio, lo ha fatto anche in qualità «di genitore esercente la potestà della figlia minore». Tutti erano rappresentati e difesi dagli avvocati Walter Zidarich e Peter Močnik.

È bene tenere presente che a rispondere del pagamento di queste cifre sono in solido tutti coloro che hanno proposto l'azione legale, incluse le centinaia di privati cittadini e le imprese che hanno creduto in quella chimera. Ora, se le spese non dovessero venire saldate, rischiano di dover pagare con i propri beni.

Guardando all'ordinanza emessa il 16 dicembre scorso dalla prima sezione civile della Cassazione – presidente Marco Marulli – il ricorso era stata mosso a vario titolo nei confronti del Comune di Trieste, della Regione, della Presidenza del Consiglio, del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture e di quello dell'Economia, dell'Agenzia del Demanio. Nel giudizio era intervenuta anche la Civibank, in qualità di istituto delegato a effettuare operazioni di finanziamento Frie, titolare di garanzie reali ottenute a seguito del finanziamento erogato nel 2029 alla società di progetto Trieste Convention Center spa.

A ricorso perso anche in Cassazione, i soggetti promotori dell'azione legale ora sono quindi chiamati a rifondere ai controricorrenti costituiti in giudizio le spese legali sostenute in tutti i gradi di giudizio, alle quali si sommano gli interessi e la rivalutazione monetaria. Una cifra che, come detto, per le spese da rifondere al solo Comune, è complessivamente di 46.000 euro. Indicativamente un importo analogo spetta agli altri controricorrenti.

Un salasso per l'International provisional representative of the Free Territory of Trieste, Parovel e il Movimento Trieste Libera, che inevitabilmente – salvo risorse ai più sconosciute – dovranno nuovamente far leva sulle possibilità delle centinai di persone che si sono esposte al loro fianco in questa battaglia legale.

Affrontare il pagamento di quella cifra, per chi continua a cullare il desiderio dell'indipendenza, non è semplice. Così attraverso l'avvocato Gianni Massanzana del foro di Pordenone, è stata avanzata appunto la richiesta di liquidare il dovuto a rate. Quella arrivata al Comune di Trieste, ad esempio, propone il pagamento dei 46.000 euro di debito in 48 rate, in quattro anni insomma.

**I PROPONENTI**

**C'è chi, oltre a esporsi in proprio, lo ha fatto in qualità «di genitore esercente la potestà della figlia minore»**

L'amministrazione comunale, con una valutazione del caso direttamente nelle mani del direttore generale del Comune Fabio Lorenzut, affiancato in questo passaggio dalla direttrice del servizio dell'Avvocatura civica del Comune Valentina Frezza, non ha negato questa possibilità, ma è evidente che la cifra verrà gravata di ulteriori interessi.

Inoltre, il Comune a garanzia chiede venga depositata una polizza fideiussoria. Se questa soluzione non fosse percorribile da Parovel & compagni di battaglie legali, l'amministrazione comunale indica come possibilità il pagamento della cifra, sempre con gli interessi, in quattro rate semestrali.

Occhio però, che se dovesse saltare il pagamento di una sola rata, verrebbe preteso subito il pagamento dell'intera cifra dovuta.

«Stanno chiedendo il pagamento di sentenze che sono inesequibili in quanto in violazione del Trattato di pace: la Cassazione non può modificare il Trattato di pace», ribadisce Giurastante. «Hanno deciso in forma punitiva di far pagare ai ricorrenti elevate sanzioni economiche, ovvero le spese legali», aggiunge.

La decisione di chiedere un pagamento a rate delle spese legali «è stata avanzata per evitare conseguenze su tutti i ricorrenti», precisa Giurastante, «ma ci riserviamo di chiedere poi il risarcimento delle spese ad esito delle azioni successive, ovvero le due cause di revocazione delle ordinanze "Iva" e "Porto", per capirci, e poi chiederemo un intervento internazionale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Coinvolti centinaia di cittadini ora chiamati in causa

Sono privati oppure piccoli imprenditori che avevano creduto nelle tesi del movimento di piazza della Borsa

Sugli indipendentisti pesano ora due bocciature della Cassazione. L'atteggiamento nel quartier generale di piazza della Borsa è spavaldo, non si avverte particolare preoccupazione nei rappresentanti dell'International provisional representative of the Free Territory of Trieste e del Movimento Trieste Libera. Non è detto che la stessa tranquillità sia avvertita dalle centinaia, oltre 210 nella causa così detta "Porto" e 495 per quella sugli aspetti fiscali. Si tratta di residenti di tutta la provincia di Trieste, anche dei comuni minori, legali rappresentati di aziende, conviti anche dopo le delusioni in Tribunale, in Corte d'Appello e poi anche da parte della Cassazione, che il Territorio Libero di Trieste esista.

Tra loro, come detto, ci sono diverse aziende: una, ad esempio, che produce apprezzatissimi gelati, una seconda che a Duino Aurisina si occupa di giardinaggio. E poi ci sono una società che gestisce commercio all'ingrosso a Muggia, un'altra che propone massaggi, una terza che gestisce un negozio di abbigliamento per il lavoro. Insomma, piccoli imprenditori, commercianti, artigiani, ma anche molti semplici cittadini, convinti soprattutto nella battaglia giudiziaria per fuggire al prelievo fiscale da parte della Repubblica italiana. Si tratta di triestini che, da decenni, continuano a cullare il desiderio dell'indipendenza. Ora l'International provisional representative of the Free Territory of Trieste e il Movimento Trieste Libera, con i loro avvocati, dovranno spiegare loro il perché di quella sonora bocciatura della Cassazione e del perché ora si possa sperare di capovolgere l'esito con una causa di revocazione della sentenza, che è quello che Roberto Giurastante, presidente del Movimento Trieste Libera, ha anticipato si apprestano a fare.

«Con le cause abbiamo quindi provato l'infedeltà dell'Italia nel rispettare il Trattato di pace», sottolinea Giurastante, «la questione riguarda tutti i Paesi del mondo oltre che i firmatari del Trattato di pace». Riguardo all'ordinanza della Cassazione sulla questione legata al Porto franco, «il Porto franco internazionale può esistere solo ai sensi del Trattato di Pace del 1947 che lo costituisce e dell'allegato VIII. articolo 2, che ne stabilisce l'esistenza quale ente di stato del Tlt», precisa il presidente. Che aggiunge: «Né il Trattato di pace e né il suo allegato VIII sono stati modificati o abrogati, ad oggi sono ritenuti pienamente in vigore dal Dipartimento di Stato Usa, e gli Usa sono gli amministratori primari del Free Territory of Trieste. Il Governo Italiano è solo amministratore secondario». —**L.T,**


**Roberto Giurastante assieme a Paolo G Parovel**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste




**E-mail** cronaca@ilpiccolo.it | **Redazione Locale** | Via Mazzini 14 Trieste | **Pubblicità** Via Mazzini 14 Trieste | **Telefono** 040/3733111

# Tasse disconosciute in nome del Tlt Ecco i 550 che credettero all'abbaglio

## Sono stati condannati in solido a rifondere le spese legali sostenute dagli enti chiamati in causa con il documento presentato all'Agenzia delle entrate L'avvocato Diso: «È come scrivere al padrone di casa che non paghi l'affitto»

LAURA TONERO

### Il caso

«Abbagliati, affascinati dalla possibilità di non pagare le tasse», di non dover versare l'Iva in quella che era stata prospettata loro come una terra di mezzo dove, grazie al Territorio Libero di Trieste, lo Stato italiano non aveva nulla da pretendere. È stato questo il sogno che dal 2017 inseguivano le 495 persone che, in alcuni casi in qualità di titolari e di rappresentanti di società, hanno avviato una causa contro la Presidenza del Consiglio, il ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia della Entrate, del Demanio, delle Dogane e dell'Inps. Molti dei protagonisti, sono stati proponenti anche nell'altra causa mossa dagli indipendentisti contro Comune, Regione, Ministero, Demanio e Civibank, che riguarda invece le questioni legate al Porto Franco di Trieste. Valutando che appunto molti sono stati proponenti di tutte e due le azioni legali, in tutto sono circa 550 i soggetti coinvolti e che ora non possono dormire sonni tranquilli. Visto che dopo la sonora bocciatura della Cassazione, in qualità di ricorrenti sono stati condannati in solido a rifondere a ciascuno dei contro ricorrenti le spese legali sostenute.

Per ora a farsi avanti pretendendo il dovuto sono stati solo alcuni degli enti coinvolti, «ma si tratta di richieste bonarie, non hanno avviato un'azione di riscossione», precisa Roberto Giurastante, legale rappresentante del Movimento Trieste Libera, che assieme all'International provisional represenative of the Free Territory of Trieste ha fatto in qualche modo da capofila per quelle azioni legali. Giurastante reputa che nei confronti dei proponenti di quelle azioni legali, anche con le richieste di recupero delle spese legali arrivate ad esempio dal Comune o dalla Regione (circa 46.000 ciascuna, che poi salirebbero di 2.800 euro di interessi legali se pagassero come hanno richiesto in 48 rate o di 895 euro se pagassero in quattro rate semestrali, oltre alla rivalutazione monetaria) sia in atto «un'aggressione politica, per cause che non sono esecutive perché violano il Trattato di Pace». Giurastante sembra non dare per scontato che tutti gli enti coinvolti nelle cause presenteranno il conto. Molto semplicemente, invece, è possibile che la rapidità di reazione del Comune o della Regione in tal senso, sia superiore a quella di un ministero o di un ente previdenziale. Basterà attendere.

Va valutato inoltre, che i cittadini e le imprese che, sperando in quella causa, non avevano pagato tasse e imposte, si sono ritrovati anche quel conto sulle spalle, perché se dalla giustizia non arriva un provvedimento di sospensione, le riscossioni procedono. E così è stato e ci sono diverse impugnazioni in commissione tributaria (solo un paio per Imu che il Comune non è riuscito a riscuotere).

Nel 2017, quando gli indipendentisti avevano avviato la causa sulle questioni fiscali, negli studi di avvocati tributaristi e commercialisti, avevano fatto capolino dei triestini che chiedevano lumi. Vista la provata professionalità e la lunga esperienza, anche l'avvocato tributarista Corrado Diso era stato coinvolto «ma io non ero interessato a gestire quella questione», precisa il legale. Che però ci tiene a sottolineare come «tutte le azioni legali sono degne, decorose, ma devono passare al vaglio degli organi giudiziari».

I tanti triestini che hanno aderito a quelle iniziative giudiziarie, sono stati mal consigliati? «Sono stati abbagliati, affascinati da quella possibilità», osserva Diso, «chi aveva debiti ci ha provato, senza rendersi conto del rischio che correva. Chi inizia una causa legale può essere imprudente, ma sa benissimo che ci sono le spese legali da sostenere e immagino all'inizio sia stato sottoposto un progetto delle spese da sostenere».

Riguardo al documento che i proponenti hanno recapitato allora all'Agenzia delle Entrate, dove i firmatari dichiaravano, ad esempio, di riservarsi la facoltà di sospendere o non effettuare determinati pagamenti fiscali e estendeva espressamente tale impostazione anche alle procedure esecutive immobiliari, Diso lo reputa «coerente con le azioni che stavano per intraprendere, ma non ha alcun valore, non ha tutelato in alcun modo i proponenti della causa, è come se avessero consegnato una lettera di intenti». E si chiede: «Quale ente riscossore rinuncerebbe a procedere di fronte a quella lettera? Nessuno. Se al mio padrone di casa scrivo "guarda che non ti devo l'affitto del mese scorso", mica impedisco al mio creditore di fare tutte le azioni per riscuotere il suo credito. Mi rifiuto però di credere che i sottoscrittori del documento abbiano pensato che avesse effetti sostanziali».

Al punto 4c della lettera si fa «riserva di azionare a propria difesa la pendenza della causa di accertamento in tutti i contenziosi tributari inerenti», e da questa frase Diso deduce «che erano consapevoli di dover percorrere un contenzioso parallelo presso gli organi della giustizia tributaria».

Anche nello studio del commercialista Mario Giamporcaro, anni fa, avevano bussato i titolari di alcune imprese per chiedere consigli in merito a quella causa: «Si trattava di piccole e medie imprese, con situazioni già disperate», precisa: «Non riuscivano a saldare i debiti verso l'Erario e speravano di potersi aggrappare a quella scappatoia, ma io nella documentazione che mi sottoponevano non vedevo fondamenti».

Allo stesso modo, «la situazione infastidiva chi pagava regolarmente le tasse». Sul documento depositato all'Agenzia delle Entrate, Giamporcaro sostiene di non capire «ad esempio, la fondatezza della frase dove il firmatario indica che si riserva di sospendere i pagamenti ove essi non siano possibili per le sue condizioni economiche. Mi limito a commentare che fa sorridere, e non mi risulta che qualche collega abbia supportato una simile iniziativa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA




**La sede delle realtà indipendentiste di piazza della Borsa** Foto Andrea Lasorte

**IL TRIBUTARISTA**

**«È come se avessero consegnato una lettera d'intenti, ma l'ente riscossore non può rinunciare»**

**IL COMMERCIALISTA**

**«Non riuscivano a saldare i debiti verso l'Erario e speravano di potersi aggrappare a quella scappatoia»**



## Cortei al grido di territorio libero

I movimenti indipendentisti negli anno sono riusciti a trascinare in corteo migliaia di persone a sostegno del Territorio libero di Trieste. La campagna sulla questione fiscale avviata nel 2017 aveva raccolto ampio consenso.



## La sede e lo slogan in piazza della Borsa

Il Movimento Trieste Libera ha sede al primo piano di Casa Bartoli, il palazzo di piazza della Borsa 7 disegnato da Max Fabiani. Sulla veranda uno striscione recita :"Free territory of Trieste - Usa & Uk come back!"




## «Sentenze che violano la legge»

«Sono sentenze in violazione di legge», sostiene il presidente del Movimento Trieste Libera, Roberto Giurastante, « violano il Trattato di Pace, perché non lo riconoscono: chiederemo una revocazione».



FOCUS

### Ricorso in materia fiscale, dichiarato inammissibile dalla Cassazione - I nominativi dei proponenti chiamati a pagare in solido le spese legali

Withub

- International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste
- Paolo G. Parovel
- Movimento Trieste Libera
- Armani Dario
- Alzetta Gabrio
- Bancic Mariano
- Belci Leonardo
- Biagi Diego
- Bogeljic Valentin *(in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale)*
- Broili Mauro
- Bunz Luciano
- Buranello Diego
- D'Ambrosio Filomena *(in proprio e in qualità di titolare dell'impresa individuale "Paninoteca al Morsigon")*
- Senica Marko
- Tremul Tullio
- Tsomo Jamyag
- Ulcigrai Mauro *(in proprio e in qualità di socio amministratore di "Mad Solution Srl" e "Genesys 2002 Snc")*
- Zobec Manuel
- Zornada Bruno
- Zerjal Edvard *(in qualità di rappresentante di "Sis.Li. Snc")*
- Debernardi Daniela
- Giraldi Franco
- Grahor Barbara
- Modolo Gessica
- Nalin Maria
- Pasutto Franca
- Lucani Bruna
- Perini Serena
- Messina Lucia
- Pockaj Stefano
- Purinani Davide
- Rolfi Marino *(in proprio e in qualità di titolare di "Logos")*
- Leghissa Rita *(in proprio e in qualità di titolare dell'omonima azienda agricola)*
- Sineri Claudio
- Zubalic Anita
- Garofalo Davide
- Chiarelli Fabio
- Corazza Alessandra
- Chermaz Alberto
- Pecikar Alessandro
- Preden Rossella
- Ravbar Lucilla
- Cagnin Fiorella
- Carnelli Bruno
- Cernecca Davide
- Cociani Michele
- Del Ben Piero *(in proprio e in qualità di rappresentante di "Borgo San Quirino Sas")*
- Luxich Milena
- Sanzin Walter *(in proprio e in qualità di rappresentante "Sanzin Gomme Snc")*
- Vidotto Gianni
- Tassini Daniela
- Vodaric Luciano
- Zorzenon Nadia
- Gregori Roberto
- Postogna Livio
- Dominese Patrizia
- Estello Roberto
- Torelli Walter
- Cerviatti Ida
- Gambino Marina
- Marchitto Maria Grazia
- Andreassich Libero
- Aprosio Sonia
- Bresci Luisa
- Bressan Luigi *(in qualità di manager di "Ma.Ste.La Pty Ltd")*
- Bon Daniela
- Barbaro Salvatore
- Bunz Tanja
- Biagi Alice
- Bernardi Luciana
- Sittaro Dario *(in proprio e in qualità di rappresentante di "Sbp Inventions Pty Ltd")*
- Valic Stojan Kreso *(in proprio e in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale)*
- Giberna Edda
- Grizonic Marino
- Laschizza Sergio
- Longo Vito
- Podzinkova Guido *(in proprio e in qualità di rappresentante di "Gm di Guido Podzinkova & C. Sas")*
- Lo Casto Paolo
- Medeotti Susanna
- Pellanda Serena
- Marzari Roberto
- Sacchetto Fabio *(in proprio e in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale)*
- Olimpo Carla
- Passante Robin
- Spech Maria
- Zotti Lara
- Ulcigrai Emanuele
- Ziani Anna
- Zlatich Roberto
- Chiatti Dario
- Corsi Luciano
- D'Ambrogio Lars Olivier
- Cucchi Chiara
- Dussich Ilaria
- Firrincieli Gemma
- Pisani Loriana
- Poian Cesira
- Prester Antonella
- Steffinlongo Dario
- Steffinlongo Paolo
- Chicco Elena
- Cocolo Luca
- Zuljan Danilo
- Costanzo Pietro
- Sant Renzo
- Santin Claudio
- Tedeschi Giorgio *(in proprio e come titolare dell'impresa "Light")*
- Visintin Cristina
- Spongia Alessandra
- Zennaro Maurizio
- Portolan Isabella
- Danelutti Mirella
- De Giosa Paolo e De Giosa Pietro *(in proprio e in qualità di titolari di "Autorimessa De Giosa Snc")*
- Dodini Damiano
- Drioli Marilena
- Finiu Raffaella
- Luxa Mario
- Michelazzi Andrea
- Simeone Carmine *(in proprio, come titolare dell'omonima impresa individuale e in qualità di rappresentante di "M.E.C. Fin. Srl")*
- Stea Tiziana
- Abate Orietta
- Bortot Cristian
- Bembic Fabio
- Burrei Silvana
- Bytyci Fatmir
- Benevoli Martina
- Sedmak Niko *(in proprio e in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale)*
- Zennaro Barbara
- De Bei Samantha
- Furlani Giuliano
- Giandon Piero *(in qualità di titolare di "Carpoint")*
- Giovannini Paolo
- Godeas Marco
- Grinberg Elena
- Kovacic Milena
- Perossa Lorenzo *(in proprio e in qualità di socio amministratore di "Effepi Snc")*
- Petrucci Chiara
- Pobega Rodolfo
- Lipicar Massimiliano
- Marassi Sergio *(in proprio e in qualità di titolare di "Veglia Impianti Elettrici Snc")*
- Mauro Fulvia
- Mombelli Carlo *(in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale)*
- Mrkuza Roberto
- Milic Giuseppe
- Damiani Edoardo
- Mihcich Lilia
- Mauro Tiziana
- Podzinkova Helga
- Raseni Marjan
- Leghissa Gianpaolo
- Zocchi Bruno
- Zugna Graziano *(in proprio, in qualità di titolare dell'impresa individuale "Serrature Casseforti Graziano" e di titolare della srls "Serrature Casseforti Graziano e Giosuè")*
- Gerdol Igor
- Sprocher Gianni
- Giandon Fabio
- Cleva Luca
- Pegan Bruno
- Steffinlongo Martina
- Suliogoi Bruno *(in proprio e in qualità di titolare di "Clever Company")*
- Visintini Gianfranco
- Porcelli Laura Maria
- Qualizza Bruno
- Rencelj Robert
- Ulcigrai Tiziana
- Valente Fabio
- Sanzin Vittorio
- Verzier Alessia
- Felluga Maria Rosa
- Susa Giuseppe
- Svara Bruna
- Sverco Maria
- Vigini Lidia
- Vigini Marco
- Visconti Lhamo
- Yangchen
- Stefanel Lino
- Luttini Michela
- Cecchetti Fabrizio
- Cellie Silvio *(in proprio e in qualità di socio accomandatario di "Rappresentanze Underwear Sas")*
- Cesar Ketty
- Gerdol Roberto
- Mattera Michelina
- Paolini Luciano
- Angaro Santo
- Aschieri Roberto
- Adami Loredana
- Amori Liliana
- Borri Serena
- Breccia Lucia
- Bancic Patrizia
- Basiaco Roberta
- Ulcigrai Elia
- Zennaro Franco
- Ganz Moreno
- Kobec Claudio
- Kriscak Gianni *(in proprio e in qualità di rappresentante legale di "Associazione Austriaca Bewegung Freies Triest-Österreich")*
- Minca Cristina
- Nadalin Davide
- Favento Franco
- Masotti Vito Leonardo
- Milost Antonio
- Mederici Marzio *(in proprio e in qualità di titolare di "Futur Control")*
- Odoni Federico
- Pastor Guido
- Radivo Walter
- Illicher Marina
- Jessop Bruno
- Stefani Gabriella
- Senica Roberto
- Stanchi Maria Grazia
- Surihan Kamonchai *(in proprio e in qualità di titolare di "Fb Informatica")*
- Krizmancic Damijan
- Chersovani Nerina
- Chersovani Bruna
- D'Antonio Vera
- Grazioso Vincenzo
- Stefani Maurizio
- Poropat Gianfranco
- Roberts Dilys Elizabeth
- Rocca Alberto
- Carnelli Marina
- Casu Mario
- Cociancich Alessandra
- Contardo Monica
- Dapas Roberto
- Di Benedetto Fulvio
- Cibukcic Deizi
- Lovriha Daniela
- Russo Umberto
- Veglia Mara
- Viezzoli Francesco
- Tarsi Duilio
- Loredan Armando
- Poggi Andrea
- Dalfratello Daniele *(in proprio e in qualità di titolare di "Dalfra Transport")*
- De Gregorio Monica
- Englaro Rizzieri
- Taverna Massimiliano
- Vidotto Maria Marta
- Cesarotto Laura
- Cosmina Alessandro
- Marcon Marco
- Marvin Laura
- Starc Luciano
- Bidussi Stelio
- Barnobi Maria
- Biagi Gianfranco *(in proprio e in qualità di titolare dell'omonimo studio massaggi)*
- Bratti Michela *(in qualità di titolare dell' omonima impresa individuale)*
- Biagi Tiziano
- Bizzotto Marco
- Stopar Ksenja
- Walter Alessandra
- De Cassan Andrea
- Di Ilio Roberto
- Gason Catherine
- Guerra Gabriella
- Kriscak Roberto Giacomo
- Scarpa Moreno
- Lokar Ruggero
- Mapelli Giorgio
- Ostrouska Massimo
- Pann Marzia
- Pauluzi Damiano Lara
- Masci Franco
- Mauro Roberto
- Pellizzari Silvestro
- Pettorosso Roberto *(in proprio e in qualità di titolare di "Centro Marmo Sas")*
- Nottolin Davide
- Perini Dario
- Pianura Tarcisio
- Renzi Zollia Rita
- Liuzzi Paolo
- Loviscig Anna Maria
- Corda Nives
- Dagri Leda
- Crisman Renzo
- D'Angieri Alessandro
- Mismas Guglielmina
- Steffè Gianpaolo
- Lupani Velleda
- Roic Alessandro
- Strain Nerina
- Chirichilli Anna
- Zuzek Franco *(in proprio e in qualità di titolare di "Edile Sistiana Srl")*
- Stocchi Laura
- Umech Laura
- Valente Eugenia
- Ciacchi Alessio
- Weber Lionello
- Roncelli Manuela
- Ruzzier Fiorenzo
- Zuzek Gianfranco *(in proprio e in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale)*
- Vitrotti Valentino
- Castellani Bencich Luciano
- Paoletich Laila
- Sartini Fulviana
- Balanzin-Tedesco Marino
- Bancic Alen
- Bizzotto Paolo
- Bidussi Stefano *(in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale)*
- Brandolin Carlo
- Bartole Giovanna
- Bembo Luca
- Biagi Gino
- Braini Giuliano
- Doriguzzi Walter
- Giurastante Roberto
- Giurgevich Massimiliano
- Goglia Sandro
- Scherli Silvia
- Lo Casto Maurizio
- Crevatin Marcello
- Marini Viviana
- Paludetto Orlando
- Mastracchio Ennio
- Petelli Loredana
- Milic Lucija
- Minca Paolo
- Orlando Adriano
- Kocman Barbara
- Tonut Rosa
- Gelletti Aldo
- Genzo Gianfranco
- Leandrin Lorenzo
- Leghissa Silvano
- Lo Casto Gianfranco
- Coslovi Nella
- D'Ambrosi Rossano
- Danieletto Luigi
- Debernardi Marino
- Gregori Walter Cristian
- Visintin Gabriella
- Lubiana Guerino
- Prassel Walter
- Ciacchi Sergio
- Romano Massimo *(in proprio e in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale)*
- Cossutta Claudio
- Covri Antonio
- Federici Giuseppina
- Sare Marco
- Verdoglia Franco
- Hompel Gerken Lieselotte Ursula
- Deltin Mariagrazia
- Trampuz Manuel
- Sferco Stefano *(in proprio e in qualità di rappresentante di "Sferco e Chermaz Impianti Srls")*
- Sirca Tatjana
- Allegretti Alessandro
- Alzetta Giada
- Alzetta Davide
- Beltrame Christian
- Bianco Maurizio
- Bidussi Fabrizio
- Bidussi Giuliano
- Dendi Gabriella
- Erti Ugo
- Fain Fulvio
- Udovic Stojan
- Di Ilio Rosanna
- Grazioso Cristiano
- Jessop Jennifer
- Leban Marco
- Piampiani Norina
- Pobega Elda
- Ruzzier Giuliana
- Scalchi Natalia
- Logar Giorgio
- Miani Cristian
- Lucchesi Nirvana
- Sanna Michele
- Meden Igor *(in proprio e in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale)*
- Licen Francesco
- Svara Giovanna
- Taucer Giulio
- Zadeu Giorgio
- Turcato Tiziano
- Zacchigna Marino *(in proprio e in qualità di titolare di "Micro Service Snc")*
- Franco Adalgisa
- Cobau Claudio
- Farinola Andrea
- Fonda Silvano
- Giorgi Maria Grazia
- Giuniori Giorgio
- Stipancic Mario
- Zugnaz Fiorella
- Scrignani Fabio
- Teia Mauro
- Vecchioni Federico
- Vittori Bruno
- Volpe Manolo
- Zocchi Gianluca
- Zennaro Davide
- Possega Alen
- Primosi Davide
- Radioni Luciana
- Ferro Stefano
- Trampus Fabio
- Runko Danijela
- Scarabotti Guido
- Castioni Fulvio
- Cervatti Itala
- Ficcaroli Fabrizio
- Goitan Andrea
- Paoli Massimo
- Brass Alessio *(in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale)*
- Babici Roberto
- Baroncini Ivo
- Bembo Fulvio *(in proprio e in qualità di rappresentante di "G.S. Market 1 Srl")*
- Bidussi Lorenzo
- Braico Francesca
- De Luca Susanna
- Sossich Maurizio
- Trevisan Flavio
- Valli Alida
- Verdoglia Silvia
- Kozlovic Roberto *(in proprio e in qualità di titolare di "Edil Pro Service")*
- Sabadin Michele
- Logar Serena
- Martellani Livio
- Miraz Emilio
- Mapelli Barbara
- Mosetti Bruno
- Serbo Gloria
- Smaldino Edoardo
- Stallone Stefano
- Franza Rudy
- Furlan Fulvio
- Lampi Manuel
- Roma Fabrizio
- Ciccolo Maria Cristina
- Cipriani Marcello
- Ceppi Luca
- Gianni Maura
- Giannopulo Gualtiero
- Loredan Sergio
- Lovrencic Dino
- Lupetti Marisa
- Poropat Stefano
- Castelpietra Aldo
- Calella Paolo *(in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale)*
- Canciani Walter
- Carbone Marina *(in proprio e in qualità di socio amministratore di "Idealplast Snc")*
- Versi Bruno
- Zuzek Ivo
- Vigini Rosa
- Primosi Luciano
- Dragovic Radimiro
- Dulmin Michela
- Teat Adriano
- Cavani Fulvio
- Fucich Gianni
- Gerdol Claudio
- Marconi Ester
- Martini Fabio
- Marzi Nada
- Zugan Danilo
- Matelich Alessandro
- Sarocchi Aldo *(in qualità di titolare e rappresentante di "Francial Srl")*
- Stoch Paolo

FOCUS

### Ricorso sul regime del Porto internazionale, dichiarato inammissibile dalla Cassazione - I nominativi dei proponenti chiamati a pagare in solido le spese legali

Withub

- International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste
- Paolo G. Parovel
- Movimento Trieste Libera
- Angaro Santo
- Armani Dario
- D'Ambrogio Lars Oliver
- Farinola Andrea
- Goitan Andrea
- Marcon Marco
- Martini Fabio
- Mrkuza Roberto
- Pockay Stefano
- Radioni Luciana
- Ruzzier Fiorenzo
- Sparagna Aaron
- Stanchi Maria Grazia
- Ulcigrai Mauro *(in proprio, in qualità di socio amministratore di "Genesys 2002 Snc" e in qualità di socio delegato a firmare l'adesione alla causa e a intervenire nella stessa dal liquidatore e amministratore Daniele Scrobe della "Mad Solutions Srl")*
- Vatta Fabiola
- Weber Lionello
- Zubalic Anita
- Zuzek Gianfranco *(in proprio, in qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore e di titolare dell'omonima impresa individuale)*
- Verdolgia Silvia *(ora Verdoljak)*
- Pecikar Alessandro
- Maitzen Fabio
- Leghissa Rita *(in proprio e in qualità di titolare dell'omonima azienda agricola)*
- Leghissa Gianpaolo
- Kocman Barbara
- Gringberg Elena
- Torelli Walter
- Fucich Gianni
- Dagri Leda
- Cossutta Claudio
- Cosmina Alessandro
- Cellie Silvio
- Bembo Fulvio *(in proprio e in qualità di rappresentante di "G.S. Market 1 Srl")*
- Marchitto Maria Grazia
- Sabatti Ariella
- Renzi Zolia Rita
- Pobega Elda
- Pisani Loriana
- Loredan Sergio
- Mattera Michelina
- Mapelli Giorgio
- Mapelli Barbara
- Favento Franco
- De Bei Samantha
- D'Ambrosi Rossano
- Ciccolo Maria Cristina
- Cecchetti Fabrizio
- Bunz Luciano
- Bidussi Stelio
- Bidussi Lorenzo
- Bidussi Fabrizio
- Babici Roberto
- Vodaric Luciano
- Visintin Cristina
- Sittaro Dario
- Sacchetto Fabio *(in proprio e in qualità di titolare dell'impresa "Bar Gelateria Udevalla-Sweet Cream")*
- Lokar Ruggero
- Kriscak Gianni *(in proprio e in qualità di rappresentante legale di "Associazione Austriaca Bewegung Freies Triest Österreich Österreichisch-Triestin ische Gesellschaft")*
- Iocco Andrea *(in proprio e in qualità di rappresentante dell'omonima impresa individuale)*
- Gerdol Roberto
- Cocciolo Bruno
- Chiatti Dario
- Chermaz Alberto
- Castelpietra Aldo
- Bancic Mariano
- Alzetta Gabrio
- Bizzotto Paolo
- Poggi Andrea
- Garofalo Davide
- Ferro Stefano
- Dendi Gabriella
- Biagi Gianfranco *(in proprio e in qualità di titolare dell'omonimo studio massaggi)*
- Bembo Luca *(in proprio e in quale rappresentante di "All Service")*
- Zorzenon Nadia
- Zocchi Bruno
- Zlatich Roberto
- Vascotto Roberto
- Valli Alida
- Turrin Cristiana
- Sussel Cesarina
- Ruzzier Giuliana
- Romano Massimo *(in proprio e in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale)*
- Nardini Fabio
- Genzo Gianfranco
- Estello Roberto
- Debernardi Marino
- Dapas Roberto
- Chiarelli Fabio
- Ceppi Luca
- Buranello Diego
- Adami Loredana
- Broili Mauro
- Aprosio Sonia
- Bancic Patrizia
- Bencich Davide
- Cervatti Itala
- De Luca Susanna
- Margoni Guelfo Faverio
- Felluga Maria Rosa
- Giurgevich Massimiliano
- Lodes Roberto *(in proprio e in qualità di rappresentante di "Magazzini Trieste Società a Rl")*
- Postogna Livio
- Runko Alma
- Sauro Raffaella
- Tremul Tullio
- Zennaro Franco
- Visintin Gabriella
- Di Benedetto Fulvio
- Cobau Claudio
- Castellani Bencich Luciano
- Alzetta Davide
- Alzetta Giada
- Biagi Diego
- Bidussi Stefano
- Bozieglav Fabio
- Canciani Walter
- Castioni Fulvio
- Giraldi Patrizia
- Grizonic Maurizio
- Loredan Armando
- Bressan Luigi *(in qualità di manager di "Ma.Ste.La Pty Ltd")*
- Bruni Adriano
- Cagnin Fiorella
- Macor Walmi
- Micali Federico
- Perini Dino
- Prestifilippo Patrick
- Primosi Davide
- Sittaro Dario *(in proprio e in qualità di rappresentante di "Sbp Inventions Pty Ltd")*
- Da Silva Maria Terezinha
- Fabris Elisabetta
- Lampi Manuel
- Leghissa Silvano
- Parma Enrico
- Primosi Luciano
- Stallone Stefano
- Svara Bruna
- Purinani Davide
- Rocca Alberto
- Scrignani Fabio
- Senica Roberto
- Simeone Carmine
- Ten Hompel Gerken Lieselotte Ursula Elisabeth
- Ursini Fabio
- Zacchigna Marino *(in proprio e in qualità di legale rappresentante di "Micro Service Snc")*
- Bizzotto Marco
- Cobol Federica
- Colonna Nedda
- Erti Ugo
- Giandon Fabio
- Giurastante Roberto *(in proprio e in qualità di rappresentante di "Trieste Environmental Enterprise Srl")*
- Gropaiz Flavio
- Luxa Mario
- Minca Paolo *(in proprio e in qualità di titolare di "Carrozzeria Essegi")*
- Pegan Bruno
- Pianura Tarcisio
- Sanna Michele
- Sedmak Niko
- Smaldino Edoardo
- Bressan Luigi *(in qualità di manager di "Ma.Ste.La Pty Ltd")*
- Bressan Maria Luisa
- Cattunar Loredana
- Dalfratello Daniele *(in proprio e in qualità di titolare di "Dalfra Transport")*
- Iocco Vincenzo
- Mauro Roberto
- Pribac Daniela Elisa
- Pribac Stefano
- Raseni Marjan
- Vidotto Gianni *(in proprio e in qualità di rappresentante della "46 di Vidotto Gianni e C. Sas")*
- Andreassich Libero
- Possega Alen
- Sant Renzo
- Tacchetto Renata
- Trampus Fabio
- Visintini Gianfranco
- Pikiz Maria Antonietta
- Crisman Renzo *(in proprio e in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale)*
- De Giuseppe Alfonso
- Giurmani Graziella
- Krajcer Liliana
- Nadalin Davide
- Paludetto Orlando
- Colussi Elio
- Giubini Giulia
- Legovini Ivana
- Mosetti Bruno
- Pangos Alessandro
- Paoli Massimo
- Pettorosso Roberto
- Vouk Igor
- Di Ragogna Enrico *(in proprio e in qualità di rappresentante di "Di Ragogna Sas")*
- Furlani Fabiana
- Ulcigrai Elia
- Ciacchi Sergio
- Doriguzzi Walter
- Ferrantelli Rita
- Messina Lucia *(in proprio e in qualità di legale rappresentante di "El Boteghin")*
- Pisani Massimiliano
- Zeriali Mauro
- Zohil Marco
- Ciacchi Alessio